



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

Anno X

N° 2

Maggio-Agosto 2016

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitoles, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitoles, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI ((Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

ISSN 1971-033X
Anno X, Numero 2

INDICE

Maggio-Settembre 2016

- Editoriale. Luglio 2016: onore alle vittime del terrore a Dacca e a Nizza**
Editorial. July 2016: tribute to victims of the terror attacks in Dhaca and in Nice
di *Augusto Balloni* pag. 4
- Perception des institutions de sécurité et de justice par les abidjanais**
The Abidjanian perception of security and justice institutions
par *Antoine Nassoua Okpo* pag. 7
doi: 10.14664/rcvs/621
- La ricerca e il gruppo esperienziale nell'ambito del progetto "www... parliamonepure.it" realizzato nel carcere di Castelvetro (TP)**
The research and the experiential group within the project "Come and talk to us" ("www...parliamonepure.it") developed in Castelvetro (TP) prison
di *Angela Adragna, Maria Gallo, Sandra Fiorino* pag. 28
doi: 10.14664/rcvs/622
- Cooperare per comprendere: la violenza domestica nei tribunali specializzati**
Cooperate for understanding: domestic violence and the specialised Courts
di *Alice Airola* pag. 36
doi: 10.14664/rcvs/623
- La tortura in Italia. Il reato che non c'è**
Torture in Italy. The "non existing" crime
di *Rossana Gabrieli* pag. 53
doi: 10.14664/rcvs/624
- Serial killer: il database mondiale**
Serial killer: a worldwide database
di *Gaetano Parente* pag. 66
doi: 10.14664/rcvs/625
- La "Defensoria Pública" in Brasile e la protezione dei diritti fondamentali**
The public defense in Brazil and the protection of fundamental rights
di *Denis Sampaio* pag. 82
doi: 10.14664/rcvs/626
- Focus giurisprudenziale**
Case-law Focus
a cura di *Lorenzo Maria Corvucci* pag. 95
-

Editoriale. Luglio 2016: onore alle vittime del terrore a Dacca e a Nizza
Éditorial. Juillet 2016 : honneur aux victimes de la terreur à Dacca et à Nice
Editorial. July 2016: tribute to victims of the terror attacks in Dhaca and in Nice

*Augusto Balloni**

Esprimere cordoglio e partecipazione per le vittime delle stragi di Dacca e di Nizza è un dovere di tutti, però da parte di coloro che si interessano di vittimologia si sente la necessità di svolgere qualche considerazione sul tema delle vittime del terrorismo, per ricordarle in modo più significativo.

In effetti lo studio del terrorismo non si è mai concluso e si sente costantemente la necessità di approfondire le ricerche sul contesto politico in cui tale fenomeno criminale si sviluppa, senza trascurare le vittime. Infatti si moltiplicano le discussioni in tema di motivazione del terrorismo senza però giungere ad una definitiva conclusione. In qualunque prospettiva si esamini questo fenomeno criminale ci si scontra sempre con problemi tecnici specifici e con le difficoltà di azzardare previsioni dal momento che il terrorismo è stato considerato, di frequente, frutto della condotta di gruppi non estesi, non numerosi, senza dar voce alle vittime.

Il terrorismo può apparire in qualsiasi momento in tutte le società e in tutte le parti del mondo, anche se forse è più probabile che si sviluppi in alcune situazioni rispetto ad altre. É evidente che queste situazioni vanno esaminate in profondità: in questo settore si avverte maggiormente

l'esigenza di interpretazioni tali da fornire possibilità di una maggiore prevenzione e soprattutto di un più attento controllo.

In effetti il terrorismo è attuale e preoccupante, in ascesa o in attenuazione, ma costantemente presente. Perciò si ribadisce che, alla luce degli studi collegati alla psicologia topologica di Kurt Lewin e più volte richiamati, appare possibile tentare un'interpretazione del terrorismo al di fuori di formule e tipologie obsolete e anacronistiche.

Ritengo che sia utile riproporre il modello di Kurt Lewin che si configura come psicologia topologica, secondo cui è evidente che ogni atto compiuto da una persona è in relazione in parte alla persona medesima e in parte alle caratteristiche dell'ambiente psicologico: il comportamento (C), anche quello criminoso (Cc), può essere considerato, sia pure in via ipotetica, come funzione dell'ambiente (A) e della persona (P) ad un dato momento, secondo la formula: $C = F(P, A)$, che traslata nell'ambito delle condotte criminose e della vittimizzazione è una questione da valutare tenendo conto dell'evolversi e dei contributi forniti dalle ricerche.

* Già professore ordinario di criminologia presso l'Università di Bologna, è Presidente della Società Italiana di Vittimologia e dell'Università Popolare "Enrico Ferri".

L'impostazione lewiniana consente infatti di collegare criminologia e vittimologia, soprattutto allorché si richiede un nuovo tipo di ricerca per quel fenomeno che va appunto sotto il nome di terrorismo, manifestazione di violenza e di criminalità diffusa all'Est come all'Ovest, al Nord come al Sud.

Alcuni autori, a questo proposito, si sono rifatti a tipologie ideologiche, distinguendo il terrorismo degli ideologi anarchici e quello dei separatisti nazionalisti, altri ricercatori hanno tentato distinzioni sulla base della descrizione dei tipi di personalità, segnalando o un'alta frequenza di estroversi, estroversi estremi, egocentrici, o la presenza di personalità paranoide o fanatiche. Questa impostazione è evidentemente limitativa perché il fenomeno viene trattato come conseguenza o prodotto esclusivo di soggetti, individui o gruppi con caratteristiche psicologiche o connotati ideologici comuni che attuerebbero le loro scelte in modo autonomo, al di fuori dei rapporti con l'ambiente in un momento dato. Perciò vale la pena di ricordare che il clima sociale e culturale in cui il terrorista vive è importante per lo svilupparsi della situazione come l'aria che respira. Quindi, non deve meravigliare che il gruppo a cui la persona appartiene e la cultura in cui vive ne determinino il comportamento o lo stile.

È evidente che in questa prospettiva non si può trascurare il ruolo della vittima: nel caso che stiamo ricordando le vittime hanno un loro significato ed anche una loro importanza espressiva. In effetti nello studio del terrorismo e della violenza politica sembrano ormai essersi consolidate due posizioni: le vittime individuali significativamente rappresentative (Kennedy, Palme, Martin Luther King, Moro) e le vittime

delle stragi. Nel primo caso, pianificazione e azione sociale sono macroscopicamente evidenti: l'azione viene sferrata in un determinato posto, ad un dato momento, in modo che assuma ampio spazio nei media con lo scopo a volte di colpire lo stato democratico nei suoi simboli più rappresentativi.

L'altra prospettiva che produce le vittime delle stragi è finalizzata a diffondere il terrore tra la popolazione. In una tal ottica diventa importante lo studio delle vittime e tutto il corredo di soccorsi e di sostegni che a loro sono dovuti.

Le definizioni di terrorismo assai numerose, anche se possono svolgere un ruolo significativo per le valutazioni giudiziarie e le relazioni internazionali, appaiono spesso inadeguate per cogliere le sofferenze e i problemi causati alle vittime e ai sopravvissuti. Nella prospettiva criminologica si è affermato che i media sono, forse anche inconsciamente, capaci di diventare un'importante cassa di risonanza delle azioni compiute dai terroristi. È auspicabile nell'ottica vittimologica che i media, come sta verificandosi con sempre maggiore accentuazione, diano importanza significativa e adeguato risalto alle vittime e, quindi, mettano in evidenza come il terrorismo colpisca persone inermi e bersagli inconsapevoli. Una maggiore sensibilità verso le vittime e un'adeguata formazione nei riguardi delle problematiche vittimologiche potrebbero fungere da antidoto nei confronti di soluzioni tragiche e particolarmente efferate che tanti lutti hanno prodotto e continuano a produrre in diversi paesi, cosicché si auspichi la non violenza come lotta all'ingiustizia. L'attenzione rivolta alle vittime appare oggi più che mai importante soprattutto di fronte al terrorismo di natura fanatico-religiosa che purtroppo non è nuovo,

ma che ora si manifesta attraverso un potenziale notevolmente distruttivo.

Lo sdegno morale e la partecipazione commossa alle stragi devono essere lo sfondo da cui emerge un impegno per un'analisi che affronti la complessità di questi fenomeni, sottraendosi a inconcludenti alibi, e che dia un'impostazione globale e interdisciplinare allo studio della violenza e del terrorismo per tentare di ottenere risposte plausibili. In effetti le recenti manifestazioni del terrorismo mostrano interessanti innovazioni e, pure ammantandosi di elaborate giustificazioni ideologiche, non riescono a formulare la propria strategia in maniera coerente. Pertanto, tenendo conto appunto delle vittime e del messaggio che da loro emerge, si può legittimamente sospettare che il terrorismo sia spesso guidato da "comandi a distanza" che gestiscono uomini e donne sempre in fuga, i quali senza un aiuto esterno non potrebbero coordinarsi e utilizzare un apparato logistico sofisticato. È difficile forse trovare le prove per l'esistenza dei cosiddetti "comandi a distanza", ma credo che anche questo aspetto vada affrontato, soprattutto per smascherare possibili collusioni e per sottrarre potenziali simpatizzanti che potrebbero svolgere un ruolo ambiguo di fiancheggiatori.

Per dare una testimonianza ed esprimere cordoglio per le vittime e per i loro parenti, occorre ribadire la responsabilità morale e penale di coloro che hanno provocato uccisioni indiscriminate di persone innocenti. In una visione legata alla prevenzione non si può però trascurare che attorno al terrorista esistono tante circostanze, quali la coesione della società, il sostegno alle vittime, l'autorevolezza dello Stato

e la situazione politica generale, condizioni tutte che incidono sulla possibilità che il terrorista passi o meno all'azione. Di conseguenza è necessario tentare di isolare e poi neutralizzare le sottoculture del rancore e dell'odio contrapponendo a queste quella cultura in cui la vittima assume il ruolo di attore sociale a cui va data solidarietà, ma soprattutto ascolto. Per rendere onore e per ricordare la vittime non bisogna distanziarsi da esse, ma occorre costantemente ricordare che i numerosi problemi che la vittima, con la sua inquietante presenza, tiene aperti sono costantemente da approfondire. Relegare l'intera questione nell'ambito delle istituzioni penali non deve rimanere un pretesto per trascurare gli altri problemi posti dalla vittima all'organizzazione sociale quando essa, contro ogni suo desiderio, entra in scena. Queste brevi notazioni per ricordare le vittime del terrore, quelle barbaramente uccise a Dacca e a Nizza, quelle cadute recentemente in Belgio, in Turchia e in Florida, ma anche tutte le vittime della criminalità, delle ingiustizie e dei soprusi.

In definitiva, alla vittimologia e ai vittimologi deve essere assegnato anche il compito di portare viva solidarietà a tutte le vittime. Questo atteggiamento dovrà essere esente da ogni forma di competizione, evitando che ognuno scelga i propri morti, affinché si sviluppino ricerche che forniscano contributi per risolvere o attenuare quei conflitti sociali da cui possono scaturire il terrore, le stragi e le diverse forme delle condotte criminose.

Perception des institutions de sécurité et de justice par les abidjanais

The Abidjanian perception of security and justice institutions

*Antoine Nassoua Okpo**

Riassunto

L'obiettivo di questo studio è quello di analizzare la percezione e la rappresentazione indotta delle istituzioni di sicurezza e giustizia ivoriane da parte degli abitanti di Abidjan. Le teorie della motivazione, in particolare quelle del contenuto motivazionale, sono state utilizzate per comprendere i giudizi espressi dagli abitanti di Abidjan. Un questionario e alcune interviste hanno consentito di raccogliere dati da cui emerge un'immagine negativa del sistema di sicurezza e di giustizia ivoriano, immagine che si è progressivamente sedimentata nella coscienza collettiva della popolazione. Questa svalutazione del sistema è motivata dalla differenti esperienze di insoddisfazione e da altre doglianze nei confronti del sistema e dei suoi operatori.

Résumé

Cette étude vise à connaître la perception et la représentation induite des institutions de sécurité et de justice ivoiriennes par les abidjanais. Les théories de la motivation, notamment celle du contenu motivationnel ont été utilisées pour comprendre le jugement des abidjanais. Un questionnaire et des entretiens ont permis de recueillir des données dont l'analyse relève une image négative du système de sécurité et de justice ivoirien qui s'est progressivement construite dans la conscience de la population. Cette dépréciation du système est motivée par les différentes expériences d'insatisfaction et autres griefs à l'endroit du système et de ses agents.

Abstract

This study aims at knowing the Abidjanian perception and the induced representation of Ivorian institutions of security and justice. We used theories of motivation, in particular the one concerning motivational content, in order to understand the Abidjanian judgments. Data from a questionnaire and some interviews have provided information that highlight a negative image among citizens of the Ivorian system of security and justice. This discrediting of the system is mainly the result of different dissatisfaction experiences and other complaints towards the system and its agents.

Key words: insecurity perception; Ivorian institutions of security and justice; theories of motivation; dissatisfaction experiences.

1. Introduction : quelques repères théoriques.

Les écrits portent très souvent sur les expériences vécues dans les institutions de sécurité et de justice et la construction de l'identité individuelle ou collective.

* Maître-Assistant, UFR Criminologie, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan, Côte d'Ivoire.

Selon Chaussebourg¹, l'identification et la condamnation de l'agresseur, la protection des victimes et l'empêchement de la reproduction de l'incident sont les attentes légitimes des victimes. Aussi, Lachambre² indique que la volonté de dénoncer le crime est liée à l'attente du public. Cette attente est l'imposition d'une peine proportionnelle au niveau de la désapprobation du public à l'égard du crime. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les plaignants et les victimes ne voient pas l'utilité de la dénonciation. Ces résultats sont également indiqués par Sidebottom³ pour qui de nombreuses victimes de criminalité n'informent pas la police. Et que cette décision de déclarer les violences subies est liée aux facteurs personnels de la victime, à l'événement de la criminalité et de la communauté plus large. Perreault et Brennan⁴ relèvent plusieurs raisons pour lesquelles une victime peut décider de signaler ou de ne pas signaler un incident à la police. Deux raisons sont beaucoup plus déterminantes selon les personnes interrogées. L'une tient au sens du devoir du citoyen et l'autre pour faire arrêter et punir l'auteur. Algava et Bèqu⁵ avaient

également souligné une double dimension de la plainte. Car la référence à Fassin⁶ quant à la souffrance générée par les attitudes ou comportements de discrimination, les amène à affirmer que la « plainte comporte, historiquement et sémantiquement une double dimension : l'une juridique, qui est l'exigence d'un droit ("porter plainte"), l'autre affective, qui est l'expression d'une souffrance ». Ces auteurs voient dans la plainte l'expression d'une souffrance qui déborde largement la dimension judiciaire. C'est pourquoi, elles indiquent que la déclaration d'un incident à la police tient davantage à des raisons propres au type de crime, puisque les victimes de crimes violents étaient plus susceptibles que les victimes de crimes contre les ménages de signaler l'incident à la police. Les premières réclamant la protection alors que les secondes souhaitant bénéficier de l'assurance ou d'une indemnité.

Si assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes par les autorités de police et judiciaires est purement formel et théorique, quelle est l'image que les abidjanais retiennent-ils de ces institutions ? Quels sont les comportements induits par la perception, la représentation subjective des abidjanais en ce qui concerne ces institutions ?

Selon Perreault et Brennan⁷, les canadiens sont généralement satisfaits de leur sécurité personnelle, tout comme le mentionnent

¹ Chaussebourg L., *Se déclarer victime : de l'atteinte subie au dépôt de plainte*, Infostat Justice, avril 2010, n°109, Ministère de la justice et des libertés, France.

² Lachambre S., *La théorie de la dénonciation : émergence et institutionnalisation en droit criminel*, Thèse soumise à la faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des exigences du programme de doctorat en criminologie. Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa, 2011.

³ Sidebottom A., « On the correlates of Reporting Assault to the Police in Malawi », *The British Journal of Criminology*, vol. 55, n. 2, 2015.

⁴ Perreault S., Brennan S., *La victimisation au Canada, 2009*, Centre Canadien de la statistique juridique, Statistics Canada-N°85-002X, 2010.

⁵ Algava E., Bèqu M., « Perception et vécu des comportements intolérants. Une analyse du modèle

«Relation aux autres» de l'enquête Histoire de vie », *Economie et statistique*, volume 393, n°1, 2006.

⁶ Fassin D., *The embodiment of inequality*, 2003, Document produit en version numérique, site web : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326443/>

⁷ Perreault S., Brennan S., *op. cit.*

également Killias et al.⁸; les suisses interrogés dans le cadre de leur étude sont globalement satisfaits du travail de la police. Et pour cette raison, la volonté de la victime à rapporter les infractions est moins influencée par l'image de la police. Cette précision est de taille puisque ces personnes victimes sont déjà satisfaites du travail de la police. Or, dans le cas de l'étude d'Abidjan, bien que l'échantillon ne soit pas représentatif, la population semble ne pas être satisfaite du travail des institutions de sécurité et de justice. Les abidjanais adoptent une solution de résignation quant au règlement de leur litige. L'opinion générale des victimes sur le système de justice résultant de leur insatisfaction entraîne selon elles, un sentiment d'insécurité générale et la crainte de leur sécurité personnelle. Ainsi, l'insatisfaction explique-t-elle la réticence quant au signalement de l'infraction subie par la grande majorité des victimes d'actes criminels à Abidjan? Si tel est le cas, quelle est l'image des institutions étatiques de sécurité et de justice retenue par la population abidjanaise? Une première réponse est obtenue avec Hill⁹ qui recherchait les conséquences psychologiques du processus de traumatisme à la police. Selon lui, « en agissant convenablement, le personnel du système de justice pénale peut avoir une influence positive sur les victimes. Car, pour les victimes, l'enquête et l'arrestation de l'infracteur sont des éléments positifs qui accroissent la

⁸ Killias M., Staubli S., Biberstein L., Bänziga M., Iadanza S., *Sondage au sujet des expériences et opinions sur la criminalité en Suisse. Analyse dans le cadre sondage national de victimisation 2011*, Institut de criminologie, Université Zürich, 2011.

⁹ Hill K. J., *Réaction des victimes au traumatisme et conséquences sur les interventions: étude et synthèse de la documentation*, Ministère de la Justice, Canada, 2003.

perception que la police a été utile». La référence faite à Norris et coll. amène Hill à conclure que « le fait de considérer que la police avait été utile réduisait l'aliénation de la victime ». Aucoin et Beauchamp¹⁰ rapportent que la perception du système de justice par les victimes est fonction de leur expérience avec le système judiciaire, car les victimes peuvent avoir des opinions différentes du système judiciaire que les non victimes. Et que la confiance et la perception de la victime à l'égard de l'efficacité du processus judiciaire peuvent être affectées en fonction de l'expérience de la victime. Ainsi, soutiennent-elles que la perception par les victimes de leur quartier, de leur sécurité personnelle de même que du système policier est affectée par leur expérience de la victimisation antérieure. Au total, le fait d'être victime d'un crime semble avoir un impact négatif sur la perception qu'a une personne de la police et de son efficacité.

Ainsi, la perception du système de justice est fonction de l'agissement du personnel du système et du système lui-même. La perception est dans ce cas déterminante pour appréhender les agissements des agents et du système en général. Comment la définir et que retenir pour l'évaluation du travail du système en général? Selon Sillamy¹¹, « la perception est une conduite psychologique complexe par laquelle un individu organise ses sensations et prend connaissance du réel. – La perception est un rapport du sujet à

¹⁰ Aucoin K., Beauchamp D., *Répercussion et conséquences de la victimisation*, ESG 2004. Statistique Canada-n°85-002-XIF au catalogue, vol. 27, n°1, 2008, Ottawa, Centre Canadien de Statistique Juridique.

¹¹ Sillamy N., *Dictionnaire de la psychologie*, Larousse, Evreux, 1976.

l'objet : celui-ci a ses caractéristiques propres, mais c'est avec ma subjectivité que je le perçois ; dans ma façon de l'appréhender se projettent ma manière d'être, ma façon de penser, modérée par mes expériences antérieures et le milieu socio-culturel auquel j'appartiens, et mes intérêts immédiats ». Dans cette perspective, le recours à Gimenez¹² apporte un éclairage quant à la perception qu'il considère comme la construction d'une signification. C'est-à-dire la représentation ou l'image de la population est en relation avec un fond qui fait référence à un idéal à atteindre et l'appréhension de cette substance; le travail des institutions de justice, est fonction de la croyance de cette population. Puisque selon Tremblay¹³, les institutions sont la forme concrète, immédiate, quotidienne de la vie sociale. Il en découle une image générale qui façonne la manière de voir, de penser et de se comporter de la population.

Selon Bansept¹⁴, une image de la police nationale française reste bonne, mais en déclin. Les appréciations concernant la police émises par les citoyens (population) sont très variées et mitigées. Ainsi, il existe une différence entre la bonne opinion des valeurs de la police et de sa conduite, entre la satisfaction de son activité et de sa capacité à intervenir rapidement. Les chercheurs, comme le public français, attestent que l'action de la police est efficace lorsque des

vies sont en danger. Néanmoins, les perceptions diffèrent en ce qui concerne la lutte quotidienne contre la délinquance. Les femmes particulièrement observent un laxisme dans le comportement, la manière d'être des fonctionnaires. Globalement, les populations reprochent aux agents de ne pas établir assez de contacts avec les citoyens. Un sentiment d'insatisfaction et de peur domine au sein de la population des quartiers sensibles. La police française est davantage perçue comme une force punitive plutôt que comme une force protectrice. Ce constat fait que les contextes locaux sont d'autant plus tendus entre les populations et les policiers que l'effort de prévention est faible, les liens inexistant, exclusivement limités aux contrôles d'identité. Dans cette perspective, il est fort probable qu'il existe une relation entre les agissements des agents de la police en particulier et des institutions en général, et l'image post-perceptive retenue de celles-ci par la population.

Algava et Bèque¹⁵ indiquent une part importante, au moins subjectivement, des assignations subies dans la construction de l'identité individuelle. Elles montrent à travers leur étude que les personnes ayant rapporté au moins un comportement négatif considèrent que cela a eu des conséquences parfois lourdes, sur leur vie, d'ordre matériel, professionnel, relationnel ou psychologique. Cependant, elles relativisent leur propos car nombreux sont ceux qui disent aussi en avoir tiré une source d'énergie supplémentaire. Cette identité construite est-elle à la base de la perception ? Une réponse à cette

¹² Gimenez M., *La psychologie de la perception*, Flammarion, 1997.

¹³ Tremblay R., *Vers une écologie humaine*, 1990. Document produit en version numérique, site web : <http://classiques.uqac.ca/>

¹⁴ Bansept C., *Prévention de la délinquance, mobilisation civile et recherche de la juste peine. Sécurité publique et relations police-population : passer d'une police d'ordre à une police au service du citoyen*. Rapport de mission du conseil national

des villes à Montréal du 28 septembre au 3 octobre 2008, Montréal, 2013.

¹⁵ Algava E., Bèque M., *op. cit.*

interrogation est obtenue avec Gimenez¹⁶ qui affirme que le sujet produit avec ses structures biologiques et psychologiques, à partir des expériences dont il dispose, un ensemble d'idées, de théories, de « lois de la nature » qui constituent son monde. Il ajoute que de ce point de vue, la perception est source d'expérience, donc de connaissance sur le monde. Ainsi, nous pouvons répondre par l'affirmative que l'identité construite avec ses subjectivités et ses expériences permet d'avoir une image globale de l'environnement de l'individu. Une autre réponse à l'interrogation cherchant à connaître le fondement de la perception peut provenir de la théorie de la motivation, notamment les théories du contenu motivationnel de Maslow et Herzberg¹⁷. En fait, les objectifs visés sont de connaître et de comprendre les explications de la représentation induite de la perception du système de sécurité et de justice ivoirien. Le recours à Thill¹⁸ indique une construction progressive de la motivation à la base du comportement. « La motivation est le terme utilisé pour décrire et expliquer les forces qui, chez un sportif d'exception comme chez tous les organismes (animaux ou humains), déclenchent le comportement, lui confèrent une orientation sélective, lui donnent une certaine intensité et persistance ». L'auteur veut montrer la manière dont une conduite est initiée et comment elle se développe au fil du temps. L'initiation et le développement d'une conduite nécessite la motivation, un but qui pousse à l'action. Thill

constate que « les différentes théories de la motivation analysent chacune l'un ou l'autre aspect du système motivationnel humain tels la formation des buts, le déclenchement des conduites, le processus de régulation et l'interruption de conduites ». Ce constat amène l'auteur à soutenir que ce processus général peut être décomposé en plusieurs étapes : les influences personnelles et sociales, la fixation des buts, l'impact sur l'environnement, l'évaluation de l'action entreprise et les attentes. Cette dernière étape correspond à des croyances relatives aux possibilités d'accès aux buts et résultent elles-mêmes des processus d'évaluation des conduites propres et celles d'autrui. C'est certainement pour tenir compte de ces attentes que Louart¹⁹ avance que « la théorie des attentes part du principe que les individus font d'abord un choix parmi les résultats supposés de certaines activités. En se basant sur leur intuition ou leur expérience passée, ils évaluent pour eux la possibilité d'obtenir des résultats souhaités en ayant la conduite appropriée ». Les activités ici, sont les attributions et les fonctions des agents du système de sécurité et de justice ivoirien. Les résultats supposés de ces activités sont les attentes légitimes des victimes, des usagers et de la population entière. En se basant sur leur expérience passée ou celle des proches, la population évaluée pour elle, les résultats de l'imposition de peines sévères pouvant et devant exprimer la désapprobation de la société à

¹⁶ Gimenez M., *op. cit.*

¹⁷ Louart P., « Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel », *Les Cahiers de la Recherche* CLAREE, IAE-USTL, 2003.

¹⁸ Thill E., « La motivation. Une construction progressive », *Hors-série*, n°19, Décembre 1997/ Janvier 1998.

¹⁹ Louart P., « Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel », *Les Cahiers de la Recherche* CLAREE, IAE-USTL, 2003.

l'égard du crime²⁰. Il s'agit là d'un système qui assure la sécurité et la défense des individus, ainsi que la protection des biens. De ce qui précède, nous pouvons affirmer avec Louart²¹ que « l'action raisonnée suppose que pour expliquer un comportement, on doit tenir compte de l'attitude de son auteur, mais aussi de normes subjectives interférant avec ses choix ». L'attitude des agents du système de sécurité et de justice influencerait alors directement la représentation du système en général. Pour l'auteur, les agents « n'agissent donc pas uniquement pour obtenir des avantages personnels. Ils participent à l'action collective pour disposer d'un cercle permanent de reconnaissance qui partage leurs valeurs, rend constante leur image d'eux-mêmes et contribue à rendre commune leur définition et la réalité ».

Une étude d'un échantillon non représentatif, mais avec des données qualitatives Okpo²², montre que 38 % des individus victimes d'infractions pénales portent plainte pour réclamer plus de sécurité des biens et des personnes ; alors que 62 % des victimes de ce même échantillon ne font pas de déclaration de l'incident aux autorités compétentes à régler les litiges entre les particuliers. Comment celles-ci règlent-elles l'incident subi? Quelles sont les motivations d'une telle attitude? Les modes de résolution des victimisations subies non portées

à la connaissance d'une autorité, selon cette étude, se résument d'une part, en laisser tomber sans que l'affaire ne soit résolue soit 80 % des victimes qui ne déclarent pas l'incident, et d'autre part, en règlement à l'amiable 20 % de ces victimes qui ne signalent pas l'infraction. Les facteurs motivationnels de cette attitude des victimes sont de trois ordres : le manque de temps, la croyance religieuse et surtout, le manque de confiance aux autorités de sécurité et de justice. Les attentes de celles-ci n'étant pas satisfaites, elles voient la protection des biens et des personnes par les agents de ces institutions comme une grande illusion. Car dans l'imaginaire de la population, lorsqu'un individu a subi une infraction, les agents des institutions de sécurité et de justice doivent retrouver l'infacteur et le punir. Ainsi, les victimes et même toute la population pourront sentir et avoir l'impression de bénéficier de plus de sécurité, de protection de la part des autorités compétentes. Cependant, cet espoir reste une vue de l'esprit. Or, comme le relève Malinowski, les institutions sociales sont les réponses collectives à des besoins humains fondamentaux. Et le besoin de sécurité des biens et des personnes, donc le besoin de quiétude est une composante de ces besoins fondamentaux.

Quelle est l'expérience des institutions de sécurité et de justice dont dispose la population abidjanaise? Quelle est l'image ou la représentation des institutions ivoiriennes retenue par la population? Qu'est-ce qui motive une telle représentation? Ou encore, existe-il une relation entre l'expérience vécue dans ces institutions et la perception que les abidjanais ont de celles-ci? Cette étude se propose

²⁰ Lachambre S., *La théorie de la dénonciation : émergence et institutionnalisation en droit criminel*, Thèse soumise à la faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des exigences du programme de doctorat en criminologie. Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa, 2011.

²¹ Louart P., *op. cit.*

²² Okpo N. A., « Les plaintes en matière criminelle à Abidjan », *Revue Internationale de Criminologie*

et de Police Technique et Scientifique, Vol. LXVIII,

d'apporter quelques éléments de réponse à ce questionnement à travers trois objectifs.

- Montrer les expériences vécues par les abidjanais dans les institutions de sécurité et de justice.
- Indiquer la perception des abidjanais de leurs institutions de sécurité et de justice
- Exposer la relation existant entre les expériences dont disposent les abidjanais et la perception de ceux-ci des institutions de sécurité et de justice.

Une hypothèse a conduit cette recherche. Les expériences d'insécurité au quotidien, d'insatisfaction d'assistance pour la protection des biens et des personnes des abidjanais expliquent l'image négative qu'ils retiennent de leur institutions de sécurité et de justice.

Les sujets de cette étude sont tous des résidents du district d'Abidjan, issus de toutes les catégories sociales, des deux sexes, et âgés de 20 ans et plus. Il s'agit de cent-sept (107) individus rencontrés dans divers lieux pour échanger sur leur perception et leur représentation des institutions de sécurité et de justice ivoiriennes. 39 personnes de sexe féminin et 68 de sexe masculin, tous de niveau d'études variables : deux non scolarisés, deux de niveau d'étude primaire, vingt-deux (22) de niveau secondaire et quatre-vingt-et-un (81) de niveau supérieur. Deux personnes sont sans emploi, quatre sont des planteurs, quarante-deux (42) étudiants, quatorze individus exerçant dans le secteur informel et quarante-un (41) autres sont des fonctionnaires et salariés du secteur privé.

Le recueil des données de cette étude a nécessité l'administration d'un questionnaire de vingt-et-

2015.

une questions qui ont orienté les échanges et les entretiens avec les cent-sept (107) personnes rencontrées au cours de l'enquête. Au cours du mois de novembre 2015, certains étudiants et nous même, après exposé des objectifs et la compréhension des questions, sommes rendus dans les rues d'Abidjan, dans les domiciles, dans les administrations publiques et privées pour échanger avec la population. La volonté d'exprimer leur mécontentement (qu'ils expriment d'ailleurs à chaque occasion de dénonciation des victimisations, quand ils sont dans ces institutions) a fait accepter volontiers de participer à l'enquête. Il n'y a donc pas eu assez de difficulté au cours de l'administration du questionnaire et des entretiens, à part celles qui feignaient ne pas avoir le temps pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. La méthode quantitative a permis de faire le traitement statistique des données recueillies et la méthode qualitative a servi à l'analyse qualitative des discours, des échanges afin de comprendre les différentes perceptions et de saisir les représentations qui paraissent les éléments observables de la perception. Il faut d'emblée signaler que les interventions des répondants se sont beaucoup appuyées sur la culture d'origine des uns et des autres.

2. Résultats.

Victimes	Nombre de personnes		
	Femmes	Hommes	Total
Oui	33	48	81
Non	6	20	26
Total	39	68	107

Tableau n°1 : *Victimisations des personnes rencontrées*

Au cours de l'enquête, nous avons rencontré cent sept (107) personnes dont trente-neuf (39) de sexe féminin et soixante-huit (68) de sexe masculin. Trente-trois (33) personnes de sexe féminin et quarante-huit (48) de sexe masculin ont été victimes d'au moins une infraction durant ces douze derniers mois. Six (6)

personnes de sexe féminin et vingt (20) de sexe masculin n'ont pas été victimes. Au total, quatre-vingt-et-une (81) personnes sur les cent sept (107), soit 76 % de l'échantillon ont été victimes et vingt six (26) sur 107, soit 24 % de l'échantillon n'ont pas été victimisés.

Déclaration de l'incident	Nombre de personnes			
	Féminin	Masculin	Total	%
Oui	12	22	34	42
Non	21	26	47	58
Total	33	48	81	100

Tableau n°2 : *Déclaration de l'incident*

Des 81 victimes, 34 soit 42 % ont fait la déclaration de l'incident subi et 47 soit 58 % n'ont pas pu faire de déclaration à une quelconque autorité. Il y a 12, soit 15 % des personnes de sexe féminin et 22, soit 27 % des

personnes de sexe masculin qui déclarent l'incident vécu. 58 % des individus victimes de l'échantillon ne dénoncent pas leurs victimisations.

Déclaration	Nombre			Résolution		
	Féminin	Masculin	%	Oui	Non	Total
Oui	12	22	42	13	21	34
Non	21	26	58	15	32	47
Total	33	48	100	28	53	81

Tableau n°3 : *Déclaration et résolution de l'incident*

Pour les 34 personnes sur 81 de l'échantillon ayant déclaré l'incident à une autorité quelconque, leur sécurité et leur protection, ainsi que leur défense en cas d'attaque extérieure ou d'une agression sont les missions des institutions de sécurité et de justice. D'ailleurs, voici le résumé des échanges que nous avons eus avec

elles, rendant compte de leur espoir de vivre une vie paisible en présence de ces institutions.

« J'ai déclaré l'incident pour que l'auteur soit arrêté et que justice soit rendue ». « J'ai déclaré l'incident pour assurer ma sécurité et recevoir mon dû ». « J'ai déclaré l'incident car je pense que les policiers peuvent le régler ». « Si j'ai déclaré l'incident, c'est parce que cela me fait mal

et je voudrais que la police me défende pour me faire justice ». « J'ai déclaré l'incident parce que depuis tout le temps que nous connaissons ce monsieur, il a la réputation d'être un grand voleur. Nous voudrions que la police nous aide à retrouver la quiétude, car c'est un véritable calvaire, une terreur que nous vivons avec lui ». « J'ai déclaré l'incident à la police parce que j'avais confiance en elle et surtout, c'est parce que les policiers sont tenus de me protéger et de me rendre justice en cas d'injustice subie ». « Je déclare l'incident en vue des poursuites judiciaires et avoir gain de cause ». « C'est pour punir le voleur et retrouver mes biens. Aussi, j'estime que la police est l'institution habilitée à rendre justice et à régler les éventuels litiges ». « J'ai déclaré l'incident à la police et à la gendarmerie dans l'espoir d'avoir une suite favorable. Que les auteurs soient appréhendés et que justice soit faite ». « Je suis allé à la police déclarer l'infraction du fait de l'importance des pertes. C'est donc dans l'espoir que mon dû soit rendu ». « J'ai déclaré l'incident parce que j'ai été deux fois victime et je me suis toujours dit qu'une infraction vaut la peine d'être dénoncée malgré la réticence de certains proches qui disent ne pas faire confiance à la police ». « J'ai été gravement blessé et j'ai perdu beaucoup d'argent. Je me dis alors qu'en déclarant les agressions aux autorités compétentes, elles peuvent multiplier les actions de protection des biens et des personnes ».

Ainsi, pour de telles personnes qui croient en l'efficacité des institutions de sécurité et espèrent retrouver la tranquillité en leur présence, elles ne peuvent que leur rendre compte des différentes mésaventures subies.

Cependant, 13 personnes, soit 38 % des répondants ayant déclaré l'incident et donc 16 % des victimes ont pu avoir satisfaction. Alors que 21, soit 62 % de celles qui ont déclaré l'infraction correspondant à 26 % des victimes disent être toujours dans l'attente et affirment alors que leur

incident n'a pas été réglé. *« Je suis toujours en attente. La police me fait savoir que l'enquête suit son cours ».*

15 victimes n'ayant pas déclaré leur incident avancent que leur litige a été réglé. La vengeance, le règlement à l'amiable et le pardon ou ne pas régler ou tout simplement laisser tomber sans règlement sont les trois modes de règlement qui nous ont été présentés. Trois personnes, notamment des commerçants ont usé de violences en mettant en place des groupes d'autodéfense. *« L'incident a été réglé par la mise sur pied d'un groupe de jeunes vigiles pour les commerçants afin d'exercer leurs activités dans la quiétude ».*

Deux personnes dont une comptable et une personne exerçant dans le secteur informel affirment avoir pardonné. *« J'ai pardonné et que son malheur ne parte pas de moi ».* Les dix autres ont réglé leur incident à l'amiable. *« L'incident a été réglé de façon pacifique en partant voir le chef du fumoir de Yao sébi, sous quartier de Yopougon ».* *« L'incident a été réglé à l'amiable, par arrangement ».*

Au total, des personnes qui ont déclaré l'incident, 16 % des victimes ont pu trouver satisfaction alors que 26 % ont été insatisfaits, quant au règlement de l'incident vécu. 18,5 % des victimes résolvent elles-mêmes leur litige soit par la vengeance, le règlement à l'amiable ou le pardon, soit en laissant tomber. 39,5 % ne déclarent pas l'infraction et également ne prennent aucune initiative pour solutionner cette infraction subie. Les répondants sont au nombre de 47, soit 58 % des victimes ne déclarant pas l'incident.

Au regard des résultats en notre possession, nous pouvons affirmer que seulement 13 victimisations soit 16 % ont été résolues par les institutions de sécurité et de justice. 68

infractions, soit 84 % n'ont pu être réglées soit pour leur non dénonciation, soit par la complexité du litige ou l'inefficacité des institutions ou encore leur non prise en compte par ces institutions compétentes.

En voici quelques témoignages des personnes rencontrées. « *Je n'ai pas déclaré l'incident à cause des différentes expériences d'insatisfaction. Elles m'ont montré que ces affaires étaient toujours classées sans suite* ». « *Je n'ai pas déclaré l'incident car je pense que cela n'aboutira pas et pour éviter les longues démarches sans suite* ». « *Ma déclaration ne sert à rien puisqu'ils me demanderont de l'argent et ils ne pourront pas mener d'enquête. Je vois alors en ces démarches, une perte de temps* ». « *Je n'ai pas déclaré l'infraction. J'ai préféré garder le silence parce qu'à mon sens, il n'y aurait pas d'issue favorable. Je serais même gêné et découragé par les nombreuses lenteurs administratives injustifiées* ». « *Je n'ai pas fait de déclaration parce que j'étais dans l'obligation de ne pas le faire. Je pense même que cela n'apporterait pas de solution à mon problème* ». « *Je n'ai pas fait de déclaration de l'incident car j'estimais qu'il n'était pas aussi grave que cela, c'était juste un portable téléphone qui m'a été volé. L'objet m'importait peu par rapport à ma vie quelque soit son prix* ». « *Je n'ai pas signalé l'incident car à mon avis, les institutions de sécurité et de justice sont corrompues et sont souvent inefficaces avec des procédures longues et interminables qui prennent suffisamment de temps et d'argent inutilement* ». « *Je n'ai pas dénoncé l'incident parce que généralement, lorsqu'on informe la police qu'on est victime d'infraction, il n'y a jamais de carburant pour aller sur les lieux* ». « *Je n'ai pas dénoncé l'incident parce que les autorités policières n'interviennent pas pour les infractions comme l'agression. Elles me demanderont de mettre la main sur l'agresseur et de venir avec lui pour qu'elles commencent leurs longues procédures* ».

Ces témoignages nous amènent à tenir compte des différentes expériences des uns et des autres dans les institutions chargées de la sécurité et de la défense des citoyens.

3. Expériences vécues au sein des institutions de sécurité et de justice.

Nous avons dénombré 69 personnes, soit 64,5 % de l'échantillon qui se sont rendues dans une institution de sécurité ou de justice pour l'insécurité vécue ou dont elles ont été des témoins ou subies par un proche. Trois grands groupes se dégagent de ces caractéristiques : 14 non victimes, proches d'une victime ou témoins d'insécurité. 21 victimes qui n'ont pas fait de déclaration mais qui se sont déjà rendues dans une institution de sécurité. 34 victimes qui ont eu à faire une dénonciation de leur victimisation. Pour les non victimes qui ont accompagné des proches ou qui sont allées dans une institution de sécurité ou de justice pour témoigner, l'accueil est bon pour 4 personnes. Moyennement bon pour 4 autres personnes et passable ou pas du tout satisfaisant ou même négligeant pour 6 personnes. « *Je trouve l'accueil et le comportement bon puisque chacun a eu à expliquer de quoi il était question* ». « *L'accueil était bien parce que les agents ne m'ont pas brutalisé. Ils m'ont posé des questions qui m'ont permis de dire ma part de vérité sur les faits* ». « *L'accueil est négligeant et pas satisfaisant car lorsque nous sommes arrivés, en voyant la victime en pleurs avec les blessures, les agents nous ont même rejetés en nous demandant de prendre tout notre temps pour pleurer et après avoir vidé toute larme du corps, nous allons nous rendre dans un hôpital afin de soigner les blessures et seulement après revenir dans une institution pour porter plainte. Il faut souligner que tout ce discours*

a été tenu sous un air moqueur, dédaigneux au moment où l'agresseur nous narguait ».

Le jugement porté sur l'accueil et le comportement des agents des institutions de sécurité et/ou de justice par les victimes qui n'ont pas signalé leur victimisation, mais qui se sont déjà rendues dans une institution part de quelques fois courtois au comportement d'intimidation, de frustration, en passant par le désintéressement ou le mauvais accueil et comportement. « *Je trouve que l'accueil des agents est un accueil de légèreté, de désintéressement. Ils ont un comportement d'intimidation qui m'a finalement frustré* ». « *Je trouve que l'accueil et le comportement des agents sont mauvais. Ils n'ont aucune considération pour l'homme. Ils pensent toujours à l'argent puisque l'idée de corruption prend toujours le dessus* ». « *L'accueil n'est pas du tout chaleureux. Il n'est pas à la mesure de nos attentes, ils sont très mauvais* ». « *L'accueil et le comportement sont parfois courtois, mais pas toujours. Les agents ne sont pas prompts lorsqu'ils sont sollicités* ».

Le dernier groupe des personnes rencontrées qui ont porté un jugement sur l'accueil et le comportement des agents des institutions de sécurité et de justice est celui des victimes ayant déclaré leur infraction. Ce groupe peut être subdivisé en deux sous groupes ; celui des personnes qualifiant l'accueil et le comportement de bon, de satisfaisant. Elles sont au nombre de 11 dont trois de sexe féminin et huit de sexe masculin. « *L'accueil est bien et le comportement satisfaisant* ». « *L'accueil est acceptable, bienséant. Certains sont exemplaires, d'autres non et le comportement est bien, courtois* ». « *Un bon accueil, mais le comportement n'est pas trop plaisant, cependant, acceptable tout de même* ».

Le deuxième sous groupe est celui des personnes jugeant l'accueil de mauvais et le comportement

hautin, agressif, peu courtois. Il est composé de 9 individus de sexe féminin et 23 de sexe masculin. « *L'accueil est moyen et le comportement hautin, peu courtois* ». « *L'accueil est froid et le comportement distant, agressif dans le verbe, peu agréable* ». « *Mon jugement est qu'à la police, c'est un véritable bordel, à la gendarmerie, c'est un peu bon. Le comportement est difficile à qualifier mais ce n'est pas encourageant* ». « *Les plaignants ne sont pas toujours bien accueillis et ils relâchent le coupable dans bien des cas, malgré l'existence de preuves* ». « *L'accueil est médiocre et le comportement anormal, victimisant, culpabilisant* ». « *L'accueil est un peu perplexe je l'avoue, pas trop rassurant. Pour le comportement, il faut dire que c'est apparemment la routine chez eux, ils ne sont pas trop pressés* ». « *Les agents ont un très mauvais accueil et un mauvais comportement* ». « *Les agents ont un mauvais accueil. Le comportement est la tendance à rejeter la faute sur la victime* ».

Au total, 8 personnes sur les 14 non victimes et 11 des victimes ayant fait une déclaration, soit 27,5 % trouvent l'accueil et le comportement dans les institutions de sécurité et de justice bons, satisfaisants alors que 72,5 % des personnes qui se sont rendues dans une institution de sécurité qualifient l'accueil et le comportement de mauvais, de frustrant et désagréables. A partir de ce qui précède, nous avons jugé opportun d'avoir une idée de la perception des abidjanais de ces institutions.

4. Perception des abidjanais des institutions de sécurité et de justice.

A l'interrogation de savoir si le répondant connaît les attributions et les fonctions des agents de sécurité et de justice, 45 individus soit 42 % disent ne pas connaître les attributions et fonctions des agents. 62, soit 58 % de

l'échantillon affirment connaître ces attributions et fonctions. A la suite de l'idée générale sur la connaissance des attributions et des fonctions des agents de sécurité et de justice, nous avons demandé au répondant d'apprécier le travail ou

les services de ces agents. Trois différentes appréciations se dégagent des réponses données ; satisfaisant, peu satisfaisant et pas du tout satisfaisant. Le tableau suivant résume les réponses.

Appréciation du travail des agents	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas du tout satisfaisant
Non victimes ne s'étant jamais rendues dans une institution de sécurité ou de justice	3	4	5
Non victimes s'étant rendues dans une institution de sécurité, témoins	4	10	0
Victimes non déclarant et ne s'étant jamais rendues dans une institution de sécurité	0	20	6
Victimes n'ayant pas fait de déclaration	7	7	7
Victimes ayant fait une dénonciation	4	22	8
Total	18	63	26
Pourcentage	17	59	24

Tableau n°4 : *Appréciation du travail des agents*

18 personnes soit 17 % de l'échantillon trouvent le travail des agents des institutions de sécurité et de justice satisfaisant. 63, soit 59 % l'apprécient de peu satisfaisant et 26, soit 24 % de l'échantillon le déprécient en le qualifiant de pas du tout satisfaisant.

Pourquoi de telles appréciations ? Pour comprendre et suivre la logique de leur jugement, nous avons reparti les répondants en cinq groupes.

Le groupe des non victimes qui ne se sont jamais rendues dans une institution de sécurité ou de justice, trios apprécient positivement le travail des agents. « *Le travail des agents est satisfaisant parce qu'ils font leur boulot malgré tout* ».

Pour ceux du même groupe qui pensent que le travail des agents est peu satisfaisant ressortent

les facteurs tels que trop de rackets, trop de corruptions, la lenteur du service, les agents ont les mains liées, ils ne sont jamais libres pour recevoir. « *Je suis peu satisfait de leur travail parce que dans cette corporation, il y a trop de corruption* ».

Pour le groupe des non victimes qui ont soit accompagné un parent, soit sont témoins, 4 personnes trouvent le service satisfaisant et dix le qualifient de peu satisfaisant. « *Je suis satisfait du travail des agents. Cependant, le service est lent et on a l'impression que les agents ne sont jamais libres pour recevoir les usagers* ». « *Je suis peu satisfait du travail des agents. Une telle appréciation parce que ceux-ci focalisent leur attention sur la connaissance et les financiers* ». « *Je suis peu satisfait du travail des agents parce qu'ils ne répondent pas à mon attente. Une telle appréciation se justifie par l'appât du gain facile et la lenteur dans*

l'exécution de leur boulot ». « *Je suis peu satisfait car très souvent, c'est celui qui porte plainte qui a raison* ».

Pour les victimes n'ayant pas fait de déclaration et ne s'étant jamais rendues dans une institution de sécurité ou de justice au nombre de 26, elles ont appris des dires des amis ou de proches que le travail des agents est soit peu satisfaisant, soit pas du tout satisfaisant. « *On entend autour de nous dire qu'il y a trop de légèreté dans leur comportement. C'est pourquoi je dis je suis peu satisfait* ». « *Je suis peu satisfait de leur travail parce que les agents de sécurité n'œuvrent plus pour le bonheur et la quiétude de la population* ». « *Je suis peu satisfaite du travail des agents car ils sont trop corrompus et ils reçoivent mal les usagers* ». « *Je suis peu satisfaite parce que les agents font ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens dont ils disposent* ». « *Je suis peu satisfaite à cause du témoignage qu'on reçoit qui ne fait pas leur éloge. Ils ne mènent pas les enquêtes comme il se doit* ». « *Je suis peu satisfait parce que nous sommes dans un pays de non droit où sévit la corruption et beaucoup d'affaires restent sans solution pour l'ensemble de la population. Les institutions pour moi, n'ont pas les pleins pouvoirs et sont souvent corrompues* ». « *Je ne suis pas du tout satisfait du travail des agents parce qu'ils ignorent la règle 'nul n'est au-dessus de la loi'. Cette règle n'est pas respectée et chacun s'attribue des pouvoirs à son gré* ». « *Je ne suis pas du tout satisfait parce que dans l'ensemble, nous subissons toujours les mauvais coups parfois même de ceux sur qui nous comptons pour notre sécurité* ».

Pour les victimes n'ayant pas fait de déclaration, mais qui se sont déjà rendues dans une institution de sécurité ou de justice, au nombre de 21, sept sont satisfaites, sept autres sont peu satisfaites et enfin, sept ne sont pas du tout satisfaites. « *Je suis satisfait du travail des agents parce que le plus souvent, excepté l'accueil, j'ai la satisfaction. Ceux-ci jouent leurs rôles de loyauté et de partialité. Ils*

nous aident sur certains plans. Cependant beaucoup reste à revoir ». « *Je suis peu satisfaite du travail des agents car ils amènent l'individu ou le plaignant à leur fournir toutes les informations et ils ne font pas d'enquête* ». « *Je suis peu satisfait du travail des agents parce que cela fait plus de trois ans ceux-ci n'arrivent pas à démanteler le réseau des agresseurs en bordure des voies du quartier Yao séhi non loin du 16^{ème} arrondissement de police de Yopougon. Ceci me laisse voir l'insuffisance et l'inefficacité de leur travail* ». « *Je ne suis pas du tout satisfait du travail des agents parce qu'ils n'ont aucun respect des usagers alors qu'ils veulent le respect et ils abusent de leur autorité. Ils ne répondent pas à temps quand on a besoin d'eux et ils sont corrompus* ».

Pour les victimes ayant déclaré l'infraction subie, au nombre de trente-quatre, 4 sont satisfaites, 22 sont peu satisfaites et huit pas du tout satisfaites. « *Je suis satisfait, seulement que le service est lent et les agents ne sont jamais libres. Ils ont les moyens de lutte contre les actes délictueux et ils sont disponibles pour la population* ». « *Je suis peu satisfait parce qu'on ne voit pas de réels résultats. Ils nous répondent toujours, l'enquête suit son cours. Voilà ma seconde infraction, le coupable n'a pas pu être identifié ni arrêté* ». « *Je suis peu satisfait parce que les agents sont incompetents et corrompus. Ils préfèrent se laisser corrompre la plupart du temps par les criminels. Ils ne tranchent pas véritablement les litiges et sont au pas de ceux qui sont fortunés. Souvent le plaignant et le mis en cause sont dans l'obligation d'une entente pour un règlement à l'amiable* ». « *Je suis peu satisfait parce que je pense qu'il y a absence de conscience professionnelle de leur part. Il y a abus de pouvoir et corruption* ». « *Je suis peu satisfait à cause de la lenteur et du non aboutissement des enquêtes. Ce qui peut s'expliquer par une formation insuffisante et de peu de moyens pour satisfaire la population* ». « *Je suis peu satisfait parce que les agents de police que j'ai rencontré n'ont pas écouté mes préoccupations. Ils sont*

parfois négligents et corrompus. Les soucis portés à leur connaissance restent sans solution concrète ». « Je ne suis pas du tout satisfaite du travail des agents parce que pour régler un problème, souvent le plaignant dépense suffisamment d'argent et puis vers la fin, ce n'est pas trop ça. Ce dernier n'obtient pas gain de cause. Aussi, ceux-là même qui sont chargés d'appliquer la justice, font subir l'injustice au sein même de l'institution de sécurité et/ou de justice. Bien qu'autorités compétentes, elles ne résolvent jamais les soucis des usagers qui les sollicitent ».

Dans le même ordre d'idée, nous avons demandé aux personnes de l'échantillon de dire si oui ou non les agents répondent favorablement lorsque leurs services sont sollicités.

Selon 34 personnes, soit 32 % de l'échantillon, lorsque les services de sécurité sont sollicités, les agents répondent favorablement. Quant à 73 personnes, soit 68 % de l'échantillon, les agents ne répondent pas favorablement. Cette réponse négative que donnent les agents aux sollicitations de la population est un indicateur de l'appréciation générale des services des agents des institutions de sécurité et de justice. En effet, l'interrogation qui cherchait à connaître l'image retenue par le répondant du travail des agents donne les indications suivantes : 16 personnes, soit 15 % gardent une image pas du tout bonne du travail des agents. 72 répondants, soit 67 % de l'échantillon retiennent une image peu bonne et 19 personnes soit 18 % intériorisent une bonne image du travail des agents de sécurité et de justice.

Quelles explications les individus donnent-ils dans chaque série d'image retenue ?

Pour les 18 % qui gardent une bonne image du travail des agents, les justificatifs peuvent se résumer aux propos tels, « je retiens une bonne image

du travail de ces agents parce qu'ils veillent sur notre sécurité et celle de nos biens et c'est vraiment pas facile ». « Ils font leur travail, mais parfois ils ont beaucoup de cas à traiter. C'est ce qui fait que le service est lent et donne l'impression qu'ils ne font souvent pas leur travail ». « Malgré la situation, économique et financière du pays, ces agents donnent le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire la population ». « Je retiens une image bonne et non pas très bonne à cause quelques déceptions. Ces agents sont peu disponibles, le service est lent et il existe la corruption en leur sein ». « Pour moi planteur, les agents réagissent aux préoccupations de la population »'. Pour la grande majorité, 67 % qui retient une image peu bonne soutient que « le travail ne se fait pas comme il se devait. Les agents ne font pas correctement leur travail, puisqu'en tant qu'agents de loi, ils devaient s'impliquer à fond et il y a trop de racket ». « Ils attendent toujours quelque chose de nous avant de faire leur travail pour lequel la nation les emploie et les paie ». « Je retiens une image peu bonne parce que les agents répondent difficilement et tardivement aux sollicitations. Leur rendement est donc insuffisant. Ils ne sont pas réguliers sur le terrain. On les voit par coup d'éclat lorsqu'ils veulent montrer leur existence dans les moments où la grande criminalité est observable un peu partout ». « Cette image est peu bonne pour ne pas dire pas bonne, car on a l'impression que les agents travaillent par contraintes. Ils ne rassurent pas vraiment la population, le travail est fait avec beaucoup de légèreté. Les seuls moments où ils donnent l'impression de travailler, c'est quand il y a des dessous de tables. Vous voyez, moi un sans emploi, que vais-je chercher à la police ou à la gendarmerie ? J'ai été victime et je ne suis pas allé dénoncer l'infraction et je n'irai jamais là-bas. D'ailleurs, j'ai préféré garder le silence par simple gêne. J'ai laissé tomber, je préfère rester chez moi que d'aller m'humilier ». « L'image est peu bonne il faut le dire. Aucun effort dans la résolution des litiges et autres

infractions. Il y a d'abord un mauvais accueil. Ensuite, leur comportement de corrompus, de racketteurs font qu'ils sont inefficaces. Enfin, je me dis qu'ils sont mal formés et n'ont pas la qualification requise pour ce travail. Je dirais une image pas du tout bonne, mais quelques rares agents émergent du lot, c'est pourquoi je dis peu bonne ». « Je garde une image peu bonne du travail des agents parce qu'ils s'intéressent peu aux demandes, aux sollicitations de la population. On a l'impression qu'ils ne sont pas intéressés par leur boulot. Pour moi, ils ont reçu une mauvaise formation et ils font une mauvaise utilisation du matériel de sécurité disponible ». « Je retiens une image peu bonne du travail des agents de sécurité parce qu'il y a trop de magouilles, de lenteur pour favoriser la magouille, et ces agents sont en général peu attentifs aux préoccupations des populations. Ils abusent leur autorité ». « Je retiens une image peu bonne du travail des agents de sécurité. En tant que activiste des droits de l'homme, apprendre ou être témoins des actes tels que les agents demandent indirectement des pots de vin pour suivre certains dossiers, cela est écœurant. On se dit qu'il y a absence de conscience professionnelle ». « J'ai une image peu bonne parce que j'attends beaucoup plus d'eux. Qu'ils soient plus prompts, persévérants et efficaces. Que le service ne soit pas payant, qu'ils arrêtent la corruption. La lenteur fait que les résultats sont peu satisfaisants. Aussi, beaucoup font la politique maintenant. Il faut connaître quelqu'un au sein des institutions, si non, l'affaire trainera pendant longtemps. L'argent à tout gâté et les agents ne sont pas motivés à défendre la cause de la population ».

Pour ceux qui ont gardé une image pas du tout bonne, ils retiennent également la lenteur du service, la corruption, l'abus du pouvoir d'autorité compétente, l'insouciance de la gravité de l'incident et de l'absence de la conscience professionnelle, des agents qui ne s'investissent pas sérieusement dans leur travail.

Cette image négative du travail des agents des institutions de sécurité et ou de justice se répercute sur l'image du système de sécurité et de justice en général. Car l'interrogation qui cherchait à connaître le lien entre l'image que le répondant retient du travail des agents ; les expériences au sein des institutions, les réponses négatives aux sollicitations, et sa perception de ce travail et du système en général, donne des indications suivantes : 17 personnes, soit 16 % garde une image pas du tout bonne du système. 66 soit 62 % retiennent une image peu bonne du système. Seulement 22, soit 20 % pensent que le système est bon et 2 % le trouvent très bon. Au total, 78 % de l'échantillon n'ont pas une bonne image du système de sécurité et de justice ivoirien et 22 % disent avoir une bonne image du système.

Pour l'homme d'affaires, de niveau secondaire, *« l'image est très bonne parce que le système permet d'éviter des inconduites, des déviations sociales »*. Un comptable de niveau supérieur qui retient une bonne image du système, a tout de même un avis mitigé puisque selon lui, *« l'image est bonne pour la sécurité et moins bonne pour la justice où il faut avoir des moyens financiers pour aller au terme de son affaire en justice »*. L'activiste des droits de l'homme de niveau supérieur garde une bonne image du système puisqu'il avance que *« le système en lui-même est bon. Cependant, les agents ne travaillent pas selon les règles de déontologie »*.

78 % de l'échantillon déprécie le système en affirmant qu'il n'a pas une bonne audience auprès de la population et cette image négative ressort les facteurs comme le favoritisme, la corruption, l'achat des services publics, la partialité, la faiblesse du système qui est à la solde des politiques et des hommes nantis etc.

Un opérateur économique trouvant le système négatif avance « *notre système avait déjà du plomb dans l'aile avant 2010, mais maintenant, elle n'existe que de nom* ». Un étudiant retenant une mauvaise image du système accuse. « *Le système n'est pas bon à cause de l'indisponibilité des agents qui l'animent et cela n'encourage pas la population à recourir à ses services. L'accueil et le comportement des agents sont responsables de l'image négative du système de sécurité et de justice* ». Un autre étudiant et une commerçante ajoutent. « *Notre justice a les mains liées. La police travaillant dans des conditions difficiles avec peu de moyens, les agents font payer les services publics à la population. Les gouvernants ne font pas suffisamment pour les jeunes et le système est beaucoup basé sur la répression plutôt que la prévention qui devrait se baser sur une politique globale de sécurité* ». Pour un planteur, un opticien et un enseignant du supérieur, « *les lois sont votées, mais très peu sont appliquées sur le terrain à cause de la corruption et du manque de responsabilité des agents. Autrement, le système réagit aux préoccupations de la population par le vote des lois, mais hélas* ».

Lorsque nous avons demandé au répondant d'établir un lien entre sa manière de voir le système et ses agents et sa représentation générale du système, les différentes expériences vécues dans ces institutions ont orienté les réponses des personnes rencontrées. 86 personnes, soit 80 % donnent une réponse affirmative alors que 21, soit 20 % disent que les différentes expériences dans ces institutions n'ont pas de lien avec leur représentation du système. Qu'est ce qui modifierait la perception actuelle du système et de ses agents ? Les réponses sont aussi diverses que les griefs formulés à l'endroit des agents et du système. Existe-il des voies de recours en cas d'insatisfaction des usagers du système de

sécurité et de justice ? La réponse à une telle préoccupation est donnée par deux personnes que nous avons sollicitées dans le cadre de cette étude. Un lieutenant de police qui a connaissance des convocations des agents à l'inspection générale de la police et un enseignant-chercheur de l'université qui enseigne les sciences juridiques.

La réponse donnée à cette interrogation par ces deux répondants est sans ambiguïté. Il existe bel et bien des voies de recours des usagers ou des justiciables insatisfaits, qu'il s'agisse des agents de la police, de la gendarmerie et ou de la justice. Lorsqu'un citoyen ivoirien est insatisfait de l'accueil, du comportement d'un agent et de l'issue donnée à sa préoccupation, à son litige, celui-ci peut d'abord chercher à régler l'affaire au niveau du commissariat de police ou de la brigade où le litige a été porté. Le responsable du commissariat, c'est-à-dire le commissaire de police ou le commandant de brigade convoque l'agent en cause et trouve une solution ; la satisfaction de l'usager. Pour la reconnaissance de l'agent fautif, il existe des séances nommées « revue visage » à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) et dans les commissariats. Dans le cas où l'usager se rend directement à l'inspection ou au commandement supérieur, l'affaire est ramenée au niveau du commissariat ou de la brigade. Autrement, le commissaire ou le commandant de brigade est appelé pour donner une suite à la préoccupation de l'usager. Si le règlement au niveau du commissariat ou de la brigade ne satisfait toujours pas l'usager, celui-ci peut porter l'affaire à un niveau supérieur qui est l'inspection générale du travail basée à la préfecture de police ou au commandement supérieur ou au tribunal militaire pour y

convoquer l'agent en question. Cependant, il faut des arguments solides, des preuves suffisantes à la personne plaignante pour incriminer l'agent. Très souvent, fait remarquer le lieutenant, les affaires ou litiges que les usagers portent à la connaissance de l'inspection du travail sont les abus de confiance, les escroqueries pour lesquels, au premier niveau, les responsables contraignent l'agent au remboursement intégral de la somme escroquée ou abusée. Au niveau de la justice, lorsqu'un citoyen est insatisfait des agissement des agents et du jugement de son affaire, il fait tout simplement appel de la décision à un niveau supérieur au tribunal de première instance.

La population et partant, les ivoiriens ont-ils connaissance de l'existence de ces structures pour demander réparation ou une amélioration des services des institutions ? Nous sommes tentés de répondre par la négative. Dans tous les cas, pour la grande majorité, puisque beaucoup se résignent en ne signalant pas les incidents, se disant qu'ils n'auront pas gain de cause. Pour ceux qui y partent, les griefs ne sont pas pris en compte, du moins, il leur ait demandé de donner des raisons ou preuves solides et suffisamment consistantes pour incriminer l'agent supposé fautif. Qu'est ce qui modifierait selon le répondant, la perception actuelle du système et de ses agents ? Les différentes réponses sont résumées dans les propositions suivantes.

Les propositions pour un système fréquentable, conçu pour la population, prenant en compte les préoccupations des ivoiriens et ivoiriennes devra réorienter la politique criminelle globale. Elle devra commencer par la formation des agents de sécurité et de justice à bas âge dans les écoles militaires. C'est alors après une telle formation et seulement après elle que les agents doivent être

repartis dans les différents services du système. On y inculquera aux apprenants, l'esprit civique et citoyen. Ces apprenants une fois sur le terrain devront se considérer comme étant en mission aux services des populations. Ainsi, personne ne se croira ou ne se mettra au-dessus de la loi et ne s'arrogera ou n'abusera des pouvoirs d'autorité à elle conférés. Dans ces conditions, nous aurons un système qui ne va pas à la dérive. Il y aura une réduction considérable ou une disparition totale du racket, un changement radical du comportement des agents et du système. On observera certainement l'arrêt de la corruption, de la partialité et un peu plus d'efforts pour le respect des lois, des citoyens et de leurs droits. Et comme l'entrée dans cette école militaire sera volontaire et sans contrainte, mais avec conviction, nous aurons l'amour du travail, la rigueur, l'engagement dans le travail, la disponibilité et l'honnêteté des agents dans le travail. Ceux-ci assisteront les personnes en danger et celles qui sollicitent leurs services. Pour un tel travail, il faudra revoir la grille salariale des agents qui devront se débarrasser du manteau de quelqu'un qui est en perpétuelle quête d'argent.

Après un tel résumé des propositions des personnes rencontrées, nous retranscrivons à présent les propositions des répondants dans les termes qu'ils ont utilisés. « *Ce qui modifierait ma perception actuelle du système et de ses agents est la suppression des brebis galeuses, la restructuration du système afin de mettre des hommes et des femmes honnêtes, loyaux, garants de la justice* ». « *Il faut que les agents aient l'amour de leur travail. Qu'ils soient disponibles quelque soit la personne qui se présente à eux. Car, la plupart du temps, ceux-ci s'occupent plus des affaires juteuses pour eux* ». « *La modification actuelle de*

ma perception du système et de ses agents nécessite le respect des civils, l'application des lois, plus de conscience professionnelle de la part des agents, l'impartialité et l'incorruptibilité des agents ». « *Que l'amour de la patrie leur soit inculqué et que la politique ne rentre pas dans les affaires de police et de justice. Il faut donc l'impartialité totale du système par rapport au régime politique* ». « *Pour modifier la perception actuelle que la population a du système de sécurité et de justice et de ses agents, il faut former les agents de sécurité et de justice à bas âge comme à l'EMPT¹ de Bingerville. Car plusieurs entrent dans ces corps de métiers sans conviction, juste pour avoir un salaire mensuel et espérer travailler jusqu'à la retraite. Il faut alors l'amour et la volonté de chaque agent à l'exercer* ». « *Pour percevoir le système et ses agents autrement, il faudrait que ceux-ci changent leurs manières de travailler, notamment dans l'approche, le traitement des cas qui leur sont soumis ou présentés. C'est pourquoi il faut une éducation des agents du système concernant l'accueil des victimes, des usagers, sur la bonne utilisation des équipements de travail. Surtout, ne pas utiliser les fonds à la disposition du système en général à des activités de prestige, mais plutôt à des fins de réduction de la criminalité* ». « *Le système en général et ses agents en particulier gagneraient à être plus droits et à rechercher la vérité dans le traitement des litiges en faisant valoir le respect des droits de l'homme* ». « *Mon opinion et ma perception changeront si les agents changent, s'ils s'améliorent. Ils doivent avoir un esprit civique et citoyen, revêtir le manteau de missionnaires intrépides au service de leur serment* ».

5. Discussion et conclusion.

L'étude menée sur 107 personnes à Abidjan, cherche à connaître la perception et la représentation induite des institutions de sécurité

et de justice ivoiriennes par la population abidjanaise. Les résultats de cette étude montrent que les différentes expériences d'insécurité vécue au quotidien, les insatisfactions quant aux sollicitations des services des institutions de sécurité et de justice, ainsi qu'à la protection pas du tout satisfaisante des personnes et de leurs biens par les agents, le mauvais accueil, le comportement de négligence et de frustration etc., laissent une image négative de ces institutions et de ses agents dans la conscience de la population. Au total, 83 % des personnes interrogées ont une appréciation négative du travail des agents de ces institutions qu'elles qualifient de pas satisfaisant. Cette insatisfaction par rapport au travail des agents a une répercussion sur l'image du système en général. Statistique Canada (2011) avait également mis en exergue l'insatisfaction des Canadiens qui ont été plus sévères à apprécier le travail des institutions de sécurité. Cette étude expose que « dans l'ensemble, les résidents ont été sévères en ce qui concerne les efforts de la police pour informer le public en matière de prévention de la criminalité, pour traiter les gens de façon équitable et pour répondre rapidement aux appels. Les résidents de trois territoires étudiés au Canada sont plus sévères à l'égard du système judiciaire et du système correctionnel que la police. Les personnes qui avaient eu affaire aux tribunaux étaient plus susceptibles de déclarer que les tribunaux font un mauvais travail pour ce qui est de rendre justice rapidement et d'aider les victimes ». 78 % de l'échantillon de cette étude retiennent une image peu bonne du système. La population abidjanaise déprécie le système dont elle garde une image négative en affirmant qu'il n'a pas une bonne audience à cause du

¹ Ecole Militaire Préparatoire Technique.

favoritisme, de la corruption, de l'achat des services publics, de la partialité, de la faiblesse du système à la solde des politiques et des hommes nantis. En fin de compte, 80 % soutiennent que les différentes expériences dans ces institutions ont un lien avec leur représentation négative du système et de ses agents. Dans l'ensemble, les abidjanais se sentent en sécurité et ne craignent pas pour leur sécurité personnelle en présence des forces de l'ordre. C'est alors la proximité qui est demandée à la police, à la gendarmerie et aux autres forces pour la protection et la défense des biens et des personnes. Les griefs reprochés aux institutions de sécurité et de justice ont alors pour conséquences le non signalement des incidents de victimisation à la police et à la gendarmerie soit 58 %. Une proportion semblable a été observée Okpo² où 62 % ne dénoncent pas l'incident et 34 % seulement des victimes déclarent les victimisations. C'est également le cas de Perreault et Brennan³, exploitant l'ESG 2009, exposent que 30 % des victimes d'un crime dans les territoires comme dans les provinces ont signalé les incidents aux services de police. Nos objectifs sont de rendre compte des expériences vécues par les abidjanais dans les institutions de sécurité et de justice, d'indiquer leur perception et de relever l'existence ou non d'une relation entre les expériences dont ils disposent et la représentation de ces institutions. Des résultats en notre possession, nous pouvons affirmer que nos objectifs sont atteints et que notre

hypothèse est confirmée d'autant plus que l'image négative retenue des institutions de sécurité et de justice est motivée par les expériences d'insécurité vécues au quotidien, les insatisfactions d'assistance pour la protection et la défense des biens et des personnes par les agents de ces institutions. L'image négative retenue du système s'est installée progressivement, au fil du temps dans la conscience collective des abidjanais qui avaient une certaine appréhension des hommes en tenue au cours de la période où exercer dans ces corps de métiers faisait la fierté de tout un peuple. C'est pourquoi il est impérieux que les services des institutions de sécurité et de justice mettent à jour leur fonctionnement et que les services rendus par ces institutions fassent l'objet d'une évaluation par des représentants extérieurs et non-institutionnels en toute transparence avec la population afin de ne pas rester déconnectées des attentes des citoyens.

Bibliographie.

- Algava E., Bèque M., « Perception et vécu des comportements intolérants. Une analyse du modèle "Relation aux autres" de l'enquête Histoire de vie », *Economie et statistique*, volume 393, n°1, 2006, pp 115-150.
- Aucoin K., Beauchamp D., *Répercussion et conséquences de la victimisation*, ESG 2004. Statistique Canada-n°85-002-XIF au catalogue, vol. 27, n°1, 2008, Ottawa, Centre Canadien de Statistique Juridique.
- Bansept C., *Prévention de la délinquance, mobilisation civile et recherche de la juste peine. Sécurité publique et relations police-population : passer d'une police d'ordre à une police au service du citoyen*. Rapport de mission du conseil national des villes à Montréal du 28 septembre au 3 octobre 2008, Montréal, 2013.
- Brodeur J-P., *Les visages de la police : pratiques et perceptions*, 2003. Document produit en

² Okpo N. A., « Les plaintes en matière criminelle à Abidjan », *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique*, Vol. LXVIII, 2015.

³ Perreault S., Brennan, S., *La victimisation au Canada, 2009*, Centre Canadien de la statistique juridique, Statistics Canada-N°85-002X, 2010.

version numérique, site web : <http://classiques.uqac.ca/>

- Carrasco V., Chaussebourg L., Creusat J., « Les déterminants du dépôt de plainte : le type d'agression subie devance de loin les caractéristiques de la victime », *Economie et statistique*, n°448-449, 2011.
- Chaussebourg L., *Se déclarer victime : de l'atteinte subie au dépôt de plainte*, Infostat Justice, avril 2010, n°109, Ministère de la justice et des libertés, France.
- Chaussebourg L., *Se déclarer victime : de l'atteinte subie au dépôt de plainte*, Bulletin d'information statistique, Infostat Justice, 2010, n°110, Ministère de la justice et des libertés, France.
- Fassin D., *The embodiment of inequality*, 2003, Document produit en version numérique, site web : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326443/>
- Gimenez M., *La psychologie de la perception*, Flammarion, 1997.
- Hill K. J., *Réaction des victimes au traumatisme et conséquences sur les interventions : étude et synthèse de la documentation*, Ministère de la Justice, Canada, 2003.
- Hill K. J., *Working with victims of crime : A manual applying research to clinical practice*, Department of Justice, Canada, 2003.
- Killias M., Staubli S., Biberstein L., Bänziga M., Iadanza S., *Sondage au sujet des expériences et opinions sur la criminalité en Suisse. Analyse dans le cadre sondage national de victimisation 2011*, Institut de criminologie, Université Zürich, 2011.
- Lachambre S., *La théorie de la dénonciation : émergence et institutionnalisation en droit criminel*, Thèse soumise à la faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des exigences du programme de doctorat en criminologie. Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa, 2011.
- Louart P., « Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel », *Les Cahiers de la Recherche CLAREE, IAE-USTL*, 2003.
- Okpo N. A., « Les plaintes en matière criminelle à Abidjan », *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique*, Vol. LXVIII, 2015.
- Perreault S., Brennan, S., *La victimisation au Canada, 2009*, Centre Canadien de la

statistique juridique, Statistics Canada-N°85-002X, 2010.

- Perreault S., Brennan, S., *Criminal Victimization in Canada, 2009*, Centre Canadien de la statistique juridique. StatisticsCanada-N°85-002X, 2010.
- Richard E., Pacaud M-C, *Perception du travail policier : le point de vue d'étudiants en techniques policières*, Rapport PREP, 2008. Format électronique sur le serveur WEB du CDC. URL=<http://www.cdc.qc.ca/prep/786758-richard-pacaud-perceptions-travail-policier-campusNDF-2008.PDF>
- Sidebottom A., « On the correlates of Reporting Assault to the Police in Malawi », *The British Journal of Criminology*, vol. 55, n. 2, 2015, pp. 381-398.
- Sillamy N., *Dictionnaire de la psychologie*, Larousse, Evreux, 1976.
- Thill E., « La motivation. Une construction progressive », *Hors-série*, n°19, Décembre 1997/ Janvier 1998.
- Tremblay R., *Vers une écologie humaine*, 1990. Document produit en version numérique, site web : <http://classiques.uqac.ca/>

Annexe.

Réflexion sur la perception des institutions de sécurité et de justice par les abidjanais. Echange avec la population abidjanaise dans le cadre de cette réflexion.

Identification de l'enquêté

1. Age.....
2. Sexe.....
3. Niveau d'étude.....
4. Profession ou activité.....

Questions des échanges avec l'enquête

5. Avez-vous été victime d'une infraction ?
Oui.....Non.....
6. Si oui, avez-vous porté l'incident à la connaissance de :
la police, Oui.....Non.....
la gendarmerie, Oui.....Non.....
d'une autre autorité ? (à préciser).....Oui.....Non.....
7. Si non, pourquoi n'avez-vous pas déclaré l'incident ?
8. Si oui, pourquoi avez-vous déclaré l'incident ?

9. Si oui, l'incident a-t-il été réglé ?
Oui.....Non.....

10. Si non, comment l'incident a-t-il été réglé ?
Vous est-il arrivé de vous rendre à la police, à la
gendarmerie ou la justice pour un incident vécu ?
Oui.....Non.....

11. Si oui, comment trouvez-vous l'accueil et le
comportement des agents ?
Accueil.....
Comportement.....

12. Connaissez-vous les attributions et les
fonctions de ces agents ? Oui.....Non.....

13. Comment trouvez-vous le travail ou les
services des agents de ces institutions de sécurité et de
justice ?
Très satisfaisant.....Satisfaisant.....Peu
satisfaisant.....Pas du tout satisfaisant.....

14. Pourquoi une telle qualification ?

15. Ces agents répondent-ils favorablement
lorsque vous sollicitez leurs services ?
Oui.....Non.....

16. Quelle image retenez-vous du travail de ces
agents ?
Très bonne.....Bonne.....Peu bonne.....Pas du
tout bonne.....

17. Pourquoi une telle image ?

18. Quelle image retenez-vous du système de
sécurité et de justice en général ?
Très bonne.....Bonne.....Peu bonne.....Pas du
tout bonne.....

19. Pourquoi une telle image de ce système ?

20. Votre manière de voir le système et ses
agents a-t-il un lien avec vos différentes expériences ?
Oui.....Non.....

21. Qu'est ce qui modifierait votre perception
actuelle du système et de ses agents ?

22. Vous sentez-vous en sécurité en présence de
ces institutions ou de ses agents dans votre vie de
tous les jours ?
Oui Non.....

**La ricerca e il gruppo esperienziale nell'ambito del progetto
“www...parliamonepure.it” realizzato nel carcere di Castelvetro (TP)**

**La recherche et le groupe expérientiel dans le projet « Venez nous en
parler » (“www...parliamonepure.it”) développé dans la prison de
Castelvetro (TP)**

**The research and the experiential group within the project “Come and talk
to us” (“www...parliamonepure.it”) developed in Castelvetro (TP) prison**

*Angela Adragna, Maria Gallo, Sandra Fiorino**

Riassunto

Nel panorama nazionale si discute poco degli autori dei reati sessuali, infatti l'attenzione dell'opinione pubblica e dei diversi attori sociali è più rivolta alle vittime dei reati sessuali. Ancora poco si affronta il problema legato al trattamento dei pedofili e dei violentatori di donne, nonostante l'argomento meriti approfondimenti anche in ambito penitenziario.

Appare necessario ed opportuno individuare, nell'ambito del lavoro trattamentale, un modello operativo finalizzato alla ricerca di strategie che orientino il condannato per reati sessuali verso un percorso di analisi degli agiti. Ciò assume una rilevanza particolare nel trattamento dei detenuti *sex offenders*, pur riconoscendo la valenza del percorso trattamentale rivolto a qualsiasi tipologia di detenuti.

L'esperienza realizzata presso la Casa Circondariale di Castelvetro, descritta nel presente articolo, ha consentito, attraverso l'uso di una metodologia di lavoro di gruppo, di rilevare a carico dei soggetti partecipanti un quadro di consistente difficoltà nei percorsi di approfondimento e di analisi personale.

Résumé

En Italie, le thème des délinquants sexuels a été peu discuté. En effet, le public et les acteurs sociaux ont accordé plus d'attention aux victimes des crimes sexuels qu'aux délinquants. Ainsi, les programmes de réinsertion sociale pour pédophiles et violeurs revêtent peu d'importance, même si ce sujet mérite d'être examiné, notamment dans les prisons.

Dans la phase du traitement, il est estimé nécessaire et approprié d'identifier un modèle opérationnel visant à orienter les délinquants sexuels vers un processus d'analyse de leurs comportements déviants.

Grâce à la méthodologie du groupe expérientiel, le projet développé dans la prison de Castelvetro a montré les grandes difficultés rencontrées par les délinquants sexuels au cours de ce processus d'analyse.

Abstract

In Italy, there has been little discussion about sex offenders. In fact, public and social actors' attention has focused more on the victims of sex crimes rather than on criminals, so little importance is given to resocialization programs for paedophiles and rapists, even if this topic is worth exploring particularly in prisons.

In the treatment phase, it is necessary and considered appropriate to identify an operational model aimed to orientate the sex offenders towards a process of analysis of their deviant behaviours.

Through the methodology of the experiential group, the project carried out at Castelvetro prison has highlighted the severe difficulties in personal analysis encountered by the sex offenders involved.

Key words: sex offenders; prison inmates; experiential group; probation services; resocialization programs.

* Angela Adragna è funzionario della professionalità di servizio sociale presso l'Ufficio per l'Esecuzione Penitenziaria Esterna (U.E.P.E.) di Trapani - Ministero della Giustizia; Maria Gallo è funzionario della professionalità di servizio sociale presso l'Ufficio per l'Esecuzione Penitenziaria Esterna (U.E.P.E.) di Trapani - Ministero della Giustizia; Sandra Fiorino è psicologa e psicoterapeuta nonché esperto ex art. 80 L. 354/1975 presso le Case Circondariali di Castelvetro e Trapani.

1. Introduzione.

Il progetto “www...parliamonepure.it” nasce nel 2009 presso la Casa Circondariale di Castelvetro (TP) e si rivolge esclusivamente alla popolazione dei detenuti accolti nella sezione “protetti” che, sin dalla sua apertura nel 2008, accoglie soltanto soggetti che espiano condanne penali per reati di natura sessuale, commessi sia nei confronti di minori che di donne.

L'intendimento della Direzione dell'Istituto è stato quello di accogliere esclusivamente *sex offenders* allo scopo di operare tramite interventi trattamentali differenziati rispetto ad altre categorie di detenuti, tenuto conto del particolare ambito di riferimento dei reati sessuali.

E' stato per questo ipotizzato il progetto di cui sopra, la cui descrizione è stata effettuata nell'articolo pubblicato nel numero precedente della presente Rivista¹, cui si rimanda per una più precisa conoscenza della complessiva esperienza progettuale.

La detenzione appare come momento, spesso esclusivo, per entrare in contatto con gli autori dei reati sessuali e per questo si ritiene che gli interventi trattamentali e preparatori alla successiva reintegrazione debbano porre in essere condizioni anticipatorie di scambio socio-relazionale sulle quali fondare un graduale processo di costruzione di una identità consapevole e/o sanata.

Solo la realizzazione di interventi trattamentali esclusivamente progettati e disposti per i *sex offenders* possono favorire la crescita personale ed

il processo di evoluzione della coscienza sociale. Ciò appare presupposto fondamentale per ricondurre la problematica relativa alla condotta sessualmente deviante alla società tutta, coinvolgendo, in una logica sistemica, i diversi attori sociali nella restituzione del reo alla comunità.

Molte figure, istituzionali e non, sono chiamate a fronteggiare le situazioni inerenti le devianze in interesse, anche attraverso il superamento di proprie resistenze nei confronti dell'abusante. D'altro canto, se da un lato sono gli operatori stessi a sperimentare resistenze, contenendo le risonanze individuali tendenti alla riprovazione e al bisogno di giustizia in favore della vittima, dall'altro anche la gente comune esprime un bisogno di protezione e di prevalente desiderio di isolamento sociale del reo e di contenimento del rischio.

Per quanto riguarda l'abusante, si rileva un prevalente vissuto personale come “vittima di ingiustizia” verosimilmente a causa di un meccanismo di negazione che gli impedisce il riconoscimento e la consapevolezza del proprio agito, ovvero della percezione di un sé quale “mostro incontrollabile”, come condizione percepita ineluttabile.

Gli assetti rilevati, relativamente all'abusante e alla società comprensiva delle vittime, sono imprescindibili per elaborare ipotesi di trattamento che, avendo come destinatario l'autore del reato, agiscano come funzione di aiuto sociale, riconsegnando alla società civile il reo con una percezione del sé deviante abbisognevole di aiuto.

Nel presente articolo si evidenzieranno i contenuti della ricerca condotta nell'ambito del progetto “www...parliamonepure.it”.

¹ Adragna A., “Il trattamento dei detenuti *sex offenders* nel Carcere di Castelvetro (TP)”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 1, Gennaio-Aprile 2016, pp. 26-39.

2. La ricerca.

L'obiettivo della ricerca è stato quello di valutare in itinere l'azione progettuale rivolta ai detenuti *sex offenders* all'interno di un contesto penitenziario (la Casa Circondariale di Castelvetro). La scelta della valutazione in itinere o di medio termine è stata utile per analizzare i primi risultati dell'azione progettuale e per verificare se essi fossero in linea con gli obiettivi originali del programma o se si fossero verificate conseguenze, positive o negative, inattese.

L'approccio metodologico adottato è quello qualitativo attraverso l'utilizzo di interviste semi-strutturate rivolte ad alcune figure rappresentative dell'Istituto Penitenziario: direttore, comandante della Polizia penitenziaria, educatore, psicologo (ex art. 80 O.P.).

Inoltre, sono stati effettuati due focus group rivolti ai detenuti *sex offenders* al fine di rilevare percezioni ed opinioni sulla ricaduta del progetto nel suddetto contesto penitenziario ed accogliere proposte operative.

L'approccio qualitativo è apparso quello che più risponde all'esigenza di conoscere le motivazioni dell'azione deviante che ha visto coinvolti i detenuti, facenti parte del gruppo esperienziale, perché fondato su opinioni, letture, rappresentazioni che appartengono a chi vive l'esperienza detentiva ed in questo caso concorre alla costruzione della "condivisione", ma che può consentire anche di evidenziare contraddizioni ed ambiguità.

Dall'analisi delle interviste semi-strutturate effettuate si evidenzia una situazione che presenta, agli occhi di chi opera in ambito penitenziario, "dissonanze e assonanze" o "luci ed ombre".

Occorre innanzi tutto premettere che gli operatori facenti parte del gruppo esperienziale hanno aderito liberamente e con motivazione, sia personale che professionale, alla proposta della Direzione della Casa Circondariale di Castelvetro, proprio per la particolare categoria di detenuti e per i risvolti psicologici che tale esperienza di gruppo avrebbe potuto far emergere. L'adesione al progetto "www...parliamone pure" è stata sostenuta e arricchita dalle diverse esperienze professionali acquisite dagli operatori, sia in ambito penitenziario sia dalle loro precedenti esperienze professionali, costituendo, a parere degli operatori, un valore aggiunto.

La natura professionale degli operatori e delle figure apicali evidenzia un differente approccio rispetto alla struttura ed al trattamento penitenziario. Si rileva come le figure apicali dell'istituto penitenziario concordino nell'attivazione di percorsi terapeutici gruppalmente e non, nella convinzione che tali percorsi possano, laddove esiste la volontà del detenuto, far diminuire la recidiva; i suddetti mettono in evidenza, al contempo, l'importanza delle risorse economiche da destinare alle attività trattamentali e come la carenza di tali risorse renda la *ratio* della legge di riforma penitenziaria vana e, quindi, la detenzione come luogo di mera custodia.

Infatti, anche l'esperienza progettuale in esame, iniziata nel mese di ottobre 2009, è stata interrotta nel mese di dicembre 2012 per carenza di fondi.

Gli aspetti che presentano le maggiori criticità sono riscontrabili nell'esiguità di tempo a disposizione per l'esperto psicologo nei confronti dei detenuti in generale e soprattutto

per i soggetti *sex offenders*. Si evidenzia soprattutto con riferimento alla figura dello psicologo che: 1) il tempo a disposizione in detenzione non risulta congruo al bisogno di ascolto dei ristretti nella sezione protetti; 2) potrebbero essere attivati interventi di gruppo di tipo terapeutico-riabilitativo, i cui esiti potenzierebbero il know-how dell'équipe al fine dell'osservazione e del trattamento penitenziario.

Gli operatori sottolineano come il ruolo della polizia penitenziaria rispetto alle attività trattamentali risulti essere talora "generico" o di compartecipazione, ma non ancora con competenze professionali specifiche per la tipologia dei detenuti *sex offenders*.

Tutte le figure professionali intervistate auspicano il prosieguo dell'esperienza progettuale in quanto il carcere per questa tipologia di detenuti può fare da "aggancio" con l'avvio di un lavoro intrapsichico, laddove esista la disponibilità del reo. Unica dissonanza emerge da un operatore e riguarda l'attenzione alla vittima del reato, espressa attraverso "*l'ipotesi del sostegno alla vittima del reato e l'attivazione di un percorso di mediazione con il reo, finalizzata alla eventuale riconciliazione*".

Relativamente alla Legge n. 38/2009 "Recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", prevale in tutti gli operatori una conoscenza non approfondita, ad eccezione dell'applicazione normativa che riguarda l'attività di osservazione e trattamento.

Emerge, altresì, che l'anzianità di servizio degli operatori condiziona in alcuni casi lo spendersi nell'attività professionale con probabili esiti di *burn out*, a causa dello specifico contesto penitenziario o per altre cause.

I vissuti evidenziati dagli intervistati mettono in luce che il lavoro trattamentale con i detenuti *sex offenders* è tutto da incrementare all'interno dell'Istituto Penitenziario preso in esame e che comunque pare sia stata l'unica realtà penitenziaria del trapanese ad attuare un'attività progettuale sperimentale in tale ambito (gli altri tre Istituti Penitenziari nella provincia di Trapani sono: C.C. di Trapani, C.R. di Favignana e C.C. di Marsala – quest'ultimo è stato chiuso al termine del 2012).

L'analisi qualitativa evidenzia, altresì, la consapevolezza dell'importanza che riveste la comunicazione, sia interna che esterna, riconducibile ad un mutato atteggiamento, di maggiore accettazione, del ruolo dell'équipe ed ad una maggiore collaborazione a sostegno dell'avvio di una mutata organizzazione penitenziaria. Emerge, inoltre, l'importanza che detto progetto potrebbe dare all'istituto penitenziario rispetto alla visibilità esterna nell'ottica di un dialogo continuo con la comunità di cui fa parte e che dovrebbe accogliere il detenuto *sex offender* al momento della scarcerazione, in continuità al percorso avviato all'interno.

Altresì, tale progetto potrebbe essere proposto in altre realtà penitenziarie.

Infine, gli intervistati hanno proposto le seguenti aree di miglioramento per la struttura penitenziaria:

- Migliorare l'attività di raccordo tra le aree dell'Istituto Penitenziario e quelle dell'U.E.P.E. (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna).
- Riorganizzazione interna della struttura penitenziaria per renderla "più flessibile ed

aperta” a nuove proposte trattamentali al fine di favorire anche un fluido scambio professionale tra il Corpo di Polizia Penitenziaria e le diverse figure di professionisti.

3. Il Focus Group.

Al fine di rilevare percezioni ed opinioni sulla ricaduta dell’azione progettuale, sono stati effettuati due *focus group* rivolti ai detenuti *sex offenders* facenti parte dei due gruppi, analizzando le seguenti aree:

- area della situazione giuridica e penitenziaria;
- area delle motivazioni e delle emozioni;
- area esiti e progettualità.

I focus group sono stati condotti dall’esperto psicologo, alla presenza delle assistenti sociali del progetto, il quale aveva altresì il compito di registrare gli esiti degli incontri.

Prima di entrare nel merito di quanto emerso nel corso dei focus group, si evidenzia brevemente l’atteggiamento dei detenuti o, se vogliamo, il clima che ha caratterizzato gli incontri, durati circa due ore ciascuno.

Tale premessa valorizza il gruppo dei detenuti come “risorsa” ed elemento utile per elaborare proposte, riflessioni e suggerimenti utilizzabili anche all’interno del piano pedagogico dell’Istituto Penitenziario di Castelvetro.

I detenuti che hanno partecipato all’incontro sono stati circa 20 su un totale di 33 ristretti nella sezione protetti.

Il gruppo si è confrontato a lungo con serenità ed apertura, facendo emergere il punto di vista di ognuno, comprese le dissonanze che sono state accolte come contributo utile. Il gruppo è stato considerato imprescindibile come nuova

dimensione da affiancare al trattamento penitenziario individualizzato. Il gruppo è uno spazio aperto e, per questa ragione, è stato ritenuto strumento per sollecitare il confronto fra le storie personali, per lavorare sulle risonanze emotive e far emergere i tratti psicopatologici accomunanti.

Entrando nel merito del nostro lavoro, e venendo quindi alla nostra valutazione qualitativa, crediamo sia importante sottolineare la partecipazione di tutti i presenti, avendo il conduttore e l’équipe motivato l’incontro con gli stessi.

Si evidenziano alcuni elementi comuni al gruppo dei detenuti ovvero essi percepiscono di aver lavorato psicologicamente sull’autocontrollo e di aver beneficiato principalmente del lavoro in gruppo (e individuale dei singoli operatori).

Qualcuno afferma di voler proseguire all’esterno, terminata la pena, il percorso psicologico avviato all’interno dell’istituto penitenziario. Alcuni hanno avuto l’opportunità di fruire di permessi premio, almeno dopo un anno di osservazione scientifica della personalità, come recita la legge n. 38/2009, grazie anche al lavoro di approfondimento all’interno dell’esperienza progettuale. Nell’esperienza esperita all’esterno, attraverso i benefici premiali e dopo diversi anni di carcerazione, i detenuti sottolineano la “*paura provata*”, ognuno in forma diversa, nell’impatto con il mondo esterno rappresentato dalla famiglia di origine, dal nucleo acquisito, dai figli, da nessuno o nell’impatto con la comunità esterna in generale.

In realtà, la paura provata rimanda alla “vergogna di sé” e quindi alla consapevolezza in alcuni casi del “*danno causato alla vittima*” ed alla violazione intima nei confronti di questa ultima,

ma anche al fatto di aver violato il “patto sociale” ossia gli aspetti giuridici ed etici che legano i membri di una comunità.

Al contrario, emergono situazioni laddove tutto ciò che rappresenta l'esterno significa percepirsi come “*giudicati due volte*”, in quanto la gravità del fatto-reato si moltiplica all'esterno nel confronto con gli altri.

Per altri rei si percepisce lo stato di delusione e di rabbia provato a fronte del rigetto dei benefici premiali da parte della magistratura di sorveglianza.

In termini di dissonanza, qualcuno sposta l'oggetto della riflessione da sé (posizione egocentrica) (ad altro da sé) verso l'esterno ovvero verso la vittima del reato, nel senso che “*questa è la responsabile della sua condanna, perché ella agiva già un comportamento a rischio*”.

Altri asseriscono: “*Non ho paura perché so di aver sbagliato*” e quindi “*riconosco oggi che cosa non ha funzionato nel mio comportamento*” e “*che cosa dovrei evitare nel futuro*” ossia evitare il comportamento a rischio. La loro riflessione, in alcuni casi, è rivolta alla vittima del reato e al riconoscimento del danno provocato, “*vorrei chiedere scusa, ma temo una qualche reazione*”. In tale direzione, si evidenzia che potrebbero essere accompagnati all'esterno da un percorso di mediazione penale.

Alcuni detenuti si percepiscono come “*ri-nati*” o meglio rinnovati nel contatto con l'esterno, grazie all'esperienza progettuale, quando hanno potuto sperimentarsi nei permessi premio; certamente ciò è l'esito della loro volontà al cambiamento e della riconquistata capacità di un pensiero rinnovato e orientato ad una impostazione di vita basata sul rispetto dei canoni di civile convivenza.

Durante il focus group emerge anche la posizione di chi ha vissuto l'esperienza detentiva come occasione di cambiamento favorevole ed assolutamente necessaria per porre fine ad un “*percorso anomalo ed antigiuridico*”.

Alcuni, rispetto alla sezione “protetti” in cui si trovano, manifestano “*la paura*” di essere dislocati in Sezioni “comuni” o trasferiti ad altri istituti penitenziari, temendo, a causa dello stigma che appartiene loro per la tipologia di reati di cui si sono macchiati, la reazione violenta da parte degli altri detenuti. Nella sezione in cui si trovano, al contrario, si riconoscono, si accettano e si sentono “protetti”.

Emerge, ancora, il vissuto nella maggior parte dei detenuti, provenienti da contesti socio-ambientali a rischio, di aver appreso e sperimentato soltanto “*la legge del più forte*”, attraverso questa hanno agito nel corso della loro esistenza spesso con ricadute dannose sulla loro personalità.

Attraverso il ricordo e il racconto del gruppo emerge il “prima e dopo” l'esperienza: si rileva un atteggiamento iniziale, da parte di alcuni detenuti, che potrebbe definirsi di “diffidenza”, meglio descritto dalle espressioni che vengono di seguito elencate e che esprimono il “percepire” di allora:

- “*un'opportunità per uscire dalla cella*”;
- “*all'inizio mi ha creato disagio nel sapere che l'esperto psicologo coincide con la stessa figura del gruppo di osservazione e trattamento*”;
- “*mi sono sentito invaso nella sfera intima*”;
- “*non mi aspetto nulla dall'esperienza*”;
- “*voi che ne sapete di me e della mia storia personale*” (si tratta di un detenuto anziano che manifesta difficoltà a mettersi in

discussione probabilmente anche a causa dell'avanzata età anagrafica).

A dimostrazione del mutato atteggiamento, dopo qualche incontro, si manifesta non solo il riconoscimento dell'utilità dell'esperienza, ma anche il valore che essa ha rappresentato e che ha, inoltre, consentito l'emergere di una effettiva adesione nella maggior parte dei partecipanti, ossia l'essere coinvolti e il coinvolgersi nell'attività esperienziale.

I nodi critici che il gruppo ritiene possano condizionare il prosieguo dell'esperienza progettuale sono stati esplicitati nei seguenti fattori: tempo; risorse economiche; avvicendamento di direzione.

Il punto di forza evidenziato è il gruppo stesso perché questo agevola nel parlare di sé. Inoltre, il gruppo ha dato l'opportunità ai detenuti di giungere ad una conoscenza personale, facendo scaturire manifestazioni di vicinanza e di solidarietà all'interno della sezione e condivisioni al momento "dell'ora d'aria", al fine di una comunicazione più fluida fra gli stessi detenuti.

La funzione principale dell'équipe ha riguardato il rispetto e l'accoglienza viste come fondamentali per la decodifica del bisogno e per l'orientamento del detenuto.

Altresì, è stato messo in luce come, in assenza di opportunità trattamentali, *"chi li aiuterebbe a riflettere... quello del carcere è un tempo che scorre in modo nevrotico"*.

Infine, si rileva come per alcuni emerge la paura orientata verso il futuro; qualcuno ha perso le relazioni significative e il lavoro stabile e percepisce già l'angoscia data dal prossimo fine pena; per altri la maschera sino ad allora

indossata è cascata e da lì devono ricominciare: da smascherati.

4. Conclusioni.

La tipologia di detenuti, differente dal resto della popolazione carceraria, per la particolarità del reato commesso e del funzionamento deviato della sfera psico-sessuale, difficilmente afferisce ad altri servizi di carattere socio-sanitario.

L'istituzione carceraria rappresenta, pertanto, il luogo preferenziale (e spesso unico) per "l'aggancio" e l'offerta di opportunità riabilitative.

La valenza trattamentale del progetto risiede quindi nel fatto che, a partire da condizioni psicologiche, culturali, storiche diverse tra i membri dei gruppi, il confronto programmato e guidato, nonché il contenimento e le restituzioni, hanno consentito di costruire una matrice del gruppo solida ed accogliente.

Tanto ha permesso ai singoli di osservarsi, di ascoltarsi, di confrontarsi, di ripensare ai propri vissuti e alla propria storia deviante individuando cause remote del proprio agire patologico.

In tal senso, l'esperienza progettuale ha consentito ai detenuti *sex offenders* di cominciare ad individuare quegli aspetti devianti del sé che li hanno indotti a mettere in atto degli abusi, riconoscendo anche la sofferenza causata a terzi, a partire dal saggiare un sentimento di colpa personale.

In questi ultimi anni, la cronaca ha rilevato impressionanti fatti scaturiti da reati sessuali sia verso minori che donne; ciò ha inevitabilmente indotto gli operatori del sociale, nonché quelli penitenziari, a porre particolare attenzione al progettare in tale direzione interventi specifici trattamentali, integrati, psico-socio-educativi.

L'individuazione dello strumento del gruppo è apparso agli operatori del contesto carcerario il più idoneo per l'ascolto, il confronto, il dibattito e la programmazione di un trattamento individuale che andrebbe ad accompagnare il lavoro di gruppo come momento di sintesi e di elaborazione dei vissuti emersi nel gruppo stesso. L'esperienza descritta, nonostante abbia rilevato elementi di criticità, a parere dell'équipe, è da considerarsi un punto di partenza per il prosieguo delle attività del progetto e per il consolidamento dei risultati finora conseguiti.

Bibliografia di riferimento.

- Adragna A., "Il trattamento dei detenuti sex offenders nel Carcere di Castelvetro (TP)", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 1, Gennaio-Aprile 2016, pp. 26-39.
- Barzanò G., Ferrari E., Ginesi V., Stagi L. (a cura di), *Comprendere e valutare l'innovazione e il cambiamento. Una ricerca valutativa sul progetto NAPOA-STRESA*, 2004, stralci disponibili su: www.retastresa.it
- Friendship C., Thornton D., "Sexual Reconviction for Sexual Offenders Discharged from Prisons in England and Wales", *The British Journal of Criminology*, 41, 2, 2001, pp. 285-292.
- La Fond J.Q., *Preventing sexual violence: How society should cope with sex offenders*, American Psychological Association Washington, DC, US, 2005.
- Levenson J.S., Brannon Y. N., Fortney T., Baker J., "Public Perceptions About Sex Offenders and Community Protection Policies", *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 7, 2007, pp. 137-161.
- Stagi L., "I focus-group come tecnica di valutazione". Pregi, difetti, potenzialità", *Rassegna Italiana di Valutazione*, n. 20, ottobre-dicembre 2000, disponibile sul sito: www.fornez.it
- Tanese A., Negro G., Gramigna A. (a cura di), *La customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche – Valutare la qualità percepita dai cittadini*, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2003.

Cooperare per comprendere: la violenza domestica nei tribunali specializzati

Coopérer pour comprendre : la violence conjugale dans les tribunaux spécialisés

Cooperate for understanding: domestic violence and the specialised Courts

*Alice Airola**

Riassunto

La violenza domestica è un crimine difficile da denunciare: la vittima è sentimentalmente legata al suo aggressore e, non di rado, proviene da contesti sociali che giustificano questo genere di violenze. D'altra parte, non sempre gli interventi posti in essere dalle istituzioni e dai servizi preposti al trattamento dei casi di violenza domestica risultano efficaci. Per ovviare a tali problematiche, alcuni sistemi giuridici occidentali hanno attivato procedimenti specializzati in violenza domestica che promuovono la cooperazione multidisciplinare tra sistema giudiziario e professionisti dell'intervento socio-sanitario. Il presente articolo si propone di indagare le modalità attraverso le quali il Tribunale di Montréal e la Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Torino praticano la cooperazione specializzata in materia di violenza domestica, nell'ambito di un'analisi comparata di due realtà giudiziarie che, seppur piuttosto diverse, presentano interessanti punti comuni.

Résumé

La violence conjugale est un crime difficile à dénoncer : la victime est liée sentimentalement à son agresseur et, souvent, elle vient d'un milieu social qui justifie ce genre de violences. Par ailleurs, les interventions mises en place par les institutions et les services chargés de la lutte contre la violence conjugale ne s'avèrent pas toujours efficaces. Pour faire face à ces problèmes, certains systèmes judiciaires occidentaux ont activé des processus spécialisés en violence conjugale qui encouragent la coopération multidisciplinaire entre le système judiciaire et les spécialistes de l'intervention sociosanitaire. La présente étude vise à analyser les modalités à travers lesquelles le Palais de Justice de Montréal et la Chambre pour les groupes sociaux les plus vulnérables auprès du Parquet de la République de Turin pratiquent la coopération spécialisée en matière de violence conjugale. À l'aide d'une analyse comparative, on montrera que deux réalités juridiques plutôt différentes peuvent présenter des points communs intéressants.

Abstract

Taking action to stop domestic violence may be a 'hard job' for an abused woman, as she is sentimentally involved in the relationship with the batterer and, not so rarely, she often belongs to a social group in which such abuses are justified or tolerated. On the other hand, the domestic violence service programs provided by state institutions and agencies may lack in efficacy. To face such situations some western jurisdictional systems have established specialized courts in domestic violence, that promote a coordinated response and involve both judiciary experts and professionals from the social and health care area. By means of a comparative analysis of the Court of Montreal and the *Procura della Repubblica di Torino*, Weaker Members Department, this article aims at investigating how the two courts handle the specialized cooperation as to domestic violence: two courts that, though quite different, show interesting similarities.

Key words: domestic violence; victims; specialized courts; Court of Montreal; Procura di Torino.

* Dottore in "Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza", Università di Bologna.

1. **Violenza domestica: un crimine difficile da denunciare.**

Non è inusuale, ancora ai giorni nostri, imbattersi nel pregiudizio che attribuirebbe alla violenza una connotazione di estraneità e lontananza rispetto alla propria quotidianità e ai propri cari. Complice quella retorica che ha permeato per secoli il sentire comune della società occidentale e che vede nella famiglia il luogo sicuro e accogliente per antonomasia, la violenza domestica è rimasta per lungo tempo sconosciuta ai più, celata nell'intimità e nel riserbo delle mura domestiche e considerata parte integrante del *ménage* familiare. Il tortuoso percorso, peraltro non ancora concluso, che ha condotto al riconoscimento sociale e culturale di questo crimine inizia con le rivendicazioni dei movimenti femministi del XX secolo, quando le donne acquisiscono il diritto di voto e la società inizia ad interrogarsi sulla necessità di un trattamento egualitario dei cittadini di ambo i sessi¹. In questo contesto di effervescenza culturale e mutamento sociale si effettuano i primi studi riguardanti la violenza nelle relazioni affettive, finalizzati a cogliere gli aspetti fondamentali e le particolarità di una tipologia di crimine che presenta connotazioni davvero singolari.

Sono gli anni '70 quando la psicologa statunitense Lenore E. Walker² formula una teoria, tutt'ora considerata una pietra miliare della psicologia, secondo la quale la violenza domestica si strutturerebbe in dinamiche cicliche

composte di tre fasi che si alternano nel tempo, sempre uguali nella sostanza. La prima fase è caratterizzata da un clima di tensione fra i componenti della coppia che sfocia, nella seconda fase, in episodi di violenza vera e propria, non necessariamente o non solamente riguardanti aggressioni di tipo fisico, ma anche abusi sessuali, psicologici, emotivi o di carattere economico³. La terza fase, conosciuta come "fase della luna di miele", è contraddistinta da un periodo di apparente armonia nella coppia; una "quiete dopo la tempesta" che ravviva nella donna il ricordo dei periodi felici vissuti all'inizio della relazione, creando un legame tanto forte quanto malsano, del quale la vittima fatica a prendere coscienza. Proprio nel legame sentimentale che intercorre tra la vittima e il suo carnefice, la letteratura scientifica ha individuato quel fattore caratteristico della violenza domestica che la rende un crimine tanto singolare⁴. La prossimità fisica ed affettiva dei componenti della coppia facilita la reiterazione nel tempo degli episodi di violenza e accresce le difficoltà esperite dalla vittima nel rompere il silenzio e denunciare⁵. Per questa ragione, la violenza domestica risulta tra i crimini meno denunciati alle autorità giudiziarie⁶. Inoltre,

² Walker L. E., *The battered Women*, Harper & Row, New York, 1979.

³ Powell P., Smith M., *Domestic violence: an overview*, 2011. Disponibile alla pagina: www.unce.unr.edu/publications/files/cy/2011/fs11776.pdf

⁴ Jaquier V., Guay S., "Les violences conjugales", cit. p. 1

⁵ Noorwood R., *Women Who Love Too Much: When you Keep Wishing and Hoping He'll Change*, A Division of Simon & Schuster Inc, New York, 1985

⁶ Ouellet F., Boivin R., "La politique d'intervention en matière de violence conjugale, dix-huit ans plus tard: évaluation de l'impact sur le système judiciaire", in *Service Social*, Vol. 59, N.2, 2013.

¹ Jaquier V., Guay S., "Les violences conjugales" in Cusson M., Guay S., Proulx J., Cortoni F., *Traité des violences criminelles: les questions posées par la violence, les réponses de la science*, Hurtubise, Montréal, 2013.

anche laddove le vittime decidano di denunciare il loro aggressore, non sempre trovano, nella giustizia, adeguate risposte ai loro problemi. Ne deriva un complesso rapporto fra sistema giudiziario e vittime di violenza domestica che può essere ricondotto a due ordini di fattori:

- I problemi strutturali, il personale e le procedure⁷ di un sistema giudiziario storicamente incentrato sul perseguimento dell'imputato piuttosto che sulle esigenze della parte offesa⁸;
- I problemi più propriamente legati alla vittima⁹, al suo profilo caratteriale, al suo contesto sociale e affettivo di provenienza, alle sue aspettative e paure nei riguardi della giustizia¹⁰.

Disponibile alla pagina:<http://www.erudit.org/revue/ss/2013/v59/n2/index.html>

⁷ Tay B., "The Trend Toward Specialized Domestic Violence Courts: Improvements on an Effective Innovation", in *Fordham Law Review*, Vol. 68, N.4, 2000. Disponibile alla pagina: <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi>

⁸ Si pensi ai rallentamenti, alle inefficienze nei procedimenti, alle analisi troppo superficiali dei casi oggetto d'esame, all'insufficiente monitoraggio dei provvedimenti cautelari a carico degli aggressori) ed altri disagi dovuti all'elevato numero di procedimenti per violenza domestica da gestire in breve tempo. A questo si aggiungano lacune strutturali e logistiche quali la mancanza di coordinazione fra i differenti organi giudiziari nonché fra sistema giudiziario e altri organi preposti al trattamento dei casi di violenza familiare, l'assenza di un approccio condiviso e trasversale in materia di violenza domestica, eventuali comportamenti non idonei messi in atto da alcuni operatori giudiziari e così via.

⁹ Garcia E., "Unreported cases of domestic violence against women: towards an epidemiology of social silence, tolerance and inhibition", in *Journal of Epidemiology & Community*, Vol. 58.7, Luglio, 2003.

¹⁰ In aggiunta al già citato legame affettivo, nonché all'imbarazzo, alla paura di rappresaglie, alla vergogna e ad altri sentimenti direttamente connessi con la personalità della vittima oppure con un contesto sociale più o meno tollerante nei riguardi

L'infelice connubio fra le problematiche che interessano il sistema giudiziario e quelle che riguardano la vittima si traduce, non di rado, in un generale sentimento di sfiducia delle donne maltrattate nei confronti della giustizia, che spesso sfocia in una difficoltosa gestione dei casi di violenza domestica, in ambito giuridico.

2. Specializzazione e cooperazione: un nuovo modo di pensare la giustizia.

Come far fronte ai numerosi casi di abusi domestici mai denunciati e incrementare la fiducia delle vittime nella giustizia?

Sono in molti a chiederselo quando, negli anni '70, lo stato del Massachusetts elabora un piano d'interventi destinato a rivoluzionare il panorama giuridico americano: nasce a Quincy¹¹ il primo procedimento giudiziario specializzato in violenza domestica, fondato su strumenti legislativi e disciplinari specificatamente pensati per l'intervento in contesti di violenza domestica e agiti in un'ottica di cooperazione multidisciplinare, che coinvolge il sistema giudiziario, i servizi territoriali per il sostegno alle vittime e la comunità. Vent'anni più tardi, la nascita del primo tribunale specializzato in violenza domestica, con sede a New York¹²,

della violenza domestica, un ruolo fondamentale nella scelta di non denunciare le violenze è giocato dal disagio esperito dalle vittime nel dover affrontare determinate procedure giudiziarie perlopiù sconosciute e non sempre ben accette. Non è raro che le vittime si sentano spaesate di fronte agli ordini di protezione che allontanano il compagno dal nucleo familiare, oppure mal sopportino il dovere di rendere una testimonianza veritiera ai fini del processo.

¹¹ Tay B., "The Trend Toward Specialized Domestic Violence Courts: Improvements on an Effective Innovation", cit. p. 2.

¹² *Ibidem*.

decreta il successo di quest'innovativa esperienza.

Specializzazione e cooperazione multidisciplinare sono gli "elementi chiave" di un nuovo modo di pensare la giustizia che ispirerà molti progetti implementati negli anni successivi. Con il tempo, il panorama della giustizia specializzata si arricchisce di nuove varianti¹³: procedimenti specializzati vengono attivati sia nelle sedi di giustizia penale che in ambito civile, mentre in alcuni stati americani, come la Florida e lo Stato di New York, nascono procedimenti integrati ai quali pertengono indistintamente questioni penali e civili riguardanti un medesimo nucleo familiare. Alcuni tribunali specializzati scelgono di concentrarsi unicamente sui reati commessi ai danni di un partner o di un ex partner, altri ampliano il loro raggio d'azione includendovi tutti gli abusi commessi in ambito familiare. Ancora, se alcuni procedimenti concentrano gli interventi di supporto alle vittime nella fase che precede il processo vero e proprio, altri preferiscono intervenire nelle fasi successive alla prima comparizione in tribunale. Infine, anche l'orario di lavoro e la quantità di personale giudiziario impiegato possono variare da un tribunale all'altro, in funzione della mole di lavoro da svolgere.

Le molteplici esperienze di giustizia specializzata fungono da cassa di risonanza e oltrepassano, ben presto, i confini americani. Il merito di

questo successo spetta ai notevoli vantaggi¹⁴ che i procedimenti specializzati possono significare in termini di efficienza ed efficacia degli interventi. Infatti, una sede giudiziaria esclusivamente destinata al reato di violenza domestica permette di trattare un numero maggiore di casi in tempistiche più brevi di quelle impiegate da un tribunale ordinario nella medesima situazione. In termini di tempistiche e di accuratezza nell'analisi dei casi, la presenza di personale giudiziario specializzato in materia di violenza domestica comporta un ulteriore incremento dell'efficienza. Si tratta di una specializzazione che non riguarda unicamente il personale giudiziario, ma promuove la cooperazione in équipe specializzate, formate da professionisti provenienti da diversi settori, primo fra tutti quello dei servizi sociali. Inoltre, la cooperazione multidisciplinare non interessa esclusivamente i tribunali al loro interno, ma coinvolge le varie associazioni e istituzioni territoriali preposte al trattamento della violenza domestica in progetti volti a superare la logica degli sforzi isolati.

Specializzazione e cooperazione multidisciplinare permettono, in tal senso, una maggior attenzione ai dettagli del caso oggetto d'esame, alle esigenze della vittima e alle peculiarità dell'aggressore, contribuendo, parallelamente, alla risoluzione di molte problematiche concernenti il sistema giudiziario. Le grandi potenzialità dei procedimenti specializzati in violenza domestica non sfuggono al Canada che già nel 1990 attiva a Winnipeg, città del Manitoba, un tribunale destinato

¹³ Labriola, M., Bradley, S., O'Sullivan, C. S., Rempel, M., & Moore, S., *A national portrait of domestic violence courts*, National Institute of Justice, Washington, DC: U. S. Department of Justice (Document No. 229659), 2010.

¹⁴ Zimmer M. B., "Overview of Specialized Courts", in *International Journal For Court Administration*, Vol. 2, N.1, agosto, 2009.

esclusivamente ai crimini commessi in ambito familiare¹⁵. In breve tempo, diverse province canadesi rinnovano i loro sistemi giudiziari; fra di esse il Québec che nel 1985 vara la prima politica in materia di violenza contro le donne¹⁶. L'anno successivo il Québec si pone l'obiettivo di "umanizzare" il sistema giudiziario e le sue procedure attraverso una nuova politica, ma i risultati tardano ad arrivare e i gruppi di sostegno alle donne maltrattate richiedono a gran voce nuovi interventi politici e legislativi. Nel 1995 la politica interministeriale "Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale"¹⁷ rimette in discussione gli interventi precedenti e intensifica la cooperazione fra vari settori professionali e differenti ministeri implicati nel trattamento della violenza domestica: il Ministero della Sicurezza e il Ministero della Giustizia danno luogo ad un importante rinnovamento del sistema giudiziario, affrontando varie tematiche, fra le quali la specializzazione del personale giudiziario, la semplificazione di alcune procedure legali, nonché il potenziamento dei servizi di sostegno alle vittime e la cooperazione di questi con le sedi giudiziarie. Multidisciplinarietà e

specializzazione si affermano anche nelle sedi giudiziarie di Montréal dove, grazie a *Côté Cour*¹⁸, un servizio specializzato in violenza domestica e familiare operante presso la Corte Municipale e presso la Camera Penale della Corte Superiore del Québec, si assicura un supporto alle vittime di violenza domestica, collocandole al centro del procedimento e assicurando loro un supporto per tutta la durata delle procedure giudiziarie.

Se il Canada accoglie con un certo entusiasmo le nuove sfide della giustizia specializzata, lo stesso non si può dire dell'Europa, che attiva il suo primo tribunale specializzato in violenza domestica a Leeds¹⁹, città del Regno Unito, più di vent'anni dopo le prime esperienze statunitensi e canadesi. Sebbene con un certo ritardo, anche l'Europa inizia ad interrogarsi su quali siano le migliori modalità di risolvere un problema di violenza che tocca il 45%²⁰ delle cittadine europee e che appare sempre più allarmante. La necessità di un intervento sovranazionale ad ampio spettro si traduce nella stipula della Convenzione di Istanbul, approvata all'unanimità dal Consiglio d'Europa nell'aprile del 2011²¹ e accolta con grande favore dalla

¹⁵ Rapport Final du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial, *Les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale*, Ministère de la Justice du Canada, 2001. Disponibile alla pagina: http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pol/spo_e-con_a.pdf

¹⁶ Gaudreault A., "La judiciarisation de la violence conjugale: regard sur l'expérience", in Cario R., Salas D., *Oeuvre de justice et victime*, vol.2, l'Harmattan, Paris, 2002.

¹⁷ Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, *Politique d'intervention en matière de violence conjugale: Prévenir, Dépister, Contrer*, Gouvernement du Québec, 2002. Disponibile alla pagina: <http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/V>

iolence/Prevenir_depister_contrer_Politique_VC.pdf

¹⁸ Poupart L., "Côté Cour: une expertise psychosociale en milieu judiciaire criminel", in Gauthier S., Montminy L., *Expériences d'intervention psychosociale en context de violence conjugale*, Presse de l'Université du Québec, Québec, 2012.

¹⁹ Cook D., Burton M., Robinson A. L., "Enhancing 'Safety and Justice': The Role of Specialist Domestic Violence Courts in England and Wales", in *British Journal of Criminology*, Vol. 7, Conference Edition, 2005.

²⁰ "Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes", in Balloni A., Bisi R., Sette F., *Manuale di Criminologia II-Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.

²¹ *Ibidem*.

comunità internazionale. Per tutti gli stati firmatari della Convenzione, fra cui l'Italia, si auspica un incremento degli interventi in materia di violenza di genere e di violenza domestica. L'Italia, tuttavia, non attende la Convenzione di Istanbul per legiferare in materia violenza domestica: già nel 2001, grazie alla legge n. 154 sulle "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"²², sono introdotte molteplici innovazioni normative, fra le quali la possibilità per i giudici di coinvolgere nei procedimenti i servizi sociali e le associazioni per l'accoglienza e il supporto delle vittime. Si compie, così, un primo e importante passo avanti verso un approccio multisetoriale in ambito di violenza domestica. Tuttavia, come in Québec, anche in Italia i primi interventi legislativi non danno i frutti sperati: si tenta perciò di affrontare il problema attraverso una legislazione di carattere emergenziale²³ che, pur costituendo un'importante evoluzione nella lotta alla violenza domestica, rischia di spostare l'attenzione sul carattere repressivo degli interventi, sacrificando quell'aspetto preventivo caldeggiato dalla Convenzione di Istanbul e praticato in Québec. In un'ottica fortemente preventiva si collocano quelle esperienze di giustizia specializzata in violenza domestica che in Italia, come in buona parte dell'Europa, tardano ad affermarsi. Una cooperazione multidisciplinare specializzata simile a quella praticata presso le sedi giudiziarie americane e canadesi è riscontrabile quasi unicamente nei procedimenti specializzati attivi

²² Baldry A. C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Franco Angeli, Milano, 2013.

²³ *Ibidem*.

presso i Tribunali per Minorenni²⁴. Quasi unicamente, poiché la Procura della Repubblica di Torino ha attivato, al suo interno, una sezione specializzata in reati contro le fasce deboli che, seppur non occupandosi unicamente di violenza domestica, presenta interessanti punti in comune con il servizio *Côté Cour* di Montréal.

In che modo la specializzazione e la cooperazione multidisciplinare interessano i procedimenti giudiziari di Torino e Montréal in ambito di violenza domestica? Dove si collocano queste due esperienze nel panorama della giustizia specializzata?

Procediamo, nei prossimi paragrafi, ad un'analisi comparata delle due realtà giudiziarie, frutto della rielaborazione di 5 interviste semi-strutturate proposte a Nathalie Matteau, specialista in attività clinica e operatrice presso *Côté Cour*, Giuliana Cottino ed Elena Arrigoni, assistenti sociali presso la Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Torino, il Dott. Dionigi Tibone e il Dott. Marco Sanini della Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Torino²⁵.

²⁴ Spina L., "Composizione e competenze dei Tribunali per Minorenni", in: *Famiglia e minori*, N. 3, 2011. Disponibile alla pagina: <http://www.minoriefamiglia.it/%5Cdownload%5Cs pina-tribunale-famiglia-marzo-2011.PDF>

²⁵ L'idea di realizzare uno studio sul tema della cooperazione multidisciplinare specializzata in violenza domestica nasce durante un periodo di stage da me trascorso presso il "Centre International de Criminologie Comparée" dell'Université de Montréal. In quei mesi, il centro di ricerca era impegnato in un progetto denominato "Trajetvi" (Trajectoires de violence conjugale et de recherche d'aide), promosso dal "Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence fait aux femmes", il cui obiettivo era quello di valutare l'efficacia dei servizi di supporto alle vittime di violenza domestica attivi sul territorio di Montréal.

3. Specializzazione e violenza domestica.

Seppur entrambe parte di quella realtà “iperconnessa” e globale conosciuta come “occidente”, le città di Torino e Montréal e le loro rispettive scelte in materia di violenza domestica permangono fortemente influenzate dal contesto storico, sociale e legislativo che, come abbiamo visto, colloca il Canada tra i paesi pionieri della giustizia specializzata e l'Italia in un panorama europeo tendenzialmente più refrattario al rinnovamento giuridico. Con queste premesse ci addentriamo nel vivo della nostra analisi iniziando con il focalizzarci sul concetto stesso di specializzazione e sui diversi significati che questo assume a Montréal e Torino.

Il Tribunale di Montréal prevede al suo interno una sezione specializzata in violenza domestica, nella quale operano, in équipe, 11 procuratori specializzati e 12 operatori sociali di *Côté Cour*. Il servizio di sostegno alle vittime di violenza domestica *Côté Cour*, anch'esso interno al Tribunale di Montréal, nasce come supporto alle donne maltrattate che devono affrontare un procedimento giudiziario e si traduce, ben presto, in una forte spinta verso la specializzazione giudiziaria. Infatti, se inizialmente con gli operatori sociali collaborano, a rotazione, un centinaio di procuratori non specializzati, con il tempo il Tribunale di Montréal sceglie la via della specializzazione, affidando ad un'équipe di procuratori e operatori sociali tutti i casi di violenza domestica di competenza del tribunale. Si tratta di una scelta ben precisa, che pone il reato di violenza domestica e le sue peculiarità al centro del procedimento di Montréal.

Nelle sedi giudiziarie italiane la cooperazione specializzata in violenza domestica non è prevista. Tuttavia, come già anticipato nel secondo paragrafo, alcune sezioni specializzate del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torino hanno attivato uffici di servizio sociale al loro interno: è il caso della Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica, alla quale compete il reato di maltrattamenti in famiglia che include, fra l'altro, le violenze domestiche nei confronti del partner. Le competenze di questa sezione specializzata, in realtà, non riguardano unicamente i reati commessi all'interno di un nucleo familiare, bensì tutti quei reati perpetrati contro le fasce più deboli della popolazione. Le donne maltrattate, perciò, pur rientrando tra i soggetti identificabili con il termine “fasce deboli”, insieme a minori, anziani ed incapaci di intendere e di volere, non rappresentano l'elemento centrale del procedimento specializzato come avviene nel caso di Montréal. Il percorso che ha condotto alla specializzazione in reati contro le fasce deboli è frutto di scelte che si posizionano in netta controtendenza rispetto a quelle operate in Canada e negli Stati Uniti in quegli stessi anni; scelte che, ad un approccio specialistico incentrato sulla violenza domestica, hanno preferito una specializzazione allargata a tutti quei reati accomunati dalla particolare posizione di debolezza della vittima nella società. Una scelta dettata da ragioni di ordine logistico e dall'introduzione di nuove fattispecie di reato che evidenzia, tuttavia, una linea di pensiero propria delle sedi giudiziarie torinesi in contrasto con chi, “nelle terre d'oltreoceano”, propendeva per una specializzazione focalizzata su un solo reato che permettesse di realizzare interventi specifici e

mirati. Ad un ampliamento dei reati di competenza della Sezione Fasce Deboli non corrisponde, tuttavia, un aumento del personale giudiziario che, al contrario, viene ridotto. Circostanze, queste, che, unite alla difficoltà della materia trattata, rendono l'operato della Sezione Fasce Deboli tutt'altro che agevole. Per questa ragione risulta provvidenziale l'attivazione di un Ufficio di Servizio Sociale interno alla Sezione, dotato di due assistenti sociali²⁶. Dunque, seppur non attraverso un vero e proprio lavoro di équipe, anche la Procura della Repubblica di Torino promuove la cooperazione multidisciplinare. Le competenze degli assistenti sociali nell'ambito dei reati contro le fasce deboli sono di natura civile e penale, tuttavia, nel tempo, si ripropone anche per loro la possibilità di un ampliamento delle stesse che presupporrebbe la trasformazione del servizio sociale appartenente alla Sezione Fasce Deboli in servizio sociale della Procura. La proposta non verrà mai realizzata, ma conferma, in ogni caso, la controtendenza della giustizia torinese in tema di specializzazione in violenza domestica.

E' opportuno soffermarsi sul significato delle differenti scelte operate nelle due realtà giudiziarie in tema di specializzazione poiché riflettono una peculiare visione della violenza domestica che, nel procedimento giudiziario di Montréal, si focalizza sul dato socio-psicologico della relazione affettiva, mentre risponde a criteri più oggettivi, afferenti al diritto positivo, nel procedimento di Torino.

²⁶ Inizialmente gli assistenti sociali impiegati alla Sezione Fasce Deboli erano in quattro ma, anche in questo caso, si è verificata una progressiva riduzione del personale.

In breve, se nella città canadese si pone l'accento su quel peculiare carattere della violenza domestica che è il legame affettivo e violento che intercorre tra la vittima ed il suo aggressore, il sistema giudiziario di Torino privilegia un'interpretazione della violenza domestica intesa come una serie di aggressioni perpetrate all'interno di un nucleo familiare ai danni di un soggetto debole, meritevole, in quanto tale, di una particolare tutela.

Sebbene il sistema giudiziario di Torino abbia privilegiato una specializzazione più "ampia" che comprendesse, ma non si limitasse, alla violenza domestica, le numerose e complesse implicazioni legate alle peculiarità di questo crimine non sono certo state ignorate. Le molteplici occasioni di formazione specializzata offerte al personale giudiziario della Sezione Fasce Deboli nel corso degli anni, come le tavole di concertazione e i corsi specializzati della Scuola Superiore della Magistratura, restituiscono l'immagine di un sistema giudiziario torinese che accorda una certa importanza alla violenza domestica, favorendo, seppur non in linea preferenziale, un percorso di specializzazione sul tema. Si tratta di un'opera di sensibilizzazione che coinvolge anche gli assistenti sociali, grazie ai corsi di formazione offerti loro dalla magistratura.

I corsi di formazione rappresentano un passaggio fondamentale del percorso di specializzazione anche a Montréal. In questo caso, però, sono gli operatori sociali di *Côté Cour* a sensibilizzare il personale giudiziario e non viceversa; segno ulteriore della centralità concessa all'aspetto socio-psicologico della violenza domestica nel contesto canadese. Un'ultima, ma non meno importante, occasione di specializzazione per il personale giudiziario e

gli assistenti sociali è rappresentata, sia a Montréal che a Torino, dalla cooperazione multidisciplinare che, attraverso il dialogo, permette di integrare efficacemente le diverse competenze in gioco.

I vantaggi che una specializzazione in materia di violenza domestica può apportare al sistema giudiziario non riguardano unicamente l'efficacia degli interventi destinati alla vittima e dell'aggressore, ma comportano anche un miglioramento in termini di efficienza del sistema giudiziario. Nondimeno, la letteratura scientifica sul tema ha rilevato anche qualche svantaggio²⁷ riscontrabile nei procedimenti specializzati. I gruppi di professionisti della violenza domestica rischiano, per esempio, di assumere una prospettiva eccessivamente ristretta, limitando gli scambi con altre realtà giuridiche. Ciò condurrebbe ad una svalutazione del ruolo di "professionista specializzato", in particolar modo agli occhi di quei giudici o quei magistrati maggiormente interessati al prestigio professionale. Per questa ragione c'è chi, all'interno della Sezione Fasce Deboli di Torino, considera la specializzazione in violenza domestica una possibilità potenzialmente interessante ma un po' controversa. In questo senso, la specializzazione in reati contro le fasce deboli permetterebbe una maggior varietà nelle materie trattate.

4. Cooperazione multidisciplinare.

Le differenze poc'anzi rilevate in merito ai tipi di specializzazione attivati nella Procura della Repubblica di Torino e nel Tribunale di Montréal si riducono in modo significativo

quando si affronta il tema della cooperazione multidisciplinare. Entrambe le realtà giudiziarie, seppur con alcune importanti differenze, praticano e promuovono la cooperazione multidisciplinare in ambito di violenza domestica. Si tratta di una cooperazione che oltrepassa i confini delle rispettive sedi giudiziarie, per posizionarsi al centro di una rete d'intervento che coinvolge tutti i servizi territoriali e tutte le istituzioni implicate nel trattamento dei casi di violenza domestica.

In quest'ottica, *Côté Cour* e l'Ufficio di Servizio Sociale presso la Sezione Fasce Deboli svolgono un fondamentale ruolo di mediazione tra mondi professionali che, storicamente, parlano lingue diverse. Essi intervengono laddove l'assenza di un dialogo costruttivo tra professionisti che possiedono competenze, punti di vista e necessità differenti, può determinare incomprensioni e gravi problemi. Si pensi, per esempio, alle problematiche derivanti da tempistiche giudiziarie eccessivamente dilatate che mal si conciliano con le esigenze dei servizi sociali, alle prese con vittime, spesso piuttosto volubili nelle intenzioni di denuncia. In tali circostanze sarebbero opportuni, al contrario, interventi tempestivi, distribuiti in un lasso di tempo ragionevole. Non è raro che le esigenze delle vittime confliggano con quelle del sistema giudiziario. Può accadere che una donna maltrattata richieda, durante un colloquio, che le sue parole non vengano segnalate al personale giudiziario: qualora tale richiesta venisse messa in pratica, l'assistente sociale contravverrebbe all'obbligo giuridico, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio, di

²⁷ Zimmer M. B., "Overview of Specialized

denunciare il reato di cui è a conoscenza. Per questa ragione, la carenza di nozioni in campo giuridico e giudiziario da parte degli assistenti sociali può risultare dannosa per la vittima, ma anche per il procedimento stesso. Il personale giudiziario, a sua volta, in mancanza di adeguate informazioni sulle modalità e le regole dell'intervento sociale, può ostacolare il lavoro dei servizi sociali. Quelle appena elencate sono solo alcune delle difficoltà rilevate dal personale giudiziario e dagli assistenti sociali di Torino che, tuttavia, con grande probabilità, accomunano la maggior parte delle realtà giudiziarie occidentali alle prese con i procedimenti in violenza domestica.

Dunque, le conseguenze di un mancato o insufficiente dialogo fra rappresentanti della giustizia e servizi sociali non ricadono unicamente sulle procedure giudiziarie e sugli interventi dei servizi sociali, creando inefficienze e vanificando in tutto o in parte gli interventi, ma anche e soprattutto sulle vittime di violenza domestica, aumentando la loro sfiducia nel sistema giudiziario e incrinando la loro volontà di denunciare le violenze subite. Nell'intento di porre rimedio a tali problematiche, il Tribunale di Montréal ha dato luogo a quella cooperazione multidisciplinare, cui abbiamo già accennato, che con il tempo si è trasformata nel lavoro di un'équipe specializzata, composta di operatori di *Côté Cour* e procuratori. Il cammino intrapreso dal Tribunale di Montréal, che ha condotto ad una cooperazione multidisciplinare sistematica e specializzata, si è compiuto gradualmente e non senza qualche iniziale difficoltà. Incomprensioni e dubbi sull'efficacia della cooperazione hanno

Courts”, cit. p. 3.

segnato i primi momenti di vita di *Côté Cour*: problemi che tuttavia si sono appianati con il tempo, fino a scomparire quasi del tutto quando procuratori specializzati sono entrati a far parte dell'équipe. A quel punto, la cooperazione multidisciplinare specializzata si è convertita in prassi sistematica dando luogo ad una serie di pratiche consuetudinarie volte a costruire un percorso multidisciplinare di gestione dei procedimenti per violenza domestica, fondato sul dialogo e sulla collaborazione. Tali pratiche si sostanziano, in primo luogo, nella pianificazione di riunioni trimestrali durante le quali si discutono i casi di violenza domestica, nonché la qualità degli interventi e della collaborazione. Alle riunioni ufficiali si affiancano incontri più informali che, oltre a migliorare l'affiatamento dei componenti dell'équipe, rappresentano ulteriori occasioni di dialogo e confronto. La vera e propria gestione condivisa dei casi di violenza domestica si concretizza in valutazioni formulate dagli operatori di *Côté Cour* volte a comprendere l'effettiva pericolosità della situazione di violenza, le esigenze della vittima e le misure di protezione che sarebbe opportuno attivare nei confronti degli aggressori. Tali valutazioni, realizzate attraverso molteplici colloqui con la vittima e grazie alla collaborazione con i servizi territoriali, vengono palesate ai procuratori sotto forma di consigli e suggerimenti. Seppur non vincolanti per il personale giudiziario, i consigli e i suggerimenti provenienti dagli operatori sociali sono quasi sempre presi in considerazione, grazie anche al clima di fiducia e reciproca stima che la cooperazione multidisciplinare contribuisce a creare e perpetuare nel tempo. Infine, lo abbiamo già detto, gli operatori sociali di *Côté*

Cour cooperano con il personale giudiziario offrendo corsi di formazione e aggiornamento finalizzati a introdurre le vittime e le loro esigenze in un procedimento che, altrimenti, non presterebbe particolare attenzione alle conseguenze degli interventi giudiziari in una relazione affettiva e in un nucleo familiare. Anche i procuratori, tuttavia, forniscono utili consigli e suggerimenti agli assistenti sociali, affinché il loro operato risulti efficace e non intralci il progredire del procedimento giudiziario. Oltre a migliorare, in modo significativo, l'efficienza delle procedure giuridiche e assicurare un supporto alle vittime, consolidando la loro fiducia nell'efficacia dell'intervento giudiziario, la cooperazione permette un incremento delle competenze specializzate dei membri dell'équipe in un'ottica multidisciplinare che scongiura, almeno in parte, il pericolo di creare gruppi specialistici troppo chiusi.

Anche la Procura della Repubblica di Torino promuove la cooperazione multidisciplinare che interessa, nell'ambito dei reati contro le fasce deboli, anche la violenza domestica. Le modalità d'interazione tra assistenti dell'Ufficio di Servizio Sociale e procuratori della Sezione Fasce Deboli, in tema di violenza domestica, non differiscono di molto da quelle sperimentate a Montréal. I procuratori possono, per diverse ragioni, delegare agli assistenti sociali un fascicolo concernente un caso di violenza domestica, o parte di esso. In primo luogo il procuratore può chiedere all'assistente sociale di ascoltare, spesso in compresenza con la polizia giudiziaria, la donna maltrattata per valutarne la situazione di violenza, i rischi e le esigenze, al fine di progettare un intervento di supporto idoneo al

caso. Laddove il magistrato scelga di non delegare l'audizione delle vittime, ma di effettuarla personalmente, può comunque rivolgersi alle assistenti sociali per ricevere dei consigli sul caso in esame. La delega di un fascicolo può anche concretizzarsi nella richiesta di informazioni riguardanti un determinato caso di violenza domestica da parte del procuratore che utilizza gli operatori della Sezione Fasce Deboli come ponte per comunicare con i servizi sul territorio. Infine i magistrati possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale per identificare la struttura più idonea alla messa in sicurezza della vittima.

Se le competenze degli operatori sociali sono una preziosa risorsa per i procuratori, anche questi ultimi possono rivelarsi un'utilissima guida per gli assistenti sociali in merito a tutte quelle questioni che riguardano il diritto e le procedure giudiziarie.

Come dicevamo, la cooperazione multidisciplinare messa in atto nella Sezione Fasce Deboli non differisce di molto da quella sperimentata a Montréal laddove prevede la mediazione operata dagli assistenti sociali tra il sistema giudiziario e il territorio, nonché il dialogo multidisciplinare realizzabile attraverso valutazioni dei casi di violenza domestica e consigli, da ambo le parti, riguardanti le migliori modalità di intervento. Permangono tuttavia alcune importanti differenze che permettono al Tribunale di Montréal, in misura maggiore rispetto alla Procura della Repubblica di Torino, di contrastare le problematiche relative alla comunicazione multidisciplinare e organizzare una cooperazione funzionale ed efficace. La prima differenza risiede nella sistematicità con la quale si attua la cooperazione. Se a Montréal il

lavoro di équipe è ormai una strutturata e consolidata prassi, a Torino il dialogo con gli assistenti sociali, nonché la possibilità di coinvolgerli nei casi di violenza domestica, è rimesso alla volontà dei singoli magistrati, che possono dimostrarsi più o meno disponibili alla collaborazione. Le difficoltà nell'attuare un sistematico lavoro di équipe hanno origine, fra le altre cose, da un problema tutto italiano: la mancanza di risorse economiche e di personale. Dato l'esiguo numero di operatori attualmente presenti alla Sezione Fasce Deboli, realizzare una sistematica cooperazione in materia di violenza domestica risulterebbe impossibile.

5. Cooperazione specializzata e vittime di violenza domestica.

La violenza domestica, lo abbiamo visto, è un crimine difficile da denunciare, principalmente in ragione della relazione affettiva che lega la vittima al suo carnefice, ma non solo; sul silenzio di una donna maltrattata di fronte alle violenze possono pesare fattori legati alla sua personalità, al suo *background* socio-culturale e al suo rapporto con il sistema giudiziario. Inoltre, anche quando la vittima decide di denunciare, deve spesso scontrarsi con ostacoli insiti nel sistema giudiziario stesso, nel suo modo di gestire i procedimenti in violenza domestica, di tutelare le vittime e coordinarsi con altre sedi giudiziarie o servizi preposti al trattamento della violenza domestica. A partire dagli anni '70, alcune sedi giudiziarie occidentali individuano nella cooperazione specializzata in violenza domestica la soluzione idonea per incoraggiare le vittime alla denuncia. Nei paragrafi precedenti abbiamo compreso in che modo e con quali differenze il Tribunale di Montréal e la Procura

della Repubblica di Torino mettano in pratica la cooperazione specializzata. Verifichiamo, ora, come quest'ultima influisca sul difficile percorso di denuncia di una vittima di violenza domestica. In primo luogo, la vittima che decide di rompere il silenzio può ricorrere a differenti risorse di sostegno e aiuto²⁸, quali: le sue reti sociali e familiari, le istituzioni sanitarie, i servizi di sostegno alle vittime presenti sul territorio e il sistema giudiziario. Da una tale pluralità di punti di riferimento per le donne maltrattate deriva la necessità di una cooperazione multidisciplinare che oltrepassi i confini delle sedi giudiziarie per creare una rete di sostegno onnicomprensiva e multidisciplinare. La donna che decide di denunciare le violenze al sistema giudiziario può contattare un avvocato ma, più di frequente, si rivolgerà alle forze dell'ordine, dando inizio ad un procedimento penale. Con il termine procedimento penale ci riferiamo, in linea generale, a quell'insieme di atti che ha inizio con la notizia di reato, passa per un'indagine volta ad acquisire elementi sul caso in esame e si conclude con l'irrevocabilità delle sentenza²⁹. Generalmente, le vittime di violenza domestica si sentono spaesate e confuse di fronte alla complessità di un procedimento giudiziario del quale non sanno quasi nulla e che genera in loro un sentimento di estraneità e sfiducia. Per ovviare a questo problema, le vittime che intraprendono un procedimento giudiziario a

²⁸ Rondeau G., Brodeur N., Nadeau J., Lindsay J., Lemire G., Brochu S., "Les situations de violence conjugale comportant un haut risque de létalité: éléments de réflexion et d'analyse sur l'intervention", in *Collection Études et Analyse*, N. 24, CRIVIFF, Montréal, 2002.

²⁹ Morency C., Gagnon P. E., Lachance M., Roy M., Schurmann I., *Seul devant la cour. En matière*

Montréal vengono accolte e accompagnate nei loro iniziali contatti con il sistema giudiziario e, poi, durante tutto il procedimento, dagli operatori di *Côté Cour* che, in tali circostanze, svolgono un ruolo di primo piano nell'instaurare il contatto tra la donna, il sistema giudiziario e i servizi sul territorio. *Côté Cour* si ripropone di garantire alla vittima un sostegno che risponda alle sue esigenze, prestandole ascolto, lavorando sulla situazione di violenza e sulla presa di coscienza rispetto alle dinamiche relazionali, offrendo consigli informazioni e corsi di preparazione alla testimonianza e permettendole, così, di dotarsi degli strumenti sufficienti per affrontare il procedimento giudiziario senza timori o aspettative irrealistiche. Il carattere innovativo di questo procedimento giudiziario specializzato e multidisciplinare risiede nella volontà di integrare le esigenze delle donne maltrattate in un sistema di giustizia che storicamente considera la vittima un attore secondario del procedimento. Gli interventi di *Côté Cour* non si limitano, tuttavia, a ciò che riguarda il sistema giudiziario poiché, anche quando la vittima di violenza desidera riprendere la relazione con il suo compagno, eventualità tutt'altro che infrequente, gli operatori sociali lavorano con lei sui possibili scenari di protezione da mettere in pratica laddove la violenza si ripresentasse.

Le vittime non sono le uniche a beneficiare dell'intervento degli operatori di *Côté Cour* che, attraverso i numerosi colloqui con le donne maltrattate, effettuano quelle approfondite valutazioni di cui abbiamo detto, permettendo al personale giudiziario e, in particolare, ai

procuratori specializzati dell'équipe, di venire a conoscenza delle esigenze della vittima e prendere opportune decisioni in merito alle misure di protezione da applicare.

A Torino, solo raramente le vittime entrano in contatto con gli assistenti sociali della Sezione Fasce Deboli. Sono i procuratori, che, ricordiamolo, non si occupano esclusivamente di violenza domestica, ad interagire con la vittima e valutare la situazione di violenza, attraverso le audizioni giudiziarie e le indagini compiute con l'aiuto della polizia giudiziaria. Le difficoltà riscontrate nel tentativo di eseguire una corretta valutazione sono molteplici: la mole di lavoro è importante, il tempo è poco e le vittime di violenza domestica, soprattutto quando prive di un adeguato sostegno, sono soggette a frequenti ripensamenti e ritrattazioni della loro versione dei fatti. Poiché il compito di fornire un supporto alle vittime non spetta ai procuratori, la presa in carico delle donne maltrattate è demandata, in larga parte, all'efficacia della rete di assistenza pubblica che si rivela, però, sempre più deficitaria.

In breve, per risolvere le problematiche delle vittime di violenza domestica la Sezione Fasce Deboli ha principalmente due strumenti: l'attivazione della rete dei servizi sul territorio e, nei casi più gravi, la predisposizione delle misure cautelari previste dalla legge. Tuttavia, anche l'Ufficio di Servizio Sociale interno alle Procura gioca un ruolo non secondario nei procedimenti per violenza domestica agendo, fondamentalmente, attraverso tre modalità: in primo luogo, quando le operatrici sociali della Sezione Fasce Deboli ricevono segnalazioni dai

criminelle et pénale, Fondation du Bureau du

Québec, Montréal, 2012.

servizi sul territorio concernenti un caso di violenza domestica, il loro compito è quello di fornire informazioni riguardanti il sistema giudiziario e le sue procedure oppure di consegnare le segnalazioni al procuratore aggiunto, coordinatore del Gruppo Fasce Deboli; se, invece è il procuratore a delegare un fascicolo di violenza domestica all'Ufficio di Servizio Sociale, gli operatori dovranno informarsi, presso i servizi territoriali, circa un'eventuale pregressa conoscenza della situazione di violenza, oppure, quando la delega riguarda l'audizione della vittima, gli assistenti la eseguiranno con la collaborazione della polizia giudiziaria; in ultimo, grazie ad un servizio di apertura al pubblico, le donne maltrattate possono presentarsi direttamente all'Ufficio di Servizio Sociale della Sezione Fasce Deboli. In tale circostanza, le operatrici sociali ricopriranno un ruolo di sostegno morale e informativo nei confronti della vittima.

In base agli elementi finora esaminati si potrebbe concludere che i servizi sociali interni alla Procura di Torino svolgano delle attività molto simili al servizio *Côté Cour*, fungendo da punto di contatto fra le risorse territoriali e il sistema giudiziario e accogliendo le vittime nell'intento di fornire loro un sostegno morale e informazioni in merito al sistema giudiziario e alle sue procedure; tuttavia, sono rilevabili significative differenze rispetto al caso di Montréal:

- In primo luogo le donne maltrattate che intraprendono un procedimento giuridico a Montréal entrano sistematicamente in contatto con gli operatori sociali del servizio *Côté Cour*; questo non avviene a Torino, dove le vittime si relazionano solo

occasionalmente con l'Ufficio di Servizio della Sezione Fasce Deboli;

- In secondo luogo, il servizio *Côté Cour* prevede la presa in carico globale delle vittime durante tutto il procedimento giudiziario; a Torino la presa in carico è demandata, invece, ai servizi di sostegno presenti sul territorio.

Si tratta di due differenze fondamentali che permettono al Tribunale di Montréal, in misura maggiore rispetto alla Procura della Repubblica di Torino, di collocare le vittime di violenza domestica al centro del procedimento giudiziario. Questa nuova centralità accordata alle donne maltrattate introduce nei procedimenti specializzati in violenza domestica di Montréal tre fattori di grande interesse:

- Fattore tempo: l'intervento degli operatori di *Côté Cour* permette di valutare in più fasi la gravità del caso di violenza domestica evitando conclusioni affrettate e consentendo parallelamente, di lavorare, insieme alla vittima, sulla graduale presa di coscienza della situazione di violenza vissuta e sull'importanza della denuncia. Risulta molto più facile, in questo modo, conciliare il tempo necessario alla donna per elaborare il problema affettivo con le esigenze della giustizia;
- Specificità degli interventi: grazie ad una presa in carico globale e ad un attento ascolto delle donne e delle loro esigenze, realizzati con l'obiettivo di ottenere il maggior numero possibile di informazioni riguardanti la situazione di violenza, la vittima e l'aggressore, diventa possibile

prevedere interventi pensati specificatamente per il caso in esame;

- Fattore conoscenza: l'intervento nei confronti delle vittime di violenza domestica prevede, per queste ultime, la possibilità di essere informate adeguatamente riguardo le procedure giuridiche, nonché di conoscere personalmente e creare legami fiduciari con il personale giudiziario.

L'integrazione di questi tre fattori all'interno del procedimento giudiziario di Montréal, diretta conseguenza della specializzazione e della cooperazione multidisciplinare, contribuisce a rafforzare la fiducia della vittima nei riguardi della giustizia, a diffondere una cultura della denuncia quale soluzione ai problemi di violenza domestica e a risolvere, quantomeno in buona parte, tutti quei problemi precedentemente analizzati, riguardanti la vittima stessa e le carenze del sistema giudiziario.

6. Conclusione.

Giunti alla fine della nostra analisi, abbiamo compreso in che modo si concretizza la cooperazione specializzata attivata presso le sedi giudiziarie di Montréal e Torino in ambito di violenza domestica.

Quali elementi hanno in comune e in cosa differiscono queste esperienze rispetto ai tribunali specializzati in violenza domestica attivati altrove?

Il procedimento specializzato di Montréal presenta tutte le caratteristiche dei tribunali americani e canadesi, giacché contribuisce, tramite la cooperazione specializzata, a risolvere molti dei problemi legati alla violenza domestica e alla sua complessa gestione in ambito

giudiziario. Esiste tuttavia un dettaglio di non poco conto che fa del procedimento di Montréal un'esperienza non ancora completamente matura, poiché, ad oggi, non ha ottenuto un riconoscimento ufficiale che istituzionalizzi la sua natura di tribunale specializzato. Il mancato riconoscimento ufficiale genera due ordini di problemi: in primo luogo, la scelta di perpetuare la cooperazione specializzata spetta al personale giudiziario che, qualora volesse interrompere l'esperienza, potrebbe farlo senza ostacoli; in secondo luogo, il Tribunale di Montréal non usufruisce di sovvenzioni governative, che potrebbero migliorare il servizio. Di qui l'importanza di un riconoscimento ufficiale che permetterebbe di salvaguardare il lavoro svolto, nonché di accrescere le risorse umane ed economiche.

Differente è il caso della Procura della Repubblica di Torino che, pur promuovendo la cooperazione multidisciplinare, non sembra voler intraprendere la via della specializzazione in violenza domestica. In diverse occasioni, lo abbiamo visto, il sistema giudiziario di Torino ha privilegiato l'ampliamento delle competenze rispetto alla specializzazione. Un ulteriore episodio si pone a conferma di quanto detto: in passato si era effettivamente presentata l'opportunità di attivare, presso la Procura della Repubblica di Torino, un sostegno per le vittime di violenza domestica. Tale possibilità derivava dalla proposta di stanziare, nell'ambito del progetto Dafne, un punto di riferimento per le donne maltrattate interno alla Sezione Fasce Deboli, patrocinato dalle associazioni per il sostegno alle vittime di violenza domestica. Il progetto avrebbe contribuito in modo determinante a risolvere i problemi che le vittime

di violenza domestica dovevano affrontare nel corso del procedimento giudiziario, aumentando la loro fiducia nella giustizia. La scelta di non attivare il progetto Dafne all'interno della Sezione Fasce Deboli, collocandolo al di fuori delle sedi giudiziarie e destinandolo a tutte le vittime di reato, conferma, una volta ancora, la scelta del sistema giudiziario torinese di promuovere, nei riguardi della violenza domestica, una cooperazione non specializzata.

Bibliografia.

- Baldry A. C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uccisione*, Franco Angeli, Milano, 2013.
- Balloni A., Bisi R., Sette F., *Manuale di Criminologia II-Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.
- Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, *Politique d'intervention en matière de violence conjugale: Prévenir, Dépister, Contrer*, Gouvernement du Québec, 2002. Disponibile alla pagina: http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Prevenir_depister_contrer_Politique_VC.pdf
- Cook D., Burton M., Robinson A. L., "Enhancing 'Safety and Justice': The Role of Specialist Domestic Violence Courts in England and Wales", in *British Journal of Criminology*, Vol. 7, Conference Edition, 2005.
- Garcia E., "Unreported cases of domestic violence against women: towards an epidemiology of social silence, tolerance and inhibition", in *Journal of Epidemiology & Community*, Vol. 58.7, Luglio 2003.
- Gaudreault A., "La judiciarisation de la violence conjugale: regard sur l'expérience", in Cario R., Salas D., *Oeuvre de justice et victime*, vol. 2, l'Harmattan, Paris, 2002.
- Jaquier V., Guay S., "Les violences conjugales" in Cusson M., Gauy S., Proulx J., Cortoni F., *Traité des violences criminelles: les questions posées par la violence, les réponses de la science*, Hurtubise, Montréal, 2013.
- Labriola, M., Bradley, S., O'Sullivan, C. S., Rempel, M., & Moore, S, *A national portrait of domestic violence courts*, National Institute of Justice, Washington, DC, U. S. Department of Justice (Document No. 229659), 2010.
- Morency C., Gagnon P. E., Lachance M., Roy M., Schurmann I., *Seul devant la cour-En matière criminelle et pénale*, Fondation du Bureau du Québec, Montréal, 2012.
- Noorwood R., *Women Who Love Too Much: When you Keep Wishing and Hoping He'll Change*, A Division of Simon & Schuster Inc, New York, 1985.
- Ouellet F., Boivin R., "La politique d'intervention en matière de violence conjugale, dix-huit ans plus tard: évaluation de l'impact sur le système judiciaire", in *Service Social*, Vol. 59, N. 2, 2013. Disponibile alla pagina: <http://www.erudit.org/revue/ss/2013/v59/n2/index.html>
- Poupart L., "Côté Cour: une expertise psychosociale en milieu judiciaire criminel", in Gauthier S., Montminy L., *Expériences d'intervention psychosociale en contexte de violence conjugale*, Presse de l'Université du Québec, Québec, 2012.
- Powell P., Smith M., *Domestic violence: an overview*, 2011. Disponibile alla pagina: www.unce.unr.edu/publications/files/cy/2011/fs11776.pdf
- Rapport Final du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial, *Les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale*, Ministère de la Justice du Canada, 2001. Disponibile alla pagina: http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pol/spo_e-con_a.pdf
- Rondeau G., Brodeur N., Nadeau J., Lindsay J., Lemire G., Brochu S., "Les situations de violence conjugale comportant un haut risque de létalité: éléments de réflexion et d'analyse sur l'intervention", in *Collection Études et Analyse*, N. 24, CRIVIFF, Montréal, 2002.
- Sicurella S., *Vittime e istituzioni locali. Quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010.
- Spina L., "Composizione e competenze dei Tribunali per Minorenni", in: *Famiglia e minori*, N. 3, 2011. Disponibile alla pagina: <http://www.minoriefamiglia.it/%5Cdownload%5Cspina-tribunale-famiglia-marzo-2011.PDF>
- Tay B., "The Trend Toward Specialized Domestic Violence Courts: Improvements on an Effective Innovation", in *Fordham Law Review*, Vol. 68, N.4, 2000. Disponibile

alla pagina:
<http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi>

- Walker L. E., *The battered Women*, Harper & Row, New York, 1979.
- Zimmer M. B., “Overview of Specialized Courts”, in *International Journal For Court Administration*, Vol. 2, N.1, August 2009.

Siti web consultati.

- www.justice.gc.ca
- www.procura.torino.it
- <http://trajetvi.ca>

La tortura in Italia. Il reato che non c'è
La torture en Italie. Le crime qui n'existe pas
Torture in Italy. The “non existing” crime

Rossana Gabrieli*

Riassunto

Presentata una definizione del termine e un excursus storico delle condotte di attuazione della tortura, citando noti eventi individuali (rapimento Dozier) o di massa (G8 di Genova), il presente lavoro discuterà della carenza normativa di tale reato nel nostro Paese, per concludere con alcuni elementi ravvisabili nel profiling criminologico del torturatore.

Résumé

Après avoir donné une définition du mot « torture » et brièvement analysé ce comportement dans une perspective historique grâce à quelques événements individuels (le kidnapping du Général Dozier) et de masse (le G8 de Gênes), dans cet article l'auteur abordera le sujet de l'absence de législation ad hoc en Italie. Elle analysera ensuite certains aspects du profil criminologique d'un tortionnaire.

Abstract

After having introduced a definition of the word “torture” and briefly analysed from a historic point of view, this behaviour thanks to well-known events (Dozier kidnapping and G8 summit in Genoa), in this article the author will first discuss the lack of an appropriate legislation on this topic in Italy. Then, she will analyse some aspects of the criminological profile of a torturer.

Key words: torture; Italy; legislation; G8 summit; Dozier kidnapping.

1. La tortura: definizione e breve excursus storico.

Secondo la “Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti” dell'ONU (articolo 1), la tortura è *“qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali*

sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale”.

Tale definizione non esplica dettagliatamente gli atti formalmente proibiti, quindi, andando oltre la definizione, per tortura si intende anche l'essere costretti a stare braccia e gambe divaricate addosso ad un muro per ore; venire sottoposti a luci intense o essere bendati; venire sottoposti a rumori assordanti e continui; essere privati del sonno, del cibo o dell'acqua e l'elenco potrebbe ancora prolungarsi. Bisogna, poi, precisare che la tortura non si limita al livello fisico, poiché comprende anche atti che

* Psicologa e psicodiagnosta, con Master di 1° livello in Criminologia e Psicologia Clinica e Forense.

provocano sofferenza mentale come, ad esempio, minacce alla famiglia e/o ai propri cari. Nei numerosi documenti prodotti da Amnesty International per sponsorizzare la campagna “*Stop alla tortura*” si legge che, tra il 1997 ed il 2001, ben centoquaranta Stati in tutto il mondo hanno praticato la tortura e che ogni anno sono migliaia coloro che picchiano, violentano e giustiziano altri esseri umani.

“Mi hanno fatto inginocchiare. Volevano che dicessi chi erano i leader. Quando ho risposto che non sapevo niente, dopo avermi ammanettato, hanno tentato di affogarmi, di strangolarmi, mi hanno dato calci nella pancia. Mi hanno tolto i vestiti e hanno minacciato di violentarmi. Poi mi hanno fatto inginocchiare davanti a un monte di sterco di vacca ancora caldo. Mi hanno avvicinato un coltello al collo e mi hanno fatto mangiare mezzo chilo di sterco”¹.

Questa è la testimonianza di Valdecir Bordignon, un agricoltore brasiliano che nel 1999 ha ricevuto questo trattamento da parte della Polizia del Paraná, in Brasile, in cerca dei capi del movimento dei “Senza terra”.

L’abominio della tortura viene da tempi lontani: vi sono tracce storiche che ci indicano il ricorso a tale pratica già nell’antico Egitto così come nella Roma dei Cesari.

Con l’epoca medievale la tortura riprese vigore. Si calcola che l’Inquisizione romana, tra il 1542 e il 1761, abbia mandato al rogo 97 persone, fra cui il filosofo Giordano Bruno. Bisognerà attendere il secolo dei Lumi perché si inizi a combattere tali pratiche. Fu l’italiano Cesare

Beccaria a condannare tra i primi l’inciviltà della tortura e della pena di morte².

Tuttavia, il ricorso alla tortura non venne mai pienamente abbandonato, né nell’Ottocento né nel Novecento. L’elenco dei paesi che, in epoca contemporanea, hanno usato o usano la tortura sarebbe lunghissimo: dagli Stati Uniti alla Russia, alla Cina, al Vietnam, all’Europa, con la guerra nei Balcani ad inizio anni ‘90, ma non solo. La tortura viene utilizzata non ufficialmente anche in tempo di pace: in paesi europei come il Regno Unito (si pensi allo scontro con l’IRA) o la Grecia (si pensi al regime dei Colonnelli). E poi l’Italia: basti pensare alla ferita ancora aperta del G8 di Genova.

Secondo la già citata “Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura”, i singoli Stati diventano gli unici responsabili degli atti di tortura commessi dai propri funzionari (es. poliziotti, militari, personale penitenziario). Non solo: laddove lo Stato non sappia agire tramite la prevenzione, viene ritenuto responsabile anche di tutti gli atti di tortura compiuti da privati cittadini.

Tra le norme anti-tortura, non possiamo non riferirci anche alla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” ONU del 1948 che, all’articolo 5, afferma che *“nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”*.

Annoveriamo poi il “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” del 1966, articolo 7, che afferma che *“nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o*

¹ AAVV., “Storia della tortura”, 2014, p. 1, www.focus.it

scientifico". Questa disposizione non può essere mai ignorata.

2. La normativa in Italia: un reato che non c'è.

Ma proprio nel nostro Paese il reato di tortura non esiste.

Nella Costituzione italiana, l'articolo 13 stabilisce che *"E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*, ma il legislatore non ha mai compiuto il passo successivo di adottare una normativa specifica a riguardo. Nei fatti, l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU il 3 novembre 1988. Nonostante ciò, non esiste ancora una norma che recepisca tale disposizione. Il diritto internazionale impone all'Italia, ormai da circa trent'anni, l'emanazione di una nuova fattispecie criminosa definita sulla base dei criteri sanciti dalla suddetta Convenzione, ma il nostro Paese ha sempre rimandato tale momento. Un'argomentazione spesso utilizzata a giustificazione di tale mancanza legislativa nei confronti del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT) è fondata sull'idea che i reati descritti dall'art. 1 della Convenzione siano, di fatto, "coperti", in Italia, da norme già in vigore prima della ratifica della Convenzione stessa come, ad esempio, ricorrendo all'art. 582 del Codice Penale che contempla il reato di lesioni personali; tali argomentazioni, però, non convincono il CPT che ha replicato come, tra le altre cose, resterebbe comunque trascurata la tortura psicologica e che, soprattutto, diventa quasi

impossibile una repressione efficace se manca una specifica e globale norma incriminatrice.

Più volte si è tentato di introdurre il reato di tortura attraverso proposte di legge che non sono mai giunte all'approvazione definitiva. Se si vuole tracciare un seppur sintetico excursus storico in tal senso, si dirà che il primo disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale fu presentato dal senatore Nereo Battello il 4 aprile del 1989, praticamente all'indomani della ratifica della Convenzione; ed il secondo fu presentato il 19 febbraio 1991 da Franco Corleone, ma nessuno dei due testi fu mai sottoposto a votazione negli anni successivi. Durante la XIII^a legislatura vennero presentati vari disegni di legge, tra cui il n. 7283, (Dini - Fassino) che non mirava ad introdurre un reato specifico di tortura, ma semplicemente una circostanza aggravante. Durante la successiva legislatura, vennero presentati in Parlamento ben sette ddl, dibattuti in Commissione Giustizia e presentati in aula sottoforma di testo di legge unificato (ddl n. 4990, Pecorella). La proposta era quella di introdurre un reato autonomo di tortura, ma sollevò immediatamente scalpore il tentativo di contemplare un emendamento che prevedeva il requisito della reiterazione delle violenze e delle minacce perché si potesse parlare di tortura. Amnesty International rilevò che l'introduzione di un concetto di "tortura reiterata" nel codice penale italiano avrebbe rappresentato un ostacolo al riconoscimento del reato stesso, laddove si fosse attuato in un unico episodio. Si arrivò così alla XV legislatura, con otto progetti sul reato di tortura presentati alla Camera in un unico testo che sottolineava,

² Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Feltrinelli,

Milano, 1991.

comunque, che la violenza e le minacce dovessero essere gravi, peraltro non meglio definendo tale gravità. La XVI^a legislatura ha visto dodici proposte di legge mai giunte a dibattito. Con la XVII^a legislatura si è avuta una discussione al Senato che ha dato vita ad un testo unificato approvato definitivamente in assemblea il 5 marzo 2014. Il testo, il cui relatore è il senatore Luigi Manconi, non contempla più il requisito della reiterazione di atti di violenza o minaccia, ma anche stavolta il reato viene qualificato come reato comune, pur prevedendo l'aggravante se commesso da pubblico ufficiale.

Punto di svolta di questo iter normativo è stato quello della sentenza della Corte di Giustizia Europea che - su ricorso di Arnaldo Cestaro, pensionato sottoposto a violenze da parte di alcuni poliziotti durante il G8 di Genova - nell'aprile 2015 ha stabilito che quanto compiuto dalle forze dell'ordine italiane nella scuola Diaz³ il 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura”. La Corte europea dei diritti umani ha inoltre condannato l'Italia non solo per le torture subite da Cestaro, ma anche perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura; un vuoto legislativo che ha consentito ai colpevoli di restare impuniti. Eppure, anche dopo tale condanna, la legge ancora non c'è.

3. Il rapimento del generale Dozier ed i nuovi “metodi di interrogatorio”. Il G8 di Genova: la Scuola Diaz e Bolzaneto.

Dalla fine degli anni '60 e fino agli anni '80 del secolo scorso, l'Italia è stata teatro di quella che è

³

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/07/05/news/diaz_confermate_le_condanne_per_i_vertici_di_polizia-38591229/

stata definita “la notte della Repubblica”, per indicare le ferite inferte alla democrazia dal terrorismo nero, da una parte e rosso, dall'altra. La risposta dello Stato non sempre è risultata efficace. Un esempio per tutti: il rapimento Moro, conclusosi con l'omicidio del parlamentare democristiano.

Molto diversamente andarono invece le cose con un altro rapimento. Infatti, James Lee Dozier fu rapito dalle Brigate Rosse il 17 dicembre 1981, mentre era comandante Nato per l'Italia meridionale. Venne liberato il 28 gennaio 1982, grazie ad un'incursione dei Nocs (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato), dopo soli 42 giorni. Fortissime erano state le pressioni del governo USA perché il governo italiano riuscisse a liberare Dozier. Si tenne una riunione del CIIS (il Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza), organo del servizio segreto italiano, presieduto dal Primo Ministro, Giovanni Spadolini, e composto dal Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, Economia e Finanze e Attività produttive. E' subito dopo questo vertice che cominciano a circolare sui giornali le prime voci relative ad un via libera concesso dall'esecutivo all'impiego della tortura per acquisire informazioni durante gli interrogatori⁴. Esisteva uno specifico

⁴ Comunicato Ansa, 8 gennaio 1982: “*Il Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza (CIIS), nel corso di una lunga riunione tenutasi stamane a Palazzo Chigi, ha adottato una serie di misure e direttive ad effetto immediato riguardanti la lotta al terrorismo e la sicurezza nelle carceri. Secondo quanto si è appreso sul contenuto delle misure prese, che rientrano nell'ambito della competenza del CIIS, c'è il vincolo del più stretto riserbo. Si tratta naturalmente di misure di carattere amministrativo.[...] I ministri sono stati d'accordo unanimemente, sempre secondo quanto*

apparato di tortura, con tanto di protocolli di arresto e interrogatori violenti, assolutamente consolidati: pratiche non improvvisate, ma che anzi necessitavano dei nullaosta da parte delle gerarchie. Le tecniche messe in atto andavano dal *waterboarding* con la specifica del sale, all'uso di scariche elettriche, bruciature, pestaggi, tagliuzzamenti, fucilazioni simulate, uso di sostanze chimiche (in alcuni casi, ma la circostanza non è stata accertata con sicurezza) alle sevizie di natura sessuale, in particolare sulle donne. Inoltre si utilizzavano tecniche classiche come quella di impedire il sonno e trattenere il prigioniero in posture dolorose.

Salvatore Genova, tra gli autori delle torture ai brigatisti rossi, racconta di una sorta di contagio febbrile che dilagò in alcune parti delle forze dell'ordine ansiose di attuare sevizie e brutalità⁵.

Più grave quanto avvenuto in Italia durante il G8 di Genova nel 2001. I rappresentanti degli otto Paesi più industrializzati del mondo, riuniti nel capoluogo ligure per discutere di questioni economiche da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, furono attesi da movimenti no-global e associazioni pacifiste che diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza provocati da frange di Black Bloc, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi scontri trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. Le forze dell'ordine reagirono con violenza sia durante lo svolgimento del G8, che al termine della manifestazione.

si è appreso, sull'urgenza e la necessità delle misure che sono state definite dal CIIS”.

⁵ <https://insorgenze.net/2012/04/06/torture-di-stato-i-nomi-di-chi-diede-lordine-ed-esegui-le-torture-le-rivelazioni-di-salvatore-genova-allespresso/>

Negli anni successivi lo Stato italiano subì alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine, fino alla già citata condanna della Corte di Strasburgo del 2015. Nei confronti di funzionari pubblici furono inoltre aperti procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati. Altri procedimenti furono aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante il G8. Circa 250 dei procedimenti, originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni (non esistendo in Italia, come già detto, il reato di tortura) furono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili; la magistratura, tuttavia, pur non potendo perseguire i colpevoli, ritenne in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati.

La scuola Diaz era stata concessa dal comune di Genova al Genoa Social Forum come sede del *media center* e come dormitorio. Secondo le testimonianze, la zona era divenuta un punto di ritrovo di molti manifestanti, soprattutto tra chi non conosceva la città, e non vi erano situazioni di tensione nell'edificio.

Tutti gli occupanti, tra cui il già citato pensionato Arnaldo Cestaro, furono arrestati e picchiati brutalmente. Le immagini delle riprese mostrarono muri, pavimenti e termosifoni macchiati di sangue, a nessuno degli arrestati venne comunicato di essere in arresto e l'eventuale reato contestato, tanto che molti di loro scoprirono solo in ospedale di essere stati arrestati per associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata e porto d'armi.

Le persone fermate e arrestate durante i giorni della manifestazione furono in gran parte

condotte nella caserma di Bolzaneto, che era stata adibita a centro per l'identificazione dei fermati. Nei giorni della manifestazione transitarono per la caserma 240 persone, ma secondo altre testimonianze di agenti, gli arresti e le semplici identificazioni furono quasi 500.

In numerosi casi, i fermati accusarono il personale delle forze dell'ordine di violenze fisiche e psicologiche e di mancato rispetto dei diritti degli imputati, quali quello di essere assistiti da un legale o di informare qualcuno del proprio stato di detenzione; gli arrestati riferirono inoltre episodi di tortura: costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione o ricevere cure mediche, riferirono inoltre di un clima di euforia tra le forze dell'ordine per la possibilità di infierire sui manifestanti e riportarono anche invocazioni a dittatori e ad ideologie dittatoriali di matrice fascista, nazista e razzista, nonché minacce a sfondo sessuale nei confronti di alcune manifestanti.

I pubblici ministeri al processo contro le forze dell'ordine riguardo ai fatti della caserma Bolzaneto riferirono di persone costrette a stare in piedi per ore e ore, fare la posizione del cigno e della ballerina, abbaiare per poi essere insultati con minacce di tipo politico e sessuale, colpiti con schiaffi e colpi alla nuca, ed anche lo strappo di piercing, anche dalle parti intime. Molte le ragazze obbligate a spogliarsi, a fare piroette con commenti brutali da parte di agenti presenti anche in infermeria. Il P.M. parlò dell'infermeria come un luogo di ulteriore vessazione. Secondo la requisitoria dei pubblici ministeri, i medici erano consapevoli di quanto stava accadendo ed hanno omesso di intervenire, permettendo che

quel trattamento inumano e degradante continuasse, concludendo che anche se solo per “*un criterio prudenziale*” non si può parlare di tortura, “*alla tortura si è andati molto vicini*”⁶.

4. Torturatori: si nasce o si diventa? Cosa risponde la psicologia.

Quanto fin qui riportato in merito al ricorso della pratica della tortura pone forti interrogativi sulle caratteristiche di personalità di chi pone in atto comportamenti inquadabili come tortura, alla luce delle definizioni già riportate.

Chi è il torturatore? E' un soggetto definito entro un preciso *profiling* criminologico, identificabile attraverso un esame psicodiagnostico ed alla diagnostica per immagini, oppure il comportamento del torturatore può essere messo in atto in situazioni storico-sociali particolari, attraverso l'esposizione a specifici modelli comportamentali?

Certamente non pare possibile ricondurre comportamenti come quello del torturatore ad un'unica causa, ma sembrerebbe più logico pensare a più possibili fattori, sia di natura socio-ambientale che bio-psichica.

Tra le variabili socio-ambientali, si potrebbero annoverare: presenza di un'autorità ritenuta valida; appartenenza ad un gruppo. Tra le variabili bio-psichiche, si potrebbero inquadrare: caratteristiche neurofisiologiche; psicopatia.

Se si vuol tenere conto degli episodi citati nel presente articolo, si deve prendere atto del fatto che, in tali situazioni, chi ha praticato la tortura faceva parte di gruppi militarizzati (con gli

⁶ D'Avanzo G., “Le violenze impuniti del lager Bolzaneto”, *La Repubblica – Roma*, 17 marzo 2008.

interrogatori dei brigatisti come a Genova). Chiaramente, non si può concludere che “l’abito fa il monaco e la divisa fa il torturatore”, ma, in particolare a Genova e durante gli interrogatori dei BR, chi mise in atto tali azioni rispondeva ad un’autorità superiore percepita come legittima. Si può fare riferimento all’esperimento condotto, nei primi anni ’60, da Stanley Milgram, psicologo sociale, noto per i suoi studi sull’obbedienza all’autorità⁷. Lo scopo dell’esperimento era quello di studiare il comportamento di soggetti a cui un’autorità (nel caso specifico uno scienziato) ordina di eseguire delle azioni che confliggono con i valori etici e morali dei soggetti stessi. Lo sperimentatore ordinava ai soggetti componenti il campione, ovviamente ignari, di infliggere scosse elettriche (che nella realtà non esistevano) a soggetti (complici) che rispondevano in modo errato alle loro domande. Incredibilmente, un’alta percentuale di soggetti obbedì ciecamente allo sperimentatore, violando i propri principi morali. Tale risultato, secondo Milgram, dipendeva dall’idea che l’obbedienza indotta da una figura autoritaria fosse legittima perché indurrebbe uno stato eteronomico, caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma strumento per eseguire ordini. I soggetti dell’esperimento non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma esecutori dei voleri di un potere esterno. Alla creazione del suddetto stato eteronomico concorrerebbero tre fattori: percezione di

legittimità; adesione al sistema di autorità; pressioni sociali.

Grazie all’esperimento, Milgram arrivò a dimostrare che l’obbedienza dipende anche dalla ridefinizione del significato della situazione. Ogni situazione è infatti caratterizzata da una sua ideologia che definisce il significato degli eventi. La coesistenza di norme sociali contrastanti (da una parte quelle che inducono a non utilizzare la violenza e dall’altra quelle che prevedono una reazione aggressiva a certi stimoli) fa sì che la probabilità di attuare comportamenti aggressivi venga di volta in volta influenzata dalla percezione individuale della situazione (che suggerisce quali norme siano pertinenti al contesto e debbano essere seguite e quali no)⁸. Dal momento che il soggetto accetta la definizione della situazione proposta dall’autorità, finisce col ridefinire un’azione violenta, arrivando a giudicarla non solo come ragionevole, ma anche come oggettivamente necessaria⁹.

Milgram aveva inoltre rilevato che se lo sperimentatore indossava una divisa l’obbedienza al comando aumentava e Bickman, nel 1974, ha concluso nei suoi esperimenti che indossare una divisa aumenta tanto un comportamento di obbedienza quanto un comportamento autoritario¹⁰.

Durante il rapimento Dozier ed a Genova, si sono, di fatto, verificate contemporaneamente due delle condizioni suindicate: l’obbedienza agli ordini di un’autorità gerarchicamente superiore e

disponibile alla pagina <http://genova.repubblica.it/dettaglio/le-torture-a-bolzaneto-e-la-notte-della-democrazia/1434801>

⁷ Milgram S., *Obedience to Authority; An Experimental View*, Harper & Row, New York, 1974.

⁸ De Vita L., *Altro non siamo che voce. La storia e la memoria*, Armando Editore, Roma, 2011.

⁹ Milgram S., *op. cit.*

¹⁰ Bickman L., “The Social Power of a Uniform”, *Journal of Applied Social Psychology*, 1974, pp. 47-61.

ritenuta valida e l'appartenenza ad un gruppo in divisa a sua volta dotato di autorità e, dunque, in situazione di superiorità rispetto ad un *outgroup* in condizione di inferiorità psicofisica. E sebbene non si possa scientificamente affermare una determinazione diretta “causa-effetto” tra obbedienza all'autorità-appartenenza al gruppo-azione violenta in quanto avvenuto nei fatti riferiti, non si può tuttavia non prendere in considerazione la possibilità che ciò possa aver avuto un suo peso nel verificarsi dei fatti.

Come l'appartenenza ad un gruppo dotato di autorità influisca sul comportamento dell'individuo, portandolo anche ad attuare condotte violente, sembra essere supportato dal famosissimo esperimento alla prigione di Stanford, che si proponeva di indagare il comportamento delle persone sulla base del gruppo di appartenenza.

La procedura ha previsto l'assegnazione casuale di ventiquattro studenti, metà al ruolo di guardia e metà al ruolo di carcerato. In seguito, tutti i ragazzi furono inseriti in una prigione artificiale collocata nell'Università di Stanford, seguendo in modo preciso le procedure adottate nelle prigioni del Texas sia per quanto riguarda la costruzione dello stabile che per le pratiche di arresto. Le guardie non ricevettero alcuno specifico addestramento e furono istruite a fare tutto ciò che ritenevano fosse utile a far osservare le regole, mentre i detenuti furono informati delle condizioni che li aspettavano in termini di umiliazione e violazione della privacy. I risultati dell'esperimento furono drammatici e, nonostante la durata prevista fosse di due settimane, portarono all'interruzione prematura dopo soli sei giorni a causa del forte impatto psicologico che la situazione ebbe sugli studenti:

in pochissimi giorni le guardie divennero sadiche e maltrattanti e i prigionieri mostrarono evidenti segnali di stress e depressione¹¹.

L'appartenenza al gruppo potrebbe anche rafforzare l'effetto di deresponsabilizzazione rispetto alla crudeltà delle pratiche attuate verso le vittime secondo il principio della “diffusione della responsabilità”, uno degli otto meccanismi di disimpegno morale descritti da Bandura e che permette di distribuire tra membri diversi la responsabilità derivante dall'azione¹².

Accanto a fattori socio-ambientali, abbiamo fatto cenno a possibili variabili bio-psichiche. Simon Baron-Cohen, nel suo libro “La scienza del male”¹³, ipotizza che si possa definire l'empatia come “la nostra capacità di identificare ciò che qualcun altro sta pensando o provando, e di rispondere a quei pensieri e sentimenti con un'emozione corrispondente” e che essa sia in correlazione con le caratteristiche dell'amigdala. E' riscontrato che pazienti affetti da lesioni dell'amigdala non sono in grado di riconoscere espressioni di paura sul volto altrui.

Riconoscimento del punto di vista e dei sentimenti dell'altro e risposta adeguata sono dunque le due attitudini fondamentali che caratterizzano l'empatia, nelle sue componenti cognitive ed emotive. Ma l'importanza del testo sta nell'ipotesi di fondo che sia possibile leggere i comportamenti crudeli e distruttivi nei confronti degli altri esseri umani come un disturbo dell'empatia, una “carezza nel funzionamento del circuito empatico”.

¹¹ Zimbardo P.G., *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina Raffaello, Milano, 2008.

¹² Bandura A., *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.

Simon Baron-Cohen propone infatti di inserire nell'elenco dei disturbi psichiatrici presenti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali la categoria: "disturbi dell'empatia". Ciò comporterebbe una nuova interpretazione di diversi comportamenti classificati come distinti disturbi della personalità che, però, hanno tutti in comune una carenza nel funzionamento del circuito empatico, il che si tradurrebbe anche in un diverso approccio terapeutico.

Un quoziente empatico pari a zero sembrerebbe riscontrarsi in numerose tipologie di psicopatia. La tassonomia diagnostica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la psicopatia come un disturbo della personalità con influenze antisociali. Definita da tratti antisociali, interpersonali, di stili di vita e affettivi, la psicopatia è uno dei disturbi di personalità più distruttivi.

E' necessario accennare alla distinzione tra psicopatia, disturbo antisociale di personalità e disturbo dissociato di personalità. Robert Hare, professore emerito di Psicologia alla British Columbia University, è stato tra i primi studiosi a cercare di fare chiarezza in questo ambito¹⁴, specificando che l'ASPD (Antisocial Personality Disorder) comprende principalmente le caratteristiche più comportamentali della psicopatia e individuando solo 9 delle 20 caratteristiche precedentemente utilizzate per valutarla (item 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15 e 20 della PCL-R, ovvero la Hare Psychopathy Checklist – Revised), per cui il DSM intercetta gli aspetti più

comportamentali della psicopatia. Anche l'ICD-10 (Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati) non sembra inquadrare perfettamente le peculiarità degli psicopatici, ponendo più attenzione alle caratteristiche interpersonali ed affettive, presentando sovrapposizioni con la PCL-R solo rispetto a 6 item (6, 8, 10, 15, 16 e 17).

Le differenze tra le caratteristiche individuate dai manuali citati e quelle considerate nella Psychopathy Checklist di Hare rendono conto delle differenze tra personalità antisociale, dissociata e psicopatia: se consideriamo, infatti, le modalità con cui un individuo psicopatico ed uno antisociale mettono in atto le condotte devianti, sebbene in entrambi i casi sia presente una forte propensione alla violenza, i soggetti con ASPD tendono ad agire una violenza esclusivamente di tipo affettivo (es.: reazione a minaccia percepita, accompagnata da rabbia e paura), mentre i soggetti psicopatici tendono a mettere in atto indistintamente la violenza di tipo affettivo e quella di tipo predatorio-strumentale (violenza pianificata, attuata per uno scopo specifico e priva di componenti emotive)¹⁵.

Dunque, disturbo antisociale di personalità e disturbo dissociato di personalità recepiscono solo una parte del costrutto, molto più complesso, di psicopatia. Huckzeimer e collaboratori hanno indagato, per esempio, il rapporto tra ASPD, narcisismo, disturbo borderline e psicopatia, rilevando che gli individui diagnosticati come narcisisti o borderline o antisociali ottengono punteggi più

¹³ Baron-Cohen S, *La Scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà*, Cortina Editore, Milano, 2011.

¹⁴ Hare R.D., "Psychopathy and Personality Disorder. A case of diagnostic confusion", *Psychiatric Times*, 1996.

¹⁵ Meloy J.R., "The 'polymorphously perverse' psychopath. Understanding a strong empirical relationship", *Bulletin of the Menninger Clinic*, 2002, pp. 273-289.

alti alla PCL-R rispetto alla popolazione normale, ma tali punteggi non sono comunque sufficienti a giungere ad una diagnosi di psicopatia¹⁶. Dalla ricerca emerge che gli psicopatici sembrano presentare le stesse relazioni oggettuali primitive dei soggetti borderline, il Sé grandioso ed egocentrico dei narcisisti e lo scarso controllo delle emozioni con immediato passaggio all'atto dei soggetti antisociali. Tuttavia, presentano un'affettività meno intensa dei borderline, sono meno capaci di idealizzazione rispetto ai narcisisti ed il loro mondo interno è più primitivo rispetto ai soggetti ASPD.

Le variabili che intervengono in un comportamento come quello del torturatore, perciò, sono molteplici e rivestono un diverso peso quanto a ruoli agiti e modalità di acting.

Soggetti con disturbi schizoidi della personalità, secondo il PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico), dimostrano caratteristiche salienti quali l'indifferenza, la mancanza di amici stretti, freddezza emotiva o distacco; sono, talvolta, associati a disturbo borderline di personalità, caratterizzato da comportamenti impulsivi che includono l'aggressione fisica verso gli altri, la violenza domestica, l'abuso di sostanze e la distruzione di proprietà; aggressività, impulsività, associati a ritiro emotivo, potrebbero sostenere *acting* in cui si infligge sofferenza alla vittima, mantenendo indifferenza e freddezza.

¹⁶ Huckzeimer C., Geiger F., Bruss E., Godt N., Kohler D., Hinrichs G., Adelnhof J.B., "The relationship between DSM IV Cluster B personality disorders and psychopathy according to Hare's criteria: clarification and resolution of previous contradictions", *Behavioral Science and the Law*, 2007, pp. 907-911.

Numerosi studi indicano che la personalità antisociale, se confrontata con la popolazione generale, è significativamente iper-rappresentata in qualsiasi campione di criminali che commettono omicidio (che, insieme alla tortura, è al vertice degli atti antisociali): si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato dal disprezzo patologico per le regole sociali, inosservanza e violazione dei diritti degli altri, indifferenza nei confronti dei sentimenti altrui, mancanza di senso di colpa e aggressività. Si può comprendere come l'aggressività, insieme alla violazione dei diritti altrui, favoriscano la messa in atto di comportamenti tesi a provocare sofferenza nella vittima senza, peraltro, provare senso di colpa.

Nei soggetti con disturbo narcisistico di personalità, accanto a strategie psicologiche di autoaffermazione e ricerca di riconoscimento delle proprie capacità, si riscontrano distacco emotivo e freddezza nelle relazioni, a volte con risposta rabbiosa di rivalsa e dominio. Il narcisista può cercare di sopprimere ogni rischio di critica o di mancanza di rispetto in modo aggressivo e talvolta violento. L'obiettivo è quello di tenersi in una posizione di dominio: l'*acting* di sevizie e torture può allora trovare la sua massima soddisfazione su vittime ritenute inferiori, socialmente, fisicamente e culturalmente. D'altro canto, può ritrovarsi più facilmente a rivestire un ruolo di vittima la persona con disturbo dipendente di personalità che mostra comportamenti sottomessi, delega agli altri la responsabilità delle proprie scelte, teme di essere abbandonata e, all'estremo della propria patologia, è disposta a fare cose spiacevoli oppure a subire le prepotenze (addirittura la violenza psicologica o fisica) pur di

non rimanere sola. Ciò rende tali persone disposte anche a vivere relazioni basate sull'abuso e lo sfruttamento.

Il PDM descrive chiaramente anche i disturbi sadici e sadomasochistici di personalità, incentrati attorno alla tematica del dominare. Il soggetto sadico può esperire un senso di morte e di vuoto affettivo da cui riesce a trovare sollievo infliggendo dolore e sofferenze alle altre persone. Sono individui che infliggono torture con una calma priva di passione. Il loro tratto distintivo è infatti il distacco emotivo e la determinazione priva di sensi di colpa. Si sono studiati casi di soggetti sadici affascinati dalla violenza, dalle armi, dalla tortura, dalle arti marziali o dalle ferite. Il desiderio di infliggere dolore non è l'essenza del sadismo, quanto piuttosto avere completo dominio su un'altra persona. In particolare, riferendo tale quadro personologico alla tematica qui discussa, si sottolineano le caratteristiche di aggressività della condotta, con sottostante difficoltà nel controllo delle pulsioni (impulsività), nonché insensibilità nelle relazioni umane, laddove gli altri vengono disumanizzati, con conseguente dispercezione e minimizzazione del danno causato dalla condotta messa in atto.

In un interessante studio condotto nel 2009 da P. Hazelwood e S.G. Michaud su trenta sadici sessuali, emerse che nove soggetti fingevano di essere poliziotti o collezionavano divise e stemmi di qualche forza dell'ordine, ed in questo dato i due studiosi riconoscevano il bisogno che queste persone hanno di "essere la legge" o di vestire i panni di chi definisce le regole del gioco. Non tutte le forme di sadismo si esprimono attraverso atti sessuali: il sadico non-sessuale trae piacere dalla sofferenza e dal disagio che crea agli

altri solitamente in ambito sociale o di lavoro, e più spesso manifestando un comportamento aggressivo con subordinati o con persone che ritiene inferiori a lui. A tal riguardo, esplicative le parole di Sergio Benvenuto: "Il sadico non infrange la legge così come la infrange un ladro, ad esempio per riuscire a campare: il torturatore gode perché interpreta sadicamente la legge"¹⁷.

5. Conclusioni.

Non esistendo ancora in Italia il reato di tortura, non vi sono persone condannate come "torturatori".

Con la caduta delle grandi dittature del 900, si sono però svolti processi contro autori di torture, sia individuali che di massa. Si pensi, per esempio, al processo di Norimberga contro alcuni ufficiali nazisti. Non si disponeva, all'epoca, della possibilità di ricorrere alla diagnostica per immagini al fine di studiare le caratteristiche cliniche e fisiologiche degli imputati. Ciò di cui si disponeva erano le testimonianze storiche relative ai comportamenti posti in essere nei confronti delle vittime.

Laddove esistono diagnosi psicopatologiche accurate, queste fanno riferimento a casi singoli di soggetti sadici, soprattutto assassini seriali operanti in tempi recenti.

Uno dei casi più noti alle cronache è quello di Angelo Izzo, condannato negli anni '70 per il cosiddetto massacro del Circeo, dal nome del luogo dove due giovanissime ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, vennero rapite, seviziate e stuprate da Gianni Guidi, Andrea Ghira e dallo stesso Angelo Izzo, provocando la morte della Lopez. Izzo, nel 2008, uscito dal

carcere, ripeterà poi il comportamento criminoso con altre due donne, seviziate ed uccise. Naturalmente, la condanna riportata da Izzo non si riferisce ad atti di tortura, non essendo contemplato dalla legge italiana.

Perizie e valutazioni cliniche, oltre alle dichiarazioni dello stesso Izzo, depongono per una schizofrenia di tipo paranoide caratterizzata dalla compromissione del senso di realtà e che può sfociare nel delirio, con la conseguente presenza di allucinazioni visive e uditive. Le patologie diagnosticate nel caso di Izzo sono infatti: la psicopatia, la schizofrenia paranoide, la sindrome maniaco-depressiva, il disturbo narcisistico di personalità e il disturbo antisociale di personalità. Durante la somministrazione del reattivo di Rorschach, Izzo ha fornito diverse risposte che lo collocano alla soglia del delirio. E vale la pena di riferire ciò che lo stesso Izzo ha raccontato a proposito della sua infanzia e della sua adolescenza, segnate dall'appartenenza ad un branco di bulli; secondo l'analisi del criminologo Francesco Bruno, il bullismo è la psicologia del branco che rende capaci individui singolarmente incapaci di compiere gesti inammissibili e inaccettabili.

Simonetta Costanzo, psicografoanalista e docente presso l'Università della Calabria, ha effettuato un esame grafologico di alcuni scritti di Izzo, rimarcando alcune caratteristiche psicopatologiche rilevanti nella sua personalità, evidenziando che mancano del tutto in lui il senso di colpa e la capacità di pentimento, tipiche di mancanza di empatia¹⁷. Elementi tutti

¹⁷ Benvenuto S., *Perversioni. Sessualità, etica e psicoanalisi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2005.

¹⁸ Mastronardi V., De Luca R., *Il volto segreto dei serial killer. Tutto quello che nessuno vi ha mai*

che confermerebbero quanto ipotizzato a proposito delle caratteristiche psicopatologiche del torturatore.

D'altro canto, sarebbe impossibile procedere a diagnosi altrettanto accurate in casi in cui gli autori di atti tortura hanno agito collettivamente, come per i nazisti condannati a Norimberga o gli imputati per i fatti di Genova, per attenerci ai soli casi citati nel presente lavoro. In tutte le situazioni riportate, semmai, si può soltanto affermare con certezza che si è trattato di persone appartenenti a gruppi dotati di potere, sottoposti ad un'autorità superiore e che in gruppo o con la complicità del gruppo hanno agito.

Sarebbe di notevole interesse poter approfondire lo studio clinico, utilizzando strumenti psicodiagnostici atti a valutarne personalità, quoziente di empatia e caratteristiche neurologiche, anche attraverso l'uso della diagnostica per immagini. La valutazioni di possibili quadri psicopatologici, in eventuale correlazione con fattori socio-ambientali, aprirebbe scenari per ricerche e studi di sicuro interesse in ambito criminologico.

Bibliografia.

- Agnoletto V., Guadagnucci L., *L'eclisse della democrazia*, Feltrinelli, Milano, 2011.
- Bardi G., Gamberini G., *Dossier Genova G8. Il rapporto illustrato della procura di Genova sui fatti della Scuola Diaz*, BeccoGiallo, Padova, 2008.
- Bandura A., *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.
- Baron-Cohen S., *La Scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà*, Cortina Editore, Milano, 2011.
- Benvenuto S., *Perversioni. Sessualità, etica e psicoanalisi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2005.

detto sull'omicidio seriale, Newton & Compton, Roma, 2005.

- Bisso R., Marradi C., *Le quattro giornate di Genova - 19-22 luglio 2001*, Fratelli Frilli Editori, Genova, 2001.
- Bovenga I., “La perversione di morte. Il caso di Angelo Izzo”, *Psychofenia*, XII, 2009 (disponibile sul sito: <http://sibaese.unisalento.it/index.php/psychofenia/article/viewFile/i17201632vXIIIn20p175/3046>).
- Buffa P.V., “Così torturavamo i brigatisti”, *L'Espresso*, 1982.
- Calandri M., “La polizia non fece nulla”, *La Repubblica - Roma*, 5 maggio 2004.
- Calandri M., “Violenze a Bolzaneto, 44 condanne. Reati prescritti, le vittime saranno risarcite”, *La Repubblica – Genova*, 5 marzo 2010.
- Camera dei Deputati, *Relazione. Proposta d'inchiesta parlamentare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001*, Roma, 24 luglio 2007.
- D'Avanzo G., “Le violenze impuniti del lager Bolzaneto”, *La Repubblica – Roma*, 17 marzo 2008.
- De Gregorio C., *Non lavate questo sangue. I giorni di Genova*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- De Vita L., *Altro non siamo che voce. La storia e la memoria*, Armando Editore, Roma, 2011.
- Esposito Mito D., *Sia fatta la mia volontà. Qui nel mondo*, Tempesta Editore, Roma, 2011.
- Gallinari P., *Un contadino nella metropoli*, Bompiani, Milano, 2008.
- Guadagnucci L., *Noi della Diaz. La notte dei manganelli e i giorni di Genova nel racconto del giornalista che era dentro la scuola*, Altreconomia/Terre di Mezzo, Milano, 2002.
- Gubitosa G., *Genova, Nome per nome. Le violenze, i responsabili, le ragioni. Inchiesta sui giorni e i fatti del G8*, Berti/Altreconomia/Terre di Mezzo, Milano, 2001.
- Hazelwood R., Michaud S.G., *Ossessioni Criminali*, Mediterranee, Roma, 2009.
- Huckzeimer C., Geiger F., Bruss E., Godt N., Kohler D., Hinrichs G., Adelnhof J.B., “The relationship between DSM IV Cluster B personality disorders and psychopathy according to Hare's criteria: clarification and resolution of previous contradictions”, *Behavioral Science and the Law*, 2007, pp. 907-911.
- Lualdi A., *La Banda Koch*, Bompiani, Milano, 1997.
- Lucarelli C., *G8. Cronaca di una battaglia*, Einaudi, Milano, 2009.
- Mastronardi V.M., De Luca R., *Il volto segreto dei serial killer. Tutto quello che nessuno vi ha mai detto sull'omicidio seriale*, Newton & Compton, Roma, 2005.
- Mastronardi V., *Manuale per operatori criminologici e psicopatologici forensi*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
- McGuire C., Norton C., *La vittima perfetta*. Armenia, Roma, 1993.
- Meloy J.R., “The ‘polymorphously perverse’ psychopath. Understanding a strong empirical relationship”, *Bulletin of the Menninger Clinic*, 2002, pp. 273-289.
- Menduni M., “G8, l'altra faccia degli scontri”, *Il Secolo XIX*, 5 maggio 2004.
- Milgram S., *Obedience to Authority: An Experimental View*, Harper & Row, New York, 1974.
- Zimbardo P.G., *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina Raffaello, Milano, 2008.

Sitografia.

- <http://www.amnesty.it/stoptortura/docum enti>
- <http://insorgenze.net/2012/03/30/8-gennaio-1982-quando-il-governo-spadolini-autorizzo-il-ricorso-alla-tortura/>
- plato.stanford.edu/entries/torture/
- http://www.psychnet-uk.com/x_new_site/personality_psychology/a_diagnostic_criteria/criteria_personality_s adistic.html
- <http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/cronaca/g8-genova-2/notte-democrazia/notte-democrazia.html>
- <http://www.stateofmind.it/2012/12/autorita-empatia-stanley-milgram/>
- <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/83335.pdf>
- www.simlypsychology.org/milgram.html

Serial killer: il database mondiale
Tueur en série : une base de données mondiale
Serial killer: a worldwide database

*Gaetano Parente**

Riassunto

Lo studio dei *serial killer*, quanto mai complesso e poliedrico, è reso difficoltoso, in parte, anche dall'attuale progresso, che ha portato questi soggetti devianti ad evolversi notevolmente sia in termini di astuzia (*staging*) che di mobilità. Tutto ciò dimostra che negli omicidi seriali, nonostante l'importante lavoro da parte di alcuni studiosi che sono riusciti a proporre contributi teorici di notevole importanza, è particolarmente frequente la c.d. "cecità di collegamento" fra omicidi perpetrati dalla medesima persona, ma in parti diverse nel mondo. È, quindi, indispensabile la costruzione di una banca dati mondiale che consenta a tutte le forze di polizia di avere sempre a disposizione informazioni raccolte sulla scena del crimine relativamente ad omicidi particolarmente aberranti e privi di un particolare movente. Sarà quindi compito del *profiler*, con strumenti di supporto creati *ad hoc* e tecnologicamente avanzati, reperire sulla scena del crimine queste informazioni attraverso una metodologia chiara e condivisa, che saranno, grazie alla banca dati, messe a disposizione di tutte le forze di polizia.

Résumé

L'étude complexe et pluridimensionnelle des tueurs en série est rendue en partie difficile par l'état actuel du progrès qui a amené ces personnes déviantes à évoluer sur le plan de l'astuce (en ce qui concerne l'organisation) et de la mobilité. Malgré le travail important de quelques spécialistes qui ont proposé plusieurs théories, tout ceci montre qu'en ce qui concerne les tueurs en série, il est particulièrement fréquent de ne pas prêter attention aux liens entre les homicides commis par la même personne, mais dans différentes régions du monde. Il est donc essentiel de développer une base de données mondiale qui permette aux forces de police d'accéder aux informations recueillies sur la scène de crime d'homicides particulièrement aberrants et commis sans cause apparente. Il reviendra ensuite au profiler, au moyen d'outils technologiques de pointe expressément prévus à cet effet, de recueillir ces informations sur la scène de crime qui, grâce à cette base de données mondiale, seront à la disposition de toutes les forces de police.

Abstract

The complex and multisided study of serial killers is partly made difficult by the current level of progress that has led these deviant people to evolve in relation to the aspects of shrewdness (concerning the staging) and mobility. Despite the important work of some scholars who proposed important theories, all this shows that, concerning serial murders, it is still particularly frequent not to pay attention to links among homicides committed by the same person but in different parts of the world. It is therefore crucial to develop a worldwide database that allows all police forces to access information collected on crime scenes of murders which are particularly absurd and committed without any apparent reason. It will then be up to the profiler, through ad hoc and technologically advanced tools, to collect this information on the crime scene that would be made available to all police forces thanks to the worldwide database.

Key words: serial killer; worldwide database; police forces; crime scenes; profiler.

1. Introduzione.

Il delitto seriale rappresenta una delle espressioni più inquietanti e misteriose della criminologia. Sono soprattutto l'effertezza dei crimini e la mancanza di un movente a suscitare angoscia e

interrogativi, pure agli occhi degli specialisti. Nel corso del tempo, il fenomeno ha suscitato anche un forte interesse mediatico, incuriosendo sempre più l'opinione pubblica, nonché ispirando scrittori e registi a storie che si

* Dottore in "Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza".

fondano su tale figura; chi non ricorda Annibal Lecter, lo psichiatra de “Il silenzio degli innocenti”, nato dalla geniale penna di Thomas Harris ed interpretato meravigliosamente dall'attore Antony Hopkins. E' proprio questo personaggio cinematografico che costituisce il modello di serial killer per antonomasia, che non si limita ad infliggere terribili sofferenze e mutilazioni alle sue vittime, ma, addirittura, si ciba delle loro carni. Al di là dell'invenzione letteraria, la criminologia raccoglie molti casi sconvolgenti di omicidi seriali ma forse è proprio grazie a questo film del 1991 che il mondo dei delitti seriali è entrato prepotentemente nelle nostre case, facendo sì che prendessimo coscienza di una realtà cretuta di dominio esclusivo degli Stati Uniti. In realtà, però, ci troviamo di fronte ad un fenomeno criminale di elevato allarme sociale e come tale va studiato e analizzato.

Sin dall'inizio dello studio di questo aberrante crimine, diverse sono state le tesi che si sono succedute, soprattutto in merito alla sua eziologia, e che hanno toccato una molteplicità di materie. All'interno dello stesso, infatti, possiamo trovare fattori biologici, fattori socio-ambientali e fattori propri del carattere della personalità. Senza ombra di dubbio, l'interesse per i serial killer nasce negli Stati Uniti, a cavallo fra gli anni '70 e gli anni '80, anche se il fenomeno risale nel tempo; basta affacciarsi nel passato per scoprire che l'imperatore Nerone era sia un assassino seriale che di massa; egli, infatti, usò del veleno per uccidere l'imperatore Claudio, sua madre Agrippina e la zia paterna. Dopo una serie di omicidi, Nerone raggiunse il picco dell'atrocità non solo facendo incendiare Roma, distruggendola quasi del tutto, bensì facendo

accusare i cristiani dell'incendio della capitale solamente per sterminarne il più possibile. Anche l'imperatore Tiberio era un serial killer per l'abitudine a gettare in mare, precisamente da una rupe di Capri, i giovanetti dopo aver soddisfatto le sue voglie omosessuali e pedofile; ancora, l'imperatore Caligola si macchiò di una serie di omicidi indiscriminati e senza nessun motivo; un giorno, innervosito dalla confusione delle persone avanti all'ingresso di un circo, ordinò alle sue guardie di bastonarle, uccidendone una cinquantina. Il suo motto preferito, e forse anche quello di molti assassini seriali odierni, era: “*Colpisci in maniera che quello si accorga di crepare...*”¹.

Nel 1888 “Jack the Ripper” squartava e mutilava selvaggiamente prostitute nella Londra vittoriana, continuando, tutt'oggi, ad appassionare moltissime persone proprio perché l'assassino rimase avvolto nel mistero più profondo.

2. Serial killer: teorie e classificazione.

Nel XX secolo, cominciarono i primi studi sugli omicidi seriali, grazie, soprattutto, al manuale “Psychopatia sexualis” di Richard Von Kraft-Ebing, nell'edizione del 1900. Fino agli anni '80, il serial killer veniva genericamente definito “*multiple killer*” (assassino multiplo), ma sotto questa categoria erano raggruppati tutti gli assassini che uccidevano più di una vittima, senza nessuna distinzione fra gli eventi delittuosi². Il termine *serial killer* venne coniato per la prima volta dagli agenti del *Federal Bureau*

¹ Lorena C., “Caligola”, *Detective & Crime*, n. 11, 1994.

²

www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/massaro/cap1.htm.

of Investigation (F.B.I.) negli Stati Uniti, il paese con il numero più alto di assassini seriali. Questo organo investigativo americano è riuscito, negli anni, a sviluppare molteplici studi sul fenomeno, fornendo, altresì, importantissime definizioni, teorie e linee guida per le altre forze di polizia, grazie ai suoi investigatori, o meglio *profilers*, fra cui ricordiamo alcuni esponenti, come Ressler, Burgess, Douglas e Hazelwood. Detti investigatori, sulla scorta dei numerosissimi delitti seriali da loro analizzati, sia in veste di studiosi che in quella di investigatori, sono riusciti a dare sia una definizione moderna di assassino seriale, che a classificare questi predatori in base alle loro caratteristiche di personalità. Il termine *serial killer*, quindi, indica un assassino che commette più di due omicidi, in luoghi diversi e intervallati da un periodo di raffreddamento emozionale (c.d. *cooling off time*). Pertanto, le principali caratteristiche che diversificano un omicidio tradizionale da quello seriale sono le seguenti: a) negli omicidi seriali, gli autori cercano, nella maggior parte dei casi, un rapporto diretto con la vittima (*skin to skin*). Questo tipo di rapporto, si ripercuote, inevitabilmente, anche nella scelta dell'utilizzo di un'eventuale arma, come quelle bianche, con le quali, necessariamente, si crea un contatto con la vittima; b) in genere, non vi è alcuna relazione tra la vittima e il suo assassino e questo è forse uno degli aspetti più brutali dell'evento; c) il *serial killer* è motivato ad uccidere; non si tratta di delitti passionali, né gli omicidi vengono scatenati dal comportamento della vittima. Nel 1988, gli esperti dell'F.B.I. diedero un contributo notevole allo studio del caso, mediante l'introduzione di un'importante

distinzione tra comportamento organizzato e disorganizzato.

In particolare, il *serial killer* organizzato è colui che pianifica con cura i propri delitti, in tutte le sue fasi, scegliendo un tipo particolare di vittima che, a sua volta, non ha alcun legame con lui; mentre il serial killer disorganizzato agisce a seguito di un impulso improvviso, che lo porta ad uccidere vittime scelte casualmente, senza preoccuparsi, successivamente, di coprire le tracce.

Partendo dalla definizione sopra citata, Holmes e De Burger, nel 1988, individuarono quattro tipi di assassino seriale: 1) il Visionario, colui che commette una serie di omicidi, come risposta a voci o visioni, come quella di una forza maligna o direttamente di Dio, che gli ordinano di uccidere; 2) il Missionario, colui che compie una serie di omicidi al fine di eliminare un particolare gruppo di persone (prostitute, vagabondi, omosessuali, ecc.), che egli considera indegne di vivere con altri esseri umani; 3) l'Edonista, il cui obiettivo principale è il raggiungimento del piacere, o la ricerca di un'emozione forte, attraverso l'uccisione di vittime. Questa categoria, a differenza delle altre, è rappresentata da tre sottotipi di assassini seriali, rispettivamente il *serial killer* in cerca di brivido, ossia un soggetto alla ricerca di piacere mediante le violenze inflitte sulla vittima. Questo tipo di assassino, inoltre, ha una componente in comune con il *lust murder*: la sessualità. La differenza rispetto a quest'ultimo risiede nel fatto che il *thrill seeking killer* ha bisogno che la sua vittima resti in vita e si renda ben conto del degradante atto aberrante che è costretta a subire prima di essere uccisa; quando la vittima viene uccisa, infatti, il *killer* perde qualunque interesse

verso l'omicidio; *serial killer* per tornaconto personale, che uccide per un tornaconto personale, come denaro, guadagni economici e altri incentivi di natura materiale ottenibili con l'omicidio, ed, infine, il *lust murder*, colui che ha stabilito una connessione precisa fra l'omicidio e la gratificazione sessuale, dove quest'ultima gioca un ruolo primario, anche dopo la morte. In alcuni casi, infatti, la necrofilia³ entra a far parte nel processo omicida. Forse nessun tipo di *serial killer* attira l'attenzione dei media più di quello che uccide per ottenere piacere; 4) *serial killer* orientato al potere e al controllo della vittima, il quale raggiunge una soddisfazione completa quando può esercitare un potere di vita e di morte sulla vittima, proprio come un Dio, decidendo il destino di una persona.

È molto importante sottolineare, poi, che il fenomeno dei *serial killer* non appartiene soltanto al mondo maschile e le prove sono incontrovertibili: vi sono *serial killer* di sesso femminile⁴, anche se vi è una sorta di rigetto generale ad accettare l'idea che le donne possono commettere questi tipi di delitti. L'attuale classificazione dei *serial killer* al femminile è articolata nello stesso modo di quella citata per gli uomini, ma vi sono alcune caratteristiche che diversificano l'omicidio seriale perpetrato da una donna. Infatti, le donne che uccidono serialmente, di solito, non infieriscono sui cadaveri con manifestazioni di *overkill*⁵,

mutilazioni, smembramenti o aggressioni sessuali, anche se alcune donne fanno eccezione e i loro omicidi possono raggiungere notevoli livelli di brutalità⁶. Dagli studi intrapresi da Hickey, dal 1991 al 1997, nel quale prendeva in esame i casi di più di trenta *serial killer* di sesso femminile, è emerso che, a differenza delle armi bianche predilette dagli uomini, le donne *serial killer* utilizzano ancora il veleno come arma preferita.

Per completezza, infine, è prevista un'ultima variabile: può accadere che vi siano più individui che compiono insieme l'omicidio seriale; parliamo, così, di "coppia assassina" quando i *killer* sono due, indipendentemente se entrambi commettono concretamente l'omicidio, oppure uno assiste al fatto e/o aiuta a disporre il cadavere, o "*serial killer* di gruppo", quando gli omicidi seriali sono commessi da gruppi di tre o più persone. Anche in questo caso, gli omicidi possono essere compiuti effettivamente da tutti i membri del gruppo, oppure ci può essere un membro deputato all'azione omicidiaria, mentre gli altri si rendono complici, non facendo, di fatto, nulla per impedire le uccisioni⁷. È normale, poi, che all'interno di una coppia o di un gruppo ci sia un soggetto con personalità dominante (*leader*) e un altro con personalità sottomessa, ma in entrambe le tipologie, alcune volte, può essere presente un quadro misto: i membri del gruppo si alternano nell'esecuzione degli omicidi.

³ Rara perversione sessuale (parafilia), nella quale viene raggiunto l'orgasmo mediante atti, eterosessuali od omosessuali, compiuti su un cadavere.

⁴ Holmes R.M., Holmes S.T., *Omicidi Seriali*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000.

⁵ Deriva dal vocabolo inglese *overkill* (eccesso, esagerazione, ecc.) e tende ad indicare un accanimento sul cadavere dopo la morte.

⁶ www.altodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/massaro/cap1.htm.

⁷ De Luca R., *Anatomia del Serial Killer 2000*, Giuffrè Editore, Milano, 2001.

3. La scena del crimine nell'omicidio seriale.

Oltre alla definizione di *serial killer*, alla classificazione di quest'ultimo in base alla personalità e a tutto quanto sinteticamente sopra illustrato, i *profilers* americani, dai loro studi e dai molteplici casi analizzati, hanno potuto evidenziare l'importanza che riveste, all'interno di un omicidio seriale, la scena del crimine, luogo in cui l'*offender* e la vittima hanno, inevitabilmente, uno scambio di elementi fra di loro (principio di interscambio di E. Locard), rappresentando, quindi, uno dei tasselli più importanti nella totalità dell'indagine stessa. Quando ci si trova ad investigare su un determinato reato, nella fattispecie un omicidio, dalla scena del crimine bisogna saper cogliere anche le sfumature più nascoste, per avvicinarsi, nel più breve tempo possibile, alla verità. L'esame della scena, tecnicamente sopralluogo, è definito come "quel complesso di attività a carattere tecnico-scientifico, volte alla conservazione dello stato dei luoghi, alla ricerca e all'assicurazione delle cose e/o tracce pertinenti al reato, utili per l'identificazione dell'autore e della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell'evento, e rappresenta la prima tappa fondamentale per ogni indagine"⁸. Essa si basa su principi metodologici consolidati nel tempo, arricchita dall'aiuto della moderna tecnologia, che ha prodotto una serie di notevoli vantaggi, ma che, purtroppo, molto spesso, si diversifica da paese a paese. La metodologia del sopralluogo trova la sua origine già dagli insegnamenti di Salvatore Ottolenghi (1901), considerato il fondatore del sistema nazionale di

identificazione e del foto-segnalamento, secondo il quale: "il ritratto parlato del sopralluogo rappresenta il documento più importante di tutto l'incartamento processuale, la base di ogni indagine di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati e la ricerca degli autori..."⁹. Il compito principale dell'analisi della scena del delitto sarà, quindi, quella di estrapolare, mediante processi tecnico-scientifici codificati, tracce (fisiche, biologiche, chimiche, ecc.), le quali, una volta isolate dalla scena e attentamente studiate, daranno vita a indizi e/o prove. Maggiori saranno le informazioni che si riescono ad ottenere con una corretta "lettura" di essa, maggiori saranno le probabilità di orientarsi sulla giusta pista da seguire e, di conseguenza, di catturare il colpevole.

Negli omicidi seriali, generalmente, le vittime sono persone sconosciute all'autore, incontrate casualmente, e se conoscenza c'è stata, è stata solo superficiale ed estemporanea¹⁰. Dopo l'omicidio, la vittima viene, quasi sempre, occultata, nascosta, gettata in acqua, carbonizzata o altro (c.d. tecniche di *staging* o *depistamento*), oppure semplicemente abbandonata nella posizione dell'abuso, al fine di evidenziare il dominio e il controllo dell'assassino su di essa. Per questo, si può dedurre che l'assassino seriale degrada la vittima alla stregua di una cosa. In un'intervista con Ronald Holmes, Ted Bundy¹¹ raccontava che la

⁸ Giusti G., *Trattato di medicina legale e scienze affini*, vol. II, CEDAM, Padova, 2009.

⁹ Curti S., Falcinelli D., *Tra diritto e scienza: i saperi e la prova nel processo penale*, CEDAM, Padova, 2014.

¹⁰ www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/massar/cap1.htm.

¹¹ Theodore Robert Bundy, autore di oltre 30 omicidi negli USA, durante gli anni '70.

sua massima soddisfazione derivava dal potere di vita e di morte, completo e definitivo, di cui solo lui poteva godere; amava tenere la vittime in un palmo di mano come piantine nel vaso (oggetti in suo totale possesso): “le vite delle mie vittime non avevano un'importanza maggiore di quella di un bell'oggetto, come una Porsche...”¹².

Il *serial killer*, inoltre, è sempre molto attento a non lasciare tracce sul luogo del delitto; quando accade è perché ha raggiunto un tale livello di sicurezza da diventare temerario, fino a sfidare apertamente coloro che gli danno la caccia. Pertanto, l'unico modo per arrivare all'identificazione di un *serial killer* è imparare a pensare come lui; il comportamento riflette la personalità: "Se vuoi comprendere l'artista, devi guardare il quadro..."¹³, proporzione giusta A:Q=O:C, dove A (artista) e O (omicida) rappresentano i termini antecedenti, mentre Q (quadro) e C (crimine) rappresentano i termini conseguenti, e generando il seguente risultato:

Artista : Quadro = Omicida : Crimine

Se si vuole conoscere il colpevole, bisogna guardare il crimine; un assassino seriale pianifica il suo lavoro con la stessa cura con cui un pittore elabora il soggetto e l'esecuzione di una tela. Così, colui che avrà il compito di identificare l'autore del delitto dovrà, necessariamente, tradurre gli indizi e gli elementi raccolti sulla scena del crimine in un'ossessione che, a sua volta, dovrà essere tradotta in una personalità, poi in un nome ed, infine, in un volto. La chiave di un delitto seriale non è il movente, come

succede in altri delitti, ma la mente dell'assassino ed è lì che bisogna scavare per catturarlo¹⁴.

Fondamentale sarà, quindi, “l'analisi psicologica” dell'autore del delitto per identificare un assassino seriale, ossia capire quali sono i suoi gusti, le sue abitudini, le sue fantasie, comprendere le motivazioni più recondite e i fantasmi che, di solito, si traducono in un rituale elaborato nell'esecuzione del delitto, o immediatamente dopo. L'importanza fondamentale è proprio il ruolo della fantasia, che in alcune persone, come i *serial killer*, si traduce in realtà. Soltanto agendo in questo modo è possibile catturare un assassino seriale, soprattutto nell'ipotesi di un *serial killer* c.d. “organizzato”, il quale presta particolare attenzione ad ogni fase dell'atto omicidiario, non consentendo alle forze dell'ordine di sviluppare le proprie indagini da tracce più o meno evidenti lasciate dallo stesso sul teatro del crimine.

All'interno di questi omicidi, inoltre, gioca un ruolo fondamentale la firma dell'assassino (o *signature*), che rappresenta quel qualcosa in più, generalmente di carattere squisitamente patologico, che l'assassino compie per il raggiungimento del piacere; essa, a differenza del *modus operandi* (tutti gli atti necessari per compiere il delitto) non è indispensabile per la realizzazione dell'atto, ma rappresenta quella peculiarità che differenzia un omicidio dall'altro, mantenendosi costante ed immutabile nel tempo. È proprio la firma che nell'omicidio seriale rappresenta il lato più brutale di tutto l'evento e quasi sempre rappresenta una perversione dell'autore, la quale, il più delle volte è caratterizzata da un'attività sessuale, meglio

¹² Holmes R.M., Holmes S.T., *Omicidi Seriali*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000.

¹³ Garbesi M., *Serial Killers*, Theoria Edizioni, Roma, 1997.

¹⁴ <http://www.hallocrime.com>.

conosciuta con il termine di parafilia, dal greco *para παρὰ* = "presso", "accanto", "oltre" e *φιλία* = "amore", "affinità", ossia comportamenti diversi dall'interesse sessuale per la stimolazione genitale, o mediante preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti: "L'omicidio più atroce in cui mi sono imbattuto nella mia carriera fu quello di una ragazzina trovata con gli intestini avvolti intorno al collo... era stata violentata e percossa a morte... il mio lavoro mi ha insegnato alcune lezioni fondamentali: la prima è che non esistono limiti a ciò che un individuo può fare ad altri o a se stesso; la seconda, quando si tratta di comportamento sessuale, non vi sono limiti a quello che una persona riesce a considerare eroticamente stimolante..."¹⁵.

Com'è noto, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) censisce alcuni comportamenti devianti, conosciuti appunto come parafilie, ma negli assassini seriali non è quasi mai presente un quadro patologico univoco (singola parafilia), bensì un complesso di perversioni che spesso sfociano in altre patologie gravissime ancora mai studiate.

Ritornando alla scena del crimine, in un caso di omicidio seriale, uno dei problemi principali riguarda la corretta valutazione della cosiddetta "reciprocità letale" (o interrelazione), cioè l'inquadramento, nel suo significato reale, di ogni elemento isolato nella scena del crimine, dei movimenti dell'assassino e della vittima, di cosa abbia potuto collegare vittima e carnefice, del motivo per cui il *serial killer* ha ucciso proprio

quella persona, per collegarlo ed interpretarlo in base all'analisi degli elementi riscontrabili¹⁶.

Molto spesso accade che l'investigazione in un caso di omicidio seriale inizia soltanto quando gli investigatori identificano una probabile serie di omicidi correlati tra loro. Il riconoscimento della serie, infatti, avviene se si verifica almeno una delle seguenti condizioni¹⁷:

- a) l'investigazione sull'omicidio seriale avviene come estensione dell'indagine di un assassinio singolo, quando un secondo omicidio insoluto, o una serie, vengono collegati al primo caso. Il collegamento può avvenire attraverso similitudini fra vittime, fra *modus operandi* o dalle firme;
- b) un organismo diverso da quello inquirente (come una forza di polizia di un altro paese o i mezzi di informazione) può far nascere il sospetto che diverse vittime siano state assassinate dalla stessa persona;
- c) la scoperta di un caso di omicidio seriale può avvenire in maniera del tutto casuale, quando un soggetto viene fermato per un qualsiasi reato, anche per una semplice infrazione, e si scopre, a seguito di ulteriori accertamenti, che si tratta di un omicida seriale;
- d) è lo stesso assassino seriale ad avvertire in modo anonimo la polizia di aver compiuto una serie di omicidi, mentre gli investigatori sono convinti di essere alle prese con un caso di omicidio singolo;

¹⁶ De Luca R., *Anatomia del Serial Killer 2000*, Giuffrè Editore, Milano, 2001.

¹⁷ Lavorino C., "Analisi investigativa sull'omicidio seriale", *Detective & Crime*, 2000.

¹⁵ Hazelwood R., Michaud S. G., *Ossessioni Criminali*, Mediterranee Edizioni, Roma, 2006.

e) mediante una confessione dell'autore dei delitti non ancora scoperti e collegati fra di loro.

Oggi giorno, il collegamento fra più omicidi è reso ancora più difficile dall'avvento dei nuovi mezzi di trasporto e dal continuo progresso tecnologico, grazie ai quali i *serial killer* si sono potuti evolvere, riuscendo a divenire sempre più astuti, ma soprattutto, "mobili" nel compimento dei loro efferati delitti, tanto da eseguire tali atti anche in Stati diversi, spiazzando, di netto, l'operato delle diverse forze di polizia che, purtroppo, già si trovano a lavorare con schemi, tecnologie e metodologie investigative differenti.

4. Uno sguardo al passato: le banche dati sui *serial killer*.

All'interno delle metodologie utilizzate nella lotta contro gli assassini seriali, è presente uno strumento particolare conosciuto con il nome di *database*, ossia una piattaforma informatica nella quale vengono inseriti tutti i dati ricavati durante i sopralluoghi delle scene del crimine di omicidi senza un movente definito e/o particolarmente aberrante. Tale strumento ha poi il compito di collegare più omicidi, in base al tipo di vittima, al *modus operandi* e/o alla *firma* (c.d. *case linkage*). Dando uno sguardo ai tentativi passati, sulla creazione di database *ad hoc*, sono tre i database che maggiormente hanno avuto un limitato e temporaneo successo nelle metodologie adottate per il contrasto del fenomeno e che si sono evoluti nel tempo:

V.I.C.A.P. (*Violent Criminal Apprehension Program*), nato negli Stati Uniti nel 1985 ad opera dell'F.B.I. di Quantico in Virginia, concernente l'identificazione di schemi comuni adoperati nei

crimini violenti. Attualmente è ancora utilizzato in America e i suoi compiti non sono molto cambiati rispetto a quelli dell'inizio del programma. Il suo obiettivo principale è quello di identificare similitudini all'interno di crimini violenti, fornendo le informazioni necessarie per avviare le indagini in collaborazione con altri organismi, allo scopo di identificare e arrestare il colpevole¹⁸. Il V.I.C.A.P. prende in considerazione le sottoelencate categorie di reati:

- 1) omicidi o tentati omicidi, risolti e non, in genere causali, senza un movente o a sfondo sessuale;
- 2) persone scomparse in cui le circostanze indicano una forte possibilità di omicidio in cui la vittima continua ad essere irrintracciabile;
- 3) cadaveri non identificati per i quali si sa, o si sospetta, che il motivo della morte possa essere stato un omicidio;
- 4) rapimento, o tentato rapimento, di minori;
- 5) aggressioni, o tentate aggressioni, a sfondo sessuale risolte e non.

Nel 1995, dopo dieci anni di operatività, il VICAP venne sottoposto a una certificazione di qualità, dalla quale emerse che gli inserimenti maggiori riguardavano, per lo più, casi irrisolti, ma che nelle grandi aree urbane con un gran numero di omicidi non si stavano memorizzando i casi nel database e, nell'occasione, gli investigatori si lamentarono anche del fatto che il questionario da compilare era troppo lungo e complicato. Così, con un primo cambiamento, vennero notevolmente

¹⁸ Louis N. E., *Squadra Omicidi. Indagini scientifiche sulla scena del crimine*, Edizioni Mediterranee, Roma, 2006.

ridotte le domande del questionario a 95, di cui alcune sinteticamente riportate¹⁹:

Come si è introdotto all'interno della scena del crimine l'omicida?

- a) L'ingresso è stato forzato.
- b) E' stato aperto dalla vittima.
- c) Altro.

L'omicida ha usato precauzioni per evitare di essere scoperto?

- a) Ha bruciato la scena.
- b) Ha pulito la scena.
- c) Ha pulito la vittima.
- d) Ha rimosso o distrutto prove dalla scena.
- e) Ha aggiunto prove sulla scena per depistare.
- f) Altro.

Sono state effettuate scritte o disegni sulla scena del crimine?

Sono state effettuate scritte o disegni sulla vittima?

Ci sono prove di un comportamento inusuale messo in atto sulla scena del crimine?

- a) Defecazione sulla scena del crimine.
- b) Atti di necrofilia.
- c) Altro.

Ci sono prove che suggeriscono un'attività di violenza, traumi particolari o torture effettuati sulla vittima?

- a) Cavità del corpo o organi genitali mutilati.
- b) Cannibalismo.
- c) Bruciature.
- d) Vampirismo.
- e) Taglio di parti del corpo.
- f) Altro.

L'omicida ha effettuato l'asportazione di parti del corpo?

Come è avvenuto lo smembramento?

Ci sono prove che suggeriscono un'attività sessuale avuta con la vittima?

- a) Masturbazione prima del delitto o *post mortem*;
- b) Rapporti orali da ambedue le parti;
- c) Penetrazioni;
- d) Penetrazioni con oggetti;

e) Altro.

La vera svolta si ebbe, però, quando il software VICAP da una semplice piattaforma locale fu trasferito, tramite *client-server*, a qualunque struttura del *Law Enforcement* americano, diventando molto utile per quei tipi di omicidi nei quali doveva rimanere assolutamente vivo e accessibile a tutti gli investigatori il ricordo per collegare quel fatto, nel futuro, ad episodi analoghi; prima della nascita del database, infatti, l'esperienza soggettiva di un detective, una volta che quest'ultimo lasciava il proprio lavoro per qualsiasi motivo, cessava con il medesimo, mentre, grazie alla memoria di un computer, quel determinato ricordo non veniva dimenticato. Il VICAP, nel tempo, non venne esteso al mondo intero, sia per una mancata collaborazione fra le diverse forze di polizia all'utilizzo dell'archivio ad ampio raggio, sia per il fattore mobilità da parte di molti *serial killer* che lo ha reso praticamente inutilizzabile.

ViCLAS (*Violent Crime Linkage Analysis System*), elaborato nel 1991 come una nuova banca dati nella quale, a differenza del VICAP, il questionario era costituito da domande progettate per eliminare il maggior numero di domande aperte possibili. Quando si verificava un grave crimine che si qualificava come un caso "ViCLAS", l'investigatore completava il questionario. Quest'ultimo veniva, poi, inviato al centro ViCLAS competente per territorio, per essere sottoposto ad un controllo della qualità. Se il libretto non superava la verifica, l'investigatore poteva essere nuovamente contattato per chiarire alcuni punti. Una volta che il questionario veniva inserito nel sistema, lo specialista ViCLAS iniziava il processo analitico.

¹⁹ Douglas J. E., Burgess A. W., Burgess A. G., Ressler R. K., *Crime Classification Manual*, ed. italiana, Centro Scientifico Editore, Torino, 2008.

Si trattava di condurre ricerche di approfondimento sia sulla vittima che sull'autore del reato. Questo modello è stato esportato in Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Svizzera e Regno Unito²⁰.

S.A.S.C. (Sistema per l'Analisi della Scena del Crimine), elaborato nel 1995 nel nostro paese tramite il Ministero dell'Interno, con la funzione di integrare i dati oggettivi che venivano ricavati dalla scena del crimine durante il sopralluogo con altri provenienti da fonti diverse, come l'*AFIS* (Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte) che in Italia rappresenta la banca dati nazionale delle impronte prelevate da tutti i fotosegnalamenti delle forze di polizia. Tra le voci inserite all'interno dello stesso ce ne sono molte di quelle inserite sia nel VICAP che nel ViCLAS.

5. Una nuova proposta.

Il database, purtroppo, a causa della scarsa collaborazione fra le varie forze di polizia, non è stato mai esteso su scala mondiale e, pertanto, non si sono mai potute apprezzare le sue enormi potenzialità, perché circoscritto soltanto in determinate aree geografiche. L'estensione del database a livello mondiale, invece, riallacciandoci soprattutto al fattore attuale della "mobilità" dei *serial killer*, avrebbe fatto sì che detto strumento, nel tempo, avrebbe potuto rappresentare il cuore della metodologia investigativa nel campo degli omicidi seriali.

Secondo il mio punto di vista, infatti, per contrastare questo particolare fenomeno criminale, le metodologie investigative moderne

non possono prescindere dalla nascita di un nuovo database mondiale univoco, il quale potrebbe rilevarsi fondamentale per gli investigatori che si troveranno ad intervenire su una scena del crimine da loro interpretata come la prima, ma che in realtà, inseriti i dati acquisiti nella banca dati, e successivamente paragonati ad altri già preesistenti, magari inseriti da un altro Stato, la stessa scena potrebbe, eventualmente, divenire un'altra da addebitare ad un unico assassino, etichettando, così, quest'ultimo con l'appellativo di *serial killer*.

Una delle novità più interessanti di questo nuovo database, oltre a contenere parte delle informazioni dei suoi predecessori, è data dalla possibilità di poter essere consultato da qualsiasi ufficio investigativo mondiale, senza essere collocato, come oggi succede per determinate piattaforme, in quei protocolli esclusivi degli uffici altamente specializzati (come ad esempio l'UACV – Unità Analisi Crimine Violento della Polizia di Stato), sicuramente più esperti in merito, ma consultabile da un numero troppo ristretto di utilizzatori. Per la mia esperienza in ambito investigativo, sottolineo che a volte basta un semplice "spunto" investigativo per risolvere casi complicati o irrisolti. Certamente, agli organi altamente specializzati potrebbe spettare il compito di supervisori, sia per il controllo della corretta procedura di alimentazione del sistema, sia per strategie investigative da intraprendere, supportando con i loro mezzi e la loro esperienza gli organi periferici. Nel nostro paese, per esempio, questa nuova piattaforma informatica potrebbe essere accessibile dal

²⁰ www.viclas.ch/it/viclas

nostro ben collaudato S.D.I.²¹, acronimo di *Sistema Dati Interforze*, e conosciuto anche come *Sistema d'Indagine*, inserendola all'interno dello stesso come una base informativa esterna.

Non va minimamente trascurato, però, che per la realizzazione di questo nuovo strumento occorre istituire, *in primis*, due pilastri fondamentali: 1) le c.d. “direttive”, enunciate su scala mondiale, attinenti l'inserimento e la consultazione dei dati presenti nel database, al fine di un'univoca e corretta modalità d'uso, volta ad evitare omissioni e/o errori che potrebbero rivelarsi fatali per il proseguo delle indagini; 2) l'estensione delle stesse direttive del database anche alle metodologie, nonché agli strumenti e alle tecnologie utilizzate dagli operatori sulla scena del crimine. Di fatto, l'utilizzo di approcci e metodologie diverse sulla scena del crimine porta grosse conseguenze nei seguenti ambiti: a) repertazione degli indizi e delle prove: l'organo investigativo di un paese preleva e/o reperta un indizio o una prova secondo una metodologia accettata dalle proprie direttive nazionali; per un altro paese, invece, quella procedura può risultare incompleta e/o errata; b) esaltazione degli indizi e delle prove: una forza di polizia per esaltare una prova può utilizzare un reagente chimico o uno strumento che non sono utilizzati in un altro paese, oppure in disuso per la scoperta di altri reagenti migliori²²; c) problematiche in sede processuale:

²¹ Strumento di supporto alle indagini delle forze di polizia, caratterizzato dalla presenza di molteplici informazioni, come i controlli su strada di veicoli e/o persone, le armi legalmente detenute, i precedenti e i pregiudizi di polizia.

²² Negli Stati Uniti, ad esempio, il *luminol*, sostanza che reagisce su circa 15 enzimi presenti nel sangue, è stato sostituito dal *lumiscene*, che oltre a reagire su un numero molto maggiore di enzimi presenti

una metodologia di repertazione e/o di catena di custodia²³ di un indizio o una prova potrebbe essere contestata durante la fase processuale in un altro Stato, perché completamente diversa da quella codificata nello Stato che ha eseguito il sopralluogo, finendo per rendere una prova regina inutilizzabile, processualmente parlando.

Inoltre, il database potrebbe essere anche implementato con una biografia completa, in termini squisitamente investigativi, di tutti i *serial killer* conosciuti. Nello specifico, per ognuno di essi, elencati cronologicamente e suddivisi in base alle nazioni in cui hanno commesso i loro delitti, andrebbero inserite informazioni circa il *modus operandi*, la *signature*, la personalità e tutti gli altri elementi utili recuperati dalla scena del crimine e sulla vittima e, cosa più importante, per i casi risolti con successo, la strategia di indagine adottata. Queste informazioni potrebbero rappresentare un patrimonio informativo senza precedenti per tutti gli investigatori, sia per i famosi “spunti” investigativi, che per l'accrescimento del proprio bagaglio professionale in un campo che non si smette mai di imparare.

6. Il nuovo questionario del profiler.

Il questionario inserito all'interno del database *VICAP*, e precedentemente descritto in modo sintetico, sembrerebbe ben strutturato e potrebbe rappresentare la base per la costruzione di un nuovo questionario, quale strumento utile

nel sangue (luminescenza maggiore) contiene anche una quantità minore di componenti chimici, proteggendo il DNA dalla possibile degradazione durante le operazioni di sopralluogo sulla scena del crimine.

²³ Si tratta di garantire l'integrità del reperto, onde evitare problematiche relative alla sua origine, alla manipolazione, sostituzione e contaminazione.

per l'acquisizione dei dati, direttamente sulla scena del crimine. Il questionario, infatti, se così vogliamo chiamarlo in un'epoca guidata dalla tecnologia, viene compilato sul posto direttamente in formato digitale, e, successivamente, inviato nella banca dati. Il risultato ottenuto, mediante l'ausilio di software per la traduzione dei dati, sia in termini di lingua, in senso stretto, che in termini di linguaggio informatico, diventerebbe accessibile da qualsiasi ufficio investigativo presente nel mondo. L'idea nasce grazie all'utilizzo nel campo investigativo di mezzi informatici sempre più performanti e di ridotte dimensioni; basterebbe, infatti, creare un'applicazione (App) e installarla su un dispositivo mobile, tipo un tablet, in uso al *profiler*, che provvede a portare con sé quando è chiamato ad investigare in un sospetto caso di omicidio seriale. Giunto sul posto, l'investigatore, mediante l'App e una connessione Internet, utilizzabile grazie alla tecnologia (3g/4g Umts o Wifi) del supporto mobile (tablet), accede al sistema del database per l'invio dei dati acquisiti tramite il questionario digitale. Il punto di forza del software, consta nell'indirizzare l'inseritore ad immagazzinare i dati migliori e, non di meno, nel modo migliore.

In che modo? Sarà proprio l'applicazione a guidare il *profiler* ad inserire i dati, a seconda del tipo di delitto; ogni delitto richiede informazioni specifiche diverse, con la conseguenza di salvare nel database il maggior numero di indizi, prove ed elementi utili ai fini investigativi.

Ma questo perché? La risposta è semplice: se il database è fornito a tutti gli organi investigativi, è giusto che anche gli investigatori meno esperti sul fenomeno dei *serial killer* (perché per il luogo

dove lavorano o per la densità di popolazione non hanno quasi mai lavorato nell'ambito dei delitti seriali) abbiano un'assistente virtuale che li guidi nel reperire gli elementi più importanti dalla scena del crimine e dall'analisi della vittima. Il software dovrebbe essere strutturato mediante la creazione di maschere principali e di sub-maschere, che guidano l'utente in tutte le fasi del sopralluogo, a partire dall'ingresso sulla scena del crimine, fino all'uscita dalla stessa. Il software inizia dalle domande principali (maschere principali), tipo quelle inserite all'interno del questionario VICAP, ma, a seconda della risposta data dall'utilizzatore, dovrebbe aprire, in automatico, delle sotto-maschere utili per reperire maggiori informazioni su quel dato. Se non basta, il software continua ad aprire ulteriori sotto-maschere, fino a quando ritiene soddisfacente l'informazione assunta, per poi passare all'informazione successiva, mediante l'apertura di una nuova maschera principale. Per ogni informazione acquisita, poi, e a supporto della stessa, il programma potrebbe anche richiedere all'utente l'inserimento di un file immagine e/o video, da creare direttamente dalla fotocamera del tablet, o, meglio, inserito successivamente, dagli strumenti tecnologici specifici in uso agli operatori addetti al sopralluogo (polizia scientifica, RIS, ecc.), sicuramente di qualità superiore. Non appena tutte le maschere risultano completate, il software è già in grado di inserire il risultato finale in banca dati, che avrà il compito di cominciare il lavoro più importante, quello di collegare due o più eventi.

Per concludere, la creazione in laboratorio del software in uso al *profiler* dovrebbe interessare, logicamente oltre agli esperti informatici, i

maggiori esponenti nel campo del *criminal profiling*, in modo che la loro esperienza possa essere messa a disposizione di chiunque si trova ad intervenire sulla scena del crimine creata ad opera di un *serial killer*. Pertanto, le maschere e le sotto-maschere dell'App dovrebbero susseguirsi con una particolare sequenza e meticolosità, le stesse con cui un *profiler* professionista si approcerebbe ad una scena del crimine.

7. Alcune riflessioni.

Il problema principale nell'investigazione attuale, soprattutto nell'ambito dei delitti seriali, è rappresentato dalla "cecità da collegamento", cioè dall'incapacità di individuare l'esistenza di uno stesso progetto strategico ed esecutivo in più casi di omicidio, unitamente alla mancanza di una corretta comunicazione tra le diverse agenzie di controllo. Questa cecità impedisce in molti casi di affrontare adeguatamente e tempestivamente un caso di omicidio seriale, mentre sarebbe di fondamentale importanza riuscire ad identificare immediatamente il *pattern* esecutivo dell'assassino, dato che all'inizio è ancora in fase di sperimentazione e, quindi, è più facile che l'*offender* possa commettere degli errori, lasciando un numero maggiore di indizi sulla scena del crimine. Quanto sopra proposto, e magari in un prossimo futuro attuabile, può essere solamente il frutto della massima cooperazione fra le diverse forze di polizia, dove tale cooperazione deve essere attuata anche per un costante confronto, per il miglioramento degli strumenti, delle tecniche e delle risorse investigative, al fine di ridurre al minimo i margini di errore.

8. Conclusioni.

I delitti seriali sono delitti particolarmente strani, ma purtroppo non rari. Attualmente il crimine aberrante è in forte aumento, sia in termini di frequenza che di depravazione. La mia esperienza investigativa, seppure piccola, mi ha insegnato che il comportamento criminale tende a riflettere ciò che la società, nel suo complesso, considera normale o, quanto meno, accettabile. Ad esempio, quarant'anni fa una denuncia di stupro implicava che la vittima fosse stata violentata vaginalmente, pertanto, di rado, una donna veniva costretta a praticare sesso orale dal suo aggressore. Oggigiorno, invece, uno stupro spesso comporta una serie di comportamenti sessuali (come il sesso anale o la penetrazione con oggetti) che, purtroppo, vengono considerati sotto una luce diversa, ossia non condannati. Analogamente, nuocere fisicamente ad una persona per trarne eccitazione sessuale una volta era un crimine; oggi, gli avvocati, nelle aule di tribunale, lo chiamano "sesso estremo". In passato, legare una persona per scopo sessuale era ritenuto altamente deviante; oggi, il "*bondage*" è divenuto un vero e proprio "gioco sessuale" e la pornografia violenta è accessibile molto più facilmente rispetto a prima (utilizzo del Web). Bisogna poi accettare che molti crimini sessuali anomali e violenti, oggigiorno, sono anche il frutto del progresso tecnologico, come precedentemente sottolineato; nella società attuale, si possono registrare audio-visivamente atti che prima si potevano soltanto immaginare. In che modo questo cambia il comportamento? La consapevolezza di "esibirsi" di fronte ad uno smartphone o una webcam porta quasi sempre ad intensificare l'azione, con procedure sempre più anomale, sessualmente parlando. I moderni

mezzi di informazione, come le ricerche on-line o la nascita di riviste specifiche sui crimini, comprensive, casomai, anche delle tecniche investigative utilizzate per contrastarli, ci fanno ad avere a che fare con un criminale certamente più intelligente e sofisticato. Persino il denaro è diventato uno dei moventi in alcuni delitti seriali, proprio come il sesso. Michele Profeta²⁴ e Donato Bilancia²⁵, per esempio, erano accaniti giocatori d'azzardo, con l'ossessione per i soldi che non riuscivano a guadagnare, o meglio, che non sono riusciti a guadagnare nella quantità da loro desiderata.

In queste pagine si è fatto anche riferimento ad un ulteriore aspetto interessante: la “mobilità”, divenuta un altro dei problemi principali connessi all'ascesa e alla diffusione del crimine perverso, in particolare dello stupro e dell'omicidio seriale. La possibilità di percorrere velocemente grandi distanze fornisce al criminale un innegabile vantaggio nell'evitare di essere scoperto.

Ma come possiamo contrastare questo fenomeno? Sappiamo che il *criminal profiling* non ha ancora raggiunto lo status di professione e, forse, parte dei motivi andrebbero ricercati tra gli stessi esperti del settore, poco disposti a fornire dettagliate informazioni o a pubblicare il proprio modo di lavorare. Inoltre, la breve storia sul *profiling* e i pochi studi sulla validità della disciplina stessa non permettono nemmeno di ipotizzare se tale approccio nel campo investigativo possa risultare migliore di altri.

²⁴ Serial Killer italiano conosciuto anche come il “Mostro di Padova”, autore di due omicidi.

²⁵ Serial Killer italiano che commise diciassette omicidi tra la Liguria e il basso Piemonte.

Nel corso di questo articolo si è riflettuto altresì sulle diversità fra i vari stati circa le metodologie adottate durante la fase del sopralluogo della scena del crimine; metodologie che, purtroppo, si diversificano anche durante gli approcci investigativi in altri crimini, non solo quelli seriali. Tutti ricordiamo in Italia il caso emblematico del processo ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito: durante il processo, gli avvocati americani di Amanda, grazie alla loro esperienza in ambito forense che vede gli Stati Uniti d'America ai massimi livelli mondiali, hanno preferito imbattersi nella contestazione dell'acquisizione delle prove sulla scena del crimine, le quali avrebbero condannato quasi sicuramente Amanda, piuttosto che contestare le prove e gli indizi ai fini processuali, così come avrebbe fatto la maggior parte dei nostri difensori penali. È il caso specifico del *DNA* repertato sul gancetto del reggiseno di Meredith; gli avvocati americani sono riusciti a contestare l'alterazione della prova e a rendere quest'ultima, allo stato dei fatti, inutilizzabile ai fini probatori. Nella fattispecie, i legali hanno contestato il modo in cui la Polizia Scientifica ha acquisito la prova; il gancetto del reggiseno veniva prelevato da un operatore munito di guanto in lattice monouso, metodologia codificata in Italia, ma al di sotto dello stesso non era presente, così come utilizzato negli Stati Uniti, un altro guanto formato da materiale che impedisce, mediante la sudorazione dell'operatore, di trasportare *DNA* dal guanto ad un oggetto o, addirittura, da un oggetto all'altro. Inoltre, dalla videoripresa dell'acquisizione del reperto *de quo*, i legali hanno notato che il gancetto del reggiseno è stato passato da un operatore all'altro: gli avvocati hanno fatto notare ai giudici che gli operatori

della Polizia Scientifica erano muniti di mascherine facciali sterili che filtravano il passaggio dell'aria in ingresso e non in uscita, quindi le mascherine in dotazione filtravano l'aria che gli operatori respiravano, ma non filtrava, invece, anche l'aria immessa dagli operatori sulla scena che, di fatto, poteva alterare la prova. Così, le contestazioni dei legali americani sull'operato delle forze dell'ordine hanno lasciato enormi dubbi ai nostri giudici circa la colpevolezza dell'imputata, sgretolando in pochi minuti di arringhe e ragionamenti il castello accusatorio. Cosa ben diversa se ci fosse stato un metodologia universale sul modo di acquisire le prove dalla scena del crimine; forse oggi si avrebbe un colpevole certo, oltre ogni ragionevole dubbio, per la scomparsa della povera Meredith Kercher.

Da quanto sopra citato, è solo partendo da una massima cooperazione mondiale che si può, in un prossimo futuro, arrivare all'attuazione pratica delle proposte qui suggerite, come la creazione di un database unico mondiale sui *serial killer* e di una procedura standardizzata sulla metodologia e sugli strumenti, scientifici e tecnologici, da utilizzare da parte di tutte le forze di polizia durante le fasi di sopralluogo di una scena del crimine.

Bibliografia.

- Accorsi A., Centini M., *La sanguinosa storia dei Serial Killer*, Newton & Compton Editori, Roma, 2003.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia*, CLUEB, Bologna 2013.
- Campi T., *Il maresciallo di Francia Gilles De Rais*, rivista *Detective & Crime*, n. 6, Roma, 1994.
- Canter D., Youngs D., *Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action*, Wiley, UK, 2009.
- Centini M., *I Serial Killer*, Xenia Tascabili, Milano, 2001.
- Centini M., *La Criminologia. Comportamenti criminali e tecniche d'indagine*, Xenia Tascabili, Milano, 2010.
- Cremonini F. (a cura di), *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica*, Franco Angeli, Milano, 2002.
- Curti S., Falcinelli D., *Tra diritto e scienza: i saperi e la prova nel processo penale*, CEDAM, Padova, 2014.
- De Luca R., *Anatomia del Serial Killer 2000*, Giuffrè Editore, Milano, 2001.
- De Pasquali P., *Serial Killer in Italia. Un'analisi psicologica, criminologica e psichiatrico-forense*, Franco Angeli, Milano, 2001.
- Douglas J.E., Ressler R.K., Burgess A.W., Hartman C.R., "Criminal profiling from crime scene analysis", *Behavioral Sciences and the Law*, vol. 4, n. 4, 1986, pp. 401-421.
- Douglas J.E., Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler R.K., *Crime Classification Manual*, ed.italiana, Centro Scientifico Editore, Torino, 2008.
- Garbesi M., *Serial Killers*, Theoria Edizioni, Roma, 1997.
- Giusti G., *Trattato di medicina legale e scienze affini*, vol. II, CEDAM, Padova, 2009.
- Harris T., *Hannibal*, Oscar Mondadori, Milano, 1999.
- Hazelwood R., Michaud S.G., *Ossessioni criminali*, Mediterranee Edizioni, Roma, 2006.
- Holmes R.M., Holmes S.T., *Omicidi seriali*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000.
- Intini A., Casto A.R., Scali D.A., *Investigazione di Polizia Giudiziaria*, Laurus Robuffo, Roma, 2003.
- Lavorino C., "Analisi investigativa sull'omicidio seriale", *Detective & Crime*, 2000.
- Lorena C., "Caligola", *Detective & Crime*, n. 11, 1994.
- Louis N. E., *Squadra Omicidi. Indagini scientifiche sulla scena del crimine*, Edizioni Mediterranee, Roma, 2006.
- Lucarelli C., *Nuovi misteri d'Italia*, Einaudi Editore, Torino, 2003.
- Lucarelli C., Picozzi M., *Serial Killer*, Mondadori, Milano, 2003.

- Magnarapa G., Pappa D., *Teoria e pratica dell'omicidio seriale*, Armando Editore, Roma, 2001.
- Manganelli A., Gabrielli F., *Investigare. Manuale pratico delle tecniche di indagine*, CEDAM, Padova, 2007.
- Michaud S.G., Hazelwood R., *Storie di perversioni criminali*, Mediterranee Edizioni, Roma, 2009.
- Picozzi M., Zappalà A., *Criminal Profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*, McGraw-Hill, Milano, 2002.
- Russo F., *Elementi di criminologia. Il Criminal Profiling per l'investigazione dei crimini rituali e dell'occulto*, Celid, Torino, 2012.
- Simon R.I., *I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997.
- Skodol A.E., *Psicopatologia e crimini violenti*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000.

Siti Internet consultati.

www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/massaro/cap1.htm.
www.hallofcrime.com.
www.viclas.ch/it/viclas.

La “Defensoria Pública” in Brasile e la protezione dei diritti fondamentali
La défense publique au Brésil et la protection des droits fondamentaux
The public defense in Brazil and the protection of fundamental rights

*Denis Sampaio**

Riassunto

Questo articolo intende presentare una panoramica della “Defensoria Pública” in Brasile a partire dalle sue attribuzioni costituzionali, con il tentativo di adattarla alla visione moderna di accesso a un sistema giuridico giusto.

Résumé

Cet article donne un aperçu de la défense publique au Brésil à partir de ses bases constitutionnelles, en essayant d’adapter cette institution juridique à une vision moderne d’un système légal juste et équitable.

Abstract

This article provides an overview of the public defense in Brazil, starting from its constitutional foundations, attempting to adapt this legal institution to a modern vision of a fair and equitable legal system.

Key words: public defense; Brasil; fundamental rights; legal system; victims of crime.

* Difensore Pubblico a Rio de Janeiro; Dottorando in Scienze Giuridiche Criminali presso l’Università Classica di Lisbona; *Visiting Student* a Bologna; Master in Scienze Criminali presso l’Università Cândido Mendes di Rio de Janeiro; Professore di Procedura Penale presso la Scuola della Magistratura di Rio de Janeiro; Professore presso la Scuola Superiore della *Defensoria Pública* di Rio de Janeiro.

1. Introduzione.

Questo articolo intende presentare una semplice panoramica della *Defensoria Pública* in Brasile a partire dalle sue attribuzioni costituzionali, nel tentativo di adattarla alla visione moderna di accesso ad un sistema giuridico giusto. Pertanto, la questione dell'accesso alla giustizia diventa importante quando si è di fronte alla necessità di cercare miglioramenti agli strumenti appropriati per la realizzazione di questo diritto fondamentale. Nelle parole di Barbosa Moreira, "l'accesso alla giustizia è attualmente una garanzia fornita nella maggior parte dei sistemi giuridici, ovvero nella maggior parte delle costituzioni moderne. E, naturalmente, non possiamo accontentarci di una garanzia che sia collocata sul piano puramente formale, nominale. A nulla varrebbe scrivere nella Costituzione il principio che ognuno ha il diritto di agire in giudizio se non ci si prendesse cura di pensare al problema di chi, pur sentendo questa necessità, non ha i mezzi per finanziare la sua azione. Alcuni hanno detto ironicamente: la giustizia, così come l'Hotel Ritz, è aperta a tutti. È necessario che si assicuri concretamente la possibilità di accesso, non all'Hotel Ritz, che diciamo la verità, è superfluo, ma alla giustizia, che non è così superflua"¹.

Di fronte ad un'analisi contemporanea dell'effettività dei diritti fondamentali e per garantire la difesa di questi diritti, si può dire che il problema dell'accesso alla giustizia e dell'assistenza giuridica in sé non è rilevante solo in campo giuridico, ma è direttamente correlato

allo stesso ideale democratico² e alla partecipazione di tutti i cittadini al miglioramento della società moderna.

Quindi, perché sia riconosciuta la dignità umana, è importante la creazione di un meccanismo indipendente per la protezione della persona e per garantire la possibilità di difenderne i diritti³.

Come ha avvertito Norberto Bobbio, "il problema fondamentale in materia di diritti umani oggi non è tanto di giustificarli, ma di proteggerli. Questo non è un problema filosofico, ma giuridico, e in più largo senso, politico"⁴.

In tal senso, la Costituzione del Brasile nell'articolo 5, LXXIV, esige che lo Stato fornisca assistenza giuridica integrale e gratuita a coloro che dimostrino di non possedere risorse sufficienti.

In questo contesto, l'assistenza giuridica integrale e gratuita alle persone che non hanno risorse adeguate (giuridiche ed economiche) si caratterizza come un diritto e come una garanzia fondamentale della cittadinanza, perciò la

² Lopes M. Magalhães, "A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil Pública: uma revisão do conceito de necessitados", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 22, 2007, p. 223.

³ Anche perché la non effettività dell'accesso alla giustizia comporta la distruzione della personalità giuridica della persona. Cf. Guimarães J.L. Amoêdo, "Direito e ordenamento jurídico democrático: um estudo sobre a importância do "acesso à justiça" como garantia da "personalidade jurídica"", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2007, p. 155s.

⁴ "Non si tratta tanto di sapere quali e quanti sono questi diritti, quale sia la loro natura e il loro fondamento, se siano diritti naturali o storici, assoluti o relativi, ma quale sia il modo più sicuro per garantirli, per impedire che nonostante le dichiarazioni solenni vengano continuamente violati" (Bobbio N., *L'Età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014, p. 18).

¹ Moreira J.C. Barbosa, "O direito à assistência jurídica", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 5, 1991, p. 123.

Costituzione impone direttamente al Governo il dovere irremovibile di fornirla.

Come norma costituzionale, la *Defensoria Pública* è stata stabilita quale organo statale che adempie al dovere costituzionale dello Stato di fornire piena assistenza giuridica e gratuita alla popolazione che non ha i mezzi finanziari per pagare i costi di questi servizi, determinando che la *Defensoria Pública* sia diffusa in tutto il paese. Questo dovere costituzionale è disciplinato dall'articolo 134 della Costituzione brasiliana il quale afferma: “La *Defensoria Pública* è un'istituzione permanente, indispensabile per la funzione giurisdizionale dello Stato, essendo suo dovere fondamentale, come espressione e strumento del regime democratico, la consulenza giuridica, la promozione dei diritti umani e la difesa, in tutti i gradi, giudiziari ed extragiudiziali, dei diritti individuali e collettivi, in forma integrale e gratuita, ai bisognosi, in conformità con l'articolo 5, LXXIV di questa Costituzione”.

Si noti che l'assistenza giuridica integrale è più di un'assistenza giudiziaria, perché copre, oltre alla postulazione o alla difesa in procedimenti giudiziari, anche la promozione nel settore extragiudiziale e la consulenza legale, vale a dire l'orientamento e la consulenza giuridica.

E' chiara, quindi, l'importanza della vocazione della *Defensoria Pública* dato che, essendo stata istituita come strumento costituzionale per garantire l'assistenza giuridica a chi ne ha bisogno, lavora per rendere possibile la realizzazione degli altri diritti fondamentali di queste persone, esplicitando la funzione strumentale propria dell'istituzione, il cui

obiettivo può essere definito come quello di materializzare diritti⁵.

In questa linea, la *Defensoria Pública* è l'istituzione fondamentale per la funzione giurisdizionale dello Stato, ossia è essenziale per la giustizia stessa (art. 134 della Costituzione). Seguendo il significato lessicale del termine “essenziale”, la *Defensoria Pública* dovrebbe essere intesa come parte necessaria o indispensabile dell'ordine costituzionale. Dopo tutto, senza l'attuazione continua ed efficace della *Defensoria Pública*, i diritti fondamentali di milioni di persone “deboli” rimarrebbero privi di protezione giuridica, rappresentando semplici parole gettate sulla carta⁶.

Con tali parametri istituzionali la *Defensoria Pública* è posta dalla Costituzione sullo stesso piano della magistratura e del pubblico ministero, riservandole quindi autonomia e indipendenza. Di conseguenza, l'art. 134 § 2 della Costituzione del Brasile prevede che ne sia garantita l'autonomia funzionale e amministrativa e l'iniziativa della sua proposta di bilancio.

Senza dubbio, possiamo dire che nella società brasiliana senza la *Defensoria Pública* non si concretizzerebbe minimamente il dovere dello Stato di fornire a tutti l'accesso alla giustizia, così come si ridurrebbero notevolmente i diritti fondamentali previsti nella nostra Costituzione, come ad esempio l'ampia difesa e il giusto processo, perché le persone che ne hanno più

⁵ Britto A. de Silva, “Legitimação para agir nas ações coletivas”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2006, pp. 36/37.

⁶ Esteves D., Silva F. R.A, *Princípios Institucionais da Defensoria Pública*, Forense, Rio de Janeiro, 2014, p. 48.

bisogno non avrebbero modo di difendere tali diritti⁷.

Dopo le modifiche dello statuto normativo della *Defensoria Pública* operate dalla Legge Complementare 132, del 2009, sono stati fissati alcuni obiettivi in linea con la struttura costituzionale e democratica.

⁷ In questo senso la Corte Suprema del Brasile ha deciso che la *defensoria pública* è una istituzione permanente ed essenziale per la funzione giurisdizionale dello Stato. Il difensore pubblico è riconosciuto come l'agente di concretizzazione dell'accesso dei bisognosi all'ordine giuridico. La *Defensoria Pública* come istituzione permanente, essenziale per la funzione giurisdizionale dello Stato, si qualifica come strumento di attuazione dei diritti e delle libertà di cui sono titolari le persone povere e bisognose. E' per questo motivo che la *Defensoria Pública* non può (e non deve) essere trattata in modo irrilevante dal potere pubblico, giacché la tutela giurisdizionale di milioni di persone - povere e bisognose - che soffrono un inaccettabile processo di esclusione giuridica e sociale dipende dall'adeguata organizzazione ed efficace istituzionalizzazione di questo organo dello Stato. I diritti perdono di valore e le libertà di significato se i fondamenti su cui si basano - oltre a non essere rispettati dal potere pubblico o trasgrediti da soggetti privati - cessano di valere come supporto e appoggio di un apparato istituzionale, come quello fornito dalla *Defensoria Pública*, la cui funzione precipua, in conseguenza della propria vocazione costituzionale (CF, art. 134), consiste nel conferire efficacia ed espressione concreta, incluso mediante l'accesso dei soggetti deboli alla giurisdizione dello Stato, a questi stessi diritti quando ne siano titolari persone bisognose, che sono i reali destinatari tanto della norma riportata nell'art. 5, LXXIV, quanto del precetto previsto dall'art. 134, entrambi della Costituzione della Repubblica.

Diritto ad avere diritti: una prerogativa di base, che si qualifica come fattore abilitante degli altri diritti e delle altre libertà. Diritto essenziale di chiunque, soprattutto quelli che non hanno nulla e che hanno molte necessità. Prerogativa fondamentale che mette in evidenza - dirigendosi alle persone bisognose (Costituzione, l'articolo 5, LXXIV.) - la notevole importanza giuridico-istituzionale e politico-sociale dalla *Defensoria Pública*. (STF – Pleno – ADI n° 2903/PB – Relator Min. Celso De Mello, decisão: 01-12-2005).

Così è stato stabilito nell'articolo 3, A-bis della Legge Complementare 80, del 1994 che gli obiettivi della *Defensoria Pública* sono:

- I - il primato della dignità umana e la riduzione delle disuguaglianze sociali;
- II - l'affermazione dello stato di diritto democratico;
- III - la prevalenza e l'efficacia dei diritti umani;
- IV - la garanzia dei principi costituzionali dell'ampia difesa e dell'contraddittorio.

In questo senso, con l'obiettivo di effettuare una panoramica più dettagliata delle funzioni della *Defensoria Pública* e del suo consolidamento nel quadro normativo e pratico, è necessario un veloce approccio storico alla comprensione della sua struttura attuale.

2. Contesto storico - giuridico della *Defensoria Pública* in Brasile.

La prima Costituzione brasiliana che fa esplicito riferimento all'assistenza legale nei confronti di chi ne ha bisogno è quella del 1934, che è stata in vigore solo per tre anni. All'articolo 113, §32, veniva sottolineato che "l'Unione e gli Stati concedono l'assistenza legale ai bisognosi, creando a questo scopo organi speciali e garantendo l'esenzione dalle tasse e dalle tariffe". Tuttavia, le successive Costituzioni brasiliane (1937, 1946, 1967), nonostante indicassero la garanzia di assistenza giudiziaria a chi ne ha bisogno, non prevedevano la creazione di un organo speciale per questo scopo, lasciando questa responsabilità alle leggi infra-costituzionali.

Soltanto nella Costituzione del 1988 (l'attuale Costituzione brasiliana), oltre a fornire la garanzia di accesso alla giustizia ai bisognosi, si

riconosce espressamente la *Defensoria Pública* come organo dello Stato che ha questa finalità (art. 134).

Tuttavia, importanti e anteriori regole in materia di accesso alla giustizia per i bisognosi hanno creato la base per il riconoscimento della *Defensoria Pública* come istituzione fondamentale per la funzione giurisdizionale dello Stato.

La disposizione principale sul tema è la Legge 1060, del 5 febbraio 1950, che ha istituito l'assistenza giuridica alle persone bisognose che non hanno mezzi finanziari per pagare le spese processuali e l'onorario dell'avvocato. Il 21 luglio 1954 sono stati creati nello stato di Rio de Janeiro i primi incarichi per difensori pubblici, nell'ambito della "*Procuradoria Geral de Justiça*", dalla Legge dello Stato 2188/54, che hanno costituito il seme della *Defensoria Pública* in questo Stato e in tutto il Brasile.

L'implementazione dei servizi di assistenza giudiziaria a livello federale si è avuta nel 1958 con la Legge Federale n. 3434/58 ed essi sono stati forniti dai difensori pubblici occupanti la classe iniziale della carriera del Pubblico Ministero Federale.

Nel 1977, la Legge Complementare 06 dello Stato di Rio de Janeiro istituzionalizza in questo stato la *Defensoria Pública* come un organo ufficiale e autonomo per la realizzazione dell'assistenza giudiziaria a chi ne ha bisogno, essendo separata dal Pubblico Ministero.

Fu da questo modello creato dallo Stato di Rio de Janeiro, con attuazione autonoma e indipendente, che ha tratto ispirazione il consolidamento costituzionale della *Defensoria Pública* come organo essenziale alla giustizia (art. 134, Costituzione del 1988) che ha il compito di fornire assistenza giuridica integrale e gratuita a

tutti coloro che dimostrano risorse insufficienti (art. 5, LXXIV).

In questo contesto, si può dire che la *Defensoria Pública* è nata nel 1954 nello Stato di Rio de Janeiro, divenendo espressamente riconosciuta dalla Costituzione brasiliana come organo essenziale per la giustizia nel 1988 e attualmente organizzata in quasi tutto il territorio brasiliano grazie alla sua Legge Organica (Legge Complementare 80 del 1994) che ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza nei confronti delle altre istituzioni dello Stato.

3. I Difensori Pubblici.

Va notato che il sistema giudiziario brasiliano è diviso in istituzioni autonome e indipendenti e pertanto non vi è tra di esse alcun collegamento o relazione gerarchica amministrativa, finanziaria e funzionale.

Così è costituito dalla magistratura, attiva in tutto il territorio nazionale, con autonomia e indipendenza operative (artt. 92-126, Costituzione).

In un'altra sezione, l'articolo 127 della Costituzione stabilisce che il pubblico ministero è un'istituzione permanente, indispensabile per la funzione giurisdizionale dello Stato, ed è suo dovere difendere l'ordine giuridico, il regime democratico e gli interessi sociali e individuali indisponibili.

L'articolo 133 della Costituzione regola l'avvocatura privata, affermando che l'avvocato è indispensabile per l'amministrazione della giustizia ed è inviolabile per i suoi atti o manifestazioni nell'esercizio della professione, nei limiti della legge.

Infine, come già riferito, la Costituzione brasiliana istituisce, con l'articolo 134, la

Defensoria Pública quale istituzione autonoma e indipendente, senza alcun vincolo con la magistratura, il pubblico ministero o l'avvocatura.

L'ammissione come difensore pubblico avviene attraverso un concorso pubblico per esami e titoli e fornisce ai suoi membri la garanzia di irremovibilità, essendo vietato esercitare l'avvocatura fuori dai compiti istituzionali.

Nonostante tali parametri istituzionali riservino alla *Defensoria Pública* un trattamento costituzionale che la pone sullo stesso piano della magistratura e del pubblico ministero⁸, con lo stesso grado di difficoltà per accedere alla carriera (simile concorso pubblico) e salari simili, non si può confondere il difensore pubblico con il magistrato e con il procuratore del pubblico ministero.

4. Le attribuzioni della *Defensoria Pública*.

Si potrebbe pensare che la *Defensoria Pública* brasiliana si interessi soltanto della difesa penale degli imputati. Questo non è vero. L'area di intervento della *Defensoria Pública* è ampia e riguarda tutte le questioni relative ai conflitti giurisdizionali, comprese eventuali azioni contro persone giuridiche di diritto pubblico (art. 4, Legge Complementare 80, 1994). Così è previsto dall'articolo 4, V, della Legge Organica n. 80, del 1994, che stabilisce che sono funzioni istituzionali della *Defensoria Pública*, tra le altre: esercitare, dopo aver ricevuto gli atti del processo, l'ampia difesa e il contraddittorio in

⁸ Per la realizzazione dell'equità processuale con il Pubblico Ministero, afferma l'art. 3, § 7, Legge Complementare 80 del 1994, modificata dalla Legge Complementare 132 del 2013, si precisa che "ai membri della *Defensoria Pública* è garantito sedersi nello stesso piano del Pubblico Ministero".

favore di persone fisiche e giuridiche in procedimenti amministrativi e giudiziari, davanti a tutti gli organi e in tutte le istanze, ordinarie e straordinarie, utilizzando tutte le misure appropriate per fornire una difesa adeguata ed efficace dei loro interessi.

Per garantire l'accesso alla giustizia in tutto l'ambito giurisdizionale è sufficiente la qualità di "debole da un punto di vista economico-finanziario" o giuridico, sicché il cittadino brasiliano e straniero che versa in tale situazione avrà il diritto di avvalersi della *Defensoria Pública*.

Si definisce "debole da un punto di vista economico-finanziario"⁹ il cittadino o lo straniero residente in Brasile che non è in condizione di pagare le spese processuali e l'onorario dell'avvocato senza pregiudicare il mantenimento suo e della sua famiglia¹⁰. Tale condizione viene misurata attraverso una semplice dichiarazione e può essere contestata dalla controparte¹¹. In caso di falsa dichiarazione, la parte che ha affermato di essere "debole da un punto di vista economico-finanziario" commette, in teoria, il reato di falso ideologico così come previsto dall'articolo 299 del Codice Penale.

E' interessante notare che pure le persone giuridiche hanno il diritto all'assistenza giuridica integrale e gratuita. In tali casi, non è sufficiente la semplice autodichiarazione, ma è necessaria una prova di mancanza di risorse¹².

⁹ La parola tecnica in portoghese sarebbe "*hipossuficiente*".

¹⁰ Art. 2, Legge 1060, del 1950.

¹¹ Art. 2, Legge 1060, del 1950.

¹² Secondo l'articolo 4, sono funzioni istituzionali della *Defensoria Pública*, tra le altre: V - esercitare l'ampia difesa e il contraddittorio in favore di persone fisiche e giuridiche nei procedimenti amministrativi e giudiziari, dinanzi a tutti gli organi

Alla *Defensoria Pública* spetta anche la difesa dell'accusato durante tutto il processo penale e l'accompagnamento del condannato nell'esecuzione della pena.

Va ricordato che, nella difesa penale, in virtù del principio costituzionale dell'ampia difesa, chiunque può avere la sua difesa patrocinata dalla *Defensoria Pública*, anche se ha una buona posizione finanziaria e può permettersi l'onorario dell'avvocato. La semplice assenza della difesa tecnica di un avvocato privato di fiducia determina l'intervento della *Defensoria Pública*¹³.

In difesa degli interessi individuali e collettivi, sarà compito della *Defensoria Pública* di intraprendere l'azione diretta nella difesa delle persone in situazioni di vulnerabilità¹⁴. A tale scopo, ad esempio, sono stati creati nuclei specializzati per la difesa di anziani, persone con disabilità, donne vittime di violenza domestica e familiare, bambini e adolescenti (all'interno di ogni istituto penale per adolescenti operano difensori pubblici), il Nucleo del sistema penitenziario (i difensori pubblici operano in tutte le carceri verificando il rispetto dei diritti

e in tutte le istanze, ordinarie o straordinarie, utilizzando tutte le misure capaci di fornire l'adeguata ed efficace difesa dei loro interessi.

¹³ Art. 4 della Legge Complementare n. 80, del 1994. Sono funzioni istituzionali della *Defensoria Pública*, tra le altre: XIV - monitorare le indagini investigative, potendo altresì effettuare la comunicazione immediata dell'arresto in flagrante da parte della polizia quando il detenuto non ha un avvocato.

¹⁴ Come previsto dall'art. 4 della Legge Complementare n. 80 del 1994, sono funzioni istituzionali della *Defensoria Pública*, tra le altre: XI - esercitare la difesa degli interessi individuali e collettivi dei bambini e degli adolescenti, degli anziani, dei disabili, delle donne vittime della violenza domestica e familiare e degli altri gruppi vulnerabili che richiedono una speciale protezione dello Stato.

durante l'esecuzione penale)¹⁵, il Nucleo della Difesa dei Diritti Umani, il Nucleo di Terre e Abitazione, il Nucleo di Difesa dei Consumatori, ecc.

L'articolo 4 della Legge Organica n. 80, del 1994, dispone inoltre che tra le funzioni istituzionali della *Defensoria Pública* vi sia quella di fornire una guida giuridica e di garantire l'esercizio della difesa di chi ne ha bisogno, a tutti i livelli giurisdizionali. Ossia la sua attribuzione si estende a tutti gli organi di primo grado di giurisdizioni, ai tribunali di appello e anche alla Corte Superiore di Giustizia (*STJ*) e alla Corte Suprema (*STF*).

5. Le attività extragiudiziali della Defensoria Pública.

Un'osservazione importante riguarda il ruolo della *Defensoria Pública* in Brasile. Dato che si caratterizza come istituzione fondamentale per la funzione giurisdizionale dello Stato, la *Defensoria Pública* non solo ha l'incarico giudiziario, ma anche una serie di attribuzioni extragiudiziali.

Infatti, deve essere esaminato il concetto di assistenza giuridica e assistenza giudiziaria.

L'assistenza giudiziaria si verifica nella pratica di atti processuali davanti al potere giudiziario, con l'esenzione dei costi e degli onorari degli avvocati per coloro che si trovano nelle condizioni di pagarli.

Invece l'assistenza giuridica riguarda gli atti professionali realizzati dalla *Defensoria Pública* in

¹⁵ Dispone l'art. 4 della Legge Complementare n. 80 del 1994, che sono funzioni istituzionali della *Defensoria Pública*, tra le altre: XVII - attuare nelle stazioni di polizia, nelle carceri e nell'internamento degli adolescenti, al fine di garantire alle persone, in tutti i casi, l'esercizio pieno dei loro diritti e delle garanzie fondamentali.

tutta la sua estensione, che possono essere extragiudiziali e giudiziali¹⁶.

Quindi la Legge Organica della *Defensoria Pública* stabilisce che una delle sue funzioni istituzionali è quella di promuovere, prioritariamente, la composizione extragiudiziale delle liti, ricercando l'intesa benevola tra le persone in conflitto di interesse, attraverso la mediazione, la conciliazione, l'arbitraggio e altre tecniche di composizione e amministrazione dei conflitti (art. 4, II, LC 80, 1994).

Uno degli esempi importanti in questo senso riguarda la presenza dei Nuclei di Difesa dei Consumatori che realizzano le composizioni tra le persone e le aziende. La tutela della difesa dei consumatori da parte della *Defensoria Pública* nel quadro extragiudiziale è di grande importanza e necessità perché questa fornisce orientamento ai consumatori che ne hanno bisogno (nel senso giuridico) riguardo alle conseguenze giuridiche della sottoscrizione di un particolare contratto o effettua audizioni conciliatorie tra consumatori "deboli" e aziende, con l'obiettivo di ottenere una soluzione amichevole della eventuale controversia.

6. L'operato della Defensoria Pública nelle tutele collettive.

Con il sorgere della necessità di ampliare la regolazione dell'azione collettiva, si è affermato un nuovo campo del diritto, il diritto processuale collettivo, che ha imposto la modernizzazione delle attribuzioni della *Defensoria Pública* con il progressivo superamento di una logica

¹⁶ Galliez P.C. Ribeiro, "Distinção entre assistência judiciária e assistência jurídica. Patrocínio da Defensoria Pública em favor de pessoa jurídica", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2006, p. 218.

fortemente individualista a favore di una razionalità collettiva, a partire dal solidarismo giuridico e dall'estendersi del fenomeno della carenza¹⁷.

Pertanto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la *Defensoria Pública* opera non solo nei singoli rapporti giurisdizionali, ma anche nelle azioni collettive.

Nella congiuntura attuale, ciò che si osserva è il crescente numero di "soggetti deboli" nella società, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Questa "debolezza" non riguarda solo i beni materiali della vita moderna, ma anche quelli maggiormente necessari per soddisfare il riconoscimento come cittadino.

Con obiettivo dell'accesso alla giustizia, la missione della *Defensoria Pública* consiste nella consulenza giuridica delle persone giuridicamente bisognose, spesso socialmente escluse, per fare valere i loro diritti davanti al potere giudiziario. Tuttavia, essa non si limita solo alla soddisfazione di un interesse personale o individuale. Nel compiere la sua missione la *Defensoria Pública* svolge un ruolo importante per lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e l'efficacia dei diritti formalmente garantiti nel testo costituzionale, contribuendo innegabilmente alla protezione e alla

¹⁷ Garcia J.A., "Solidarismo Jurídico: Acesso à Justiça e Funções Atípicas da Defensoria Pública", In *Revista de Direito da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro*, vol. I, 2003, p. 151. In realtà, la nuova razionalità fissata nella *Defensoria Pública* si propone di pluralizzare le funzioni istituzionali. Cf. Garcia J.A., "O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da instituição?", In *Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro*, n. 25, 2012, p. 235.

realizzazione dei diritti umani, compreso il rispetto per la dignità della persona umana.

In questo contesto, al di là delle funzioni istituzionali riferite, la *Defensoria Pública* deve promuovere l'azione civile pubblica e tutti i tipi di azione in grado di fornire una protezione adeguata dei diritti diffusi, collettivi o individuali omogenei quando il risultato di queste può andare a beneficio di gruppi di persone "deboli". Inoltre, deve esercitare la difesa dei diritti e degli interessi individuali, diffusi, collettivi e individuali omogenei e dei diritti dei consumatori, in conformità con l'articolo 5, LXXIV della Costituzione Brasiliana (art. 4, VIII, LC 80, 1994).

Dal punto di vista del processo, l'esigenza dell'efficacia comporta la possibilità di utilizzare tutti i metodi di composizione dei conflitti di interessi in cui i bisognosi giuridici figurino come interessati, anche e soprattutto quelli di natura collettiva. Infine, dal punto di vista del diritto di azione, deve essere ammessa non solo la promozione delle singole azioni, ma anche la gestione di azioni collettive e di azioni civili pubbliche, queste ultime necessarie per raggiungere l'efficacia del processo e garantire ai giuridicamente bisognosi la possibilità di accedere al sistema giuridico giusto¹⁸.

E' stata effettuata nel 2007¹⁹ un'importante modifica che ha incluso la *Defensoria Pública* nella lista degli organi legittimati a proporre l'azione civile pubblica. Quindi, non è più in discussione la legittimità della *Defensoria Pública* nel proporre

questi tipi di azione, ma eventualmente la sua ampiezza.

Sorge il dibattito sulla legittimità della *Defensoria Pública* nelle azioni collettive quando non vi sono le prove che tutti i membri del gruppo che ne hanno beneficiato siano economicamente bisognosi.

Così come avverte Marina Lopes, esigere che le azioni collettive proposte dalla *Defensoria Pública* siano limitate ai casi in cui i rappresentati siano economicamente bisognosi significa non solo la violazione del principio di accesso alla giustizia, ma anche l'irrealizzabilità di qualsiasi azione collettiva proposta da tale istituzione, perché in pratica è impossibile certificare se tutti titolari di diritti diffusi, collettivi o individuali omogenei²⁰ sono "soggetti deboli" da un punto di vista economico²¹.

²⁰ Sono riconosciuti come diritti individuali omogenei quelli che si basano sulle stesse circostanze di fatto, ed essendo i loro titolari determinati o almeno determinabili, distinguendosi precisamente su questo punto dai diritti diffusi, che si basano anche sulle stesse circostanze di fatto, ma i loro titolari sono indeterminabili. Pinho H. Dalla Bernardina, "A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ações civis Públicas: primeiras impressões e questões controvertidas", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2007, p. 149.

²¹ Lopes M. Magalhães, "A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil Pública: uma revisão do conceito de necessitados", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 22, 2007, p. 232. Per esempio, è stata proposta un'azione civile pubblica da parte della *Defensoria Pública* dello Stato del Minas Gerais per garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia dato che nel comune di Belo Horizonte ci sono oltre 120.000 bambini in questa fascia di età, ma il Comune ha la capacità di soddisfare solo il 32% di questa domanda. Pertanto, sono realizzati sorteggi per garantire i posti nelle scuole per l'infanzia. La *Defensoria Pública* ha richiesto che al Comune sia imposto l'obbligo di fornire i posti necessari a tutti i bambini iscritti nel bando di accesso alla scuola dell'infanzia, ponendo fine al metodo del sorteggio di posti, infliggendo al Comune una eventuale

¹⁸ Soares F. Costa, "A Defensoria Pública e a Tutela do Consumidor", In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 18, 2003, pp. 114-115.

¹⁹ La Legge n.7347 del 1985 è stata modificata dalla Legge n.11448 del 2007.

In una recente decisione, la Corte Suprema ha affrontato il tema della legittimità della *Defensoria Pública* nel proporre azioni civili pubbliche che promuovano la tutela giurisdizionale dei diritti diffusi e collettivi riconducibili a possibili soggetti che non versino in condizione di “bisogno” finanziario, nella misura in cui i diritti diffusi e collettivi sarebbero transindividuali e indivisibili²².

Così, diventa reale la legittimità della *Defensoria Pública* in virtù della legge brasiliana attuale che assicura un'ampia tutela degli interessi collettivi e l'efficacia dell'accesso alla giustizia attraverso un'operatività caratterizzata non solo dalla logica individuale.

Non si può trascurare la necessaria e quotidiana tutela individuale effettuata dalla *Defensoria Pública* brasiliana, ma in conseguenza della logica della protezione sociale e collettiva²³ sono funzioni istituzionali l'azione nel campo della protezione ambientale²⁴ dove vi sia violazione

del diritto delle persone in situazioni di vulnerabilità, la tutela dei consumatori, le questioni di salute²⁵, l'educazione, l'abitazione, i conflitti riferenti al pregiudizio razziale, ecc. Ossia, la legittimità tipica della *Defensoria Pública*, oltre alle questioni individuali (questioni relative ai procedimenti giudiziari tradizionali, come diritto civile, penale, diritto di famiglia), è legata anche alla difesa dell'interesse collettivo.

7. Attuazione della *Defensoria Pública* dinnanzi al Sistema Inter-Americano di Protezione dei Diritti dell'Uomo.

In quanto istituzione permanente, essenziale per la funzione giurisdizionale dello stato brasiliano, spetta alla *Defensoria Pública* promuovere i diritti umani e la difesa, in tutti i gradi, giudiziari ed extragiudiziali, dei diritti individuali e collettivi (art. 1, Legge Complementare 80, 1994).

Si può vedere, quindi, che la funzione primaria della *Defensoria Pública* è la promozione²⁶ e la

multa giornaliera per ogni bambino la cui richiesta sia rimasta insoddisfatta.

²² Plenário do STF, RE 733433/MG, rel. Min. Dias Toffoli, j. 4.11.2015.

²³ Esempio di azione collettiva per la tutela dei diritti umani da parte della *Defensoria Pública da União* in cui ha richiesto l'immediata cessazione delle attività condotte dall'esercito brasiliano in una *favela* di Rio de Janeiro. In questo caso, i soldati hanno arrestato tre giovani e li hanno consegnati ad una fazione criminale provocando la loro morte. Dopo l'azione effettuata, l'esercito è stato allontanato da quella comunità costituita principalmente da residenti poveri.

²⁴ Come esempio, nella città di Taubaté, la *Defensoria Pública* è stata contattata da diverse persone che soffrivano di mali tipicamente ambientali, come problemi respiratori e cattivo odore, a causa delle attività dell'industria chimica presente in quella città. Il rapporto del settore ambientale del governo dello Stato di San Paolo, realizzato dopo la richiesta della *Defensoria Pública*, ha confermato che l'industria chimica rilasciava clandestinamente sostanze chimiche altamente nocive per l'ambiente e per la salute

umana, come ad esempio il butadiene, una sostanza che può causare gravi danni alla salute, persino con potenziale cancerogeno. Con queste informazioni, la *Defensoria Pública* ha proposto un'azione civile pubblica per evitare che l'industria chimica continuasse a gettare nel sistema idrico di Taubaté composti estremamente dannosi (Proc. 0015669-47.2012.8.26.0625).

²⁵ Preoccupata per il dramma continuo di persone bisognose e gravemente malate che non riescono a trovare posti per il ricovero in terapia intensiva, la *Defensoria Pública*, che opera a Campos dos Goytacases (Rio de Janeiro), ha intentato un'azione civile pubblica contro il Municipio e lo Stato di Rio de Janeiro. Nell'azione, è stato invocato il più fondamentale dei diritti umani: il diritto alla vita.

²⁶ Ne consegue la funzione della *Defensoria Pública* nella diffusione dei diritti umani, non limitandosi solo all'educazione giuridica popolare, ma anche promuovendo la consapevolezza degli operatori giuridici. Bessa R. Tavares da Costa, “A Defensoria Pública e os Sistemas Internacionais de Direitos Humanos”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro*, n. 25, 2012, p. 136.

protezione dei diritti umani per tutti coloro che ne hanno bisogno, come regolamentato dalla Costituzione Brasiliana.

Seguendo la lettura della Legge Organica della *Defensoria Pública*, si segnala come uno dei suoi obiettivi istituzionali sia “la prevalenza e l'effettività dei diritti umani” (art. 3.A). Ovvero, tutti i difensori pubblici brasiliani hanno l'obbligo e l'impegno istituzionale di garantire la tutela e il rispetto dei diritti umani. Pertanto, spetta alla *Defensoria Pública* la difesa di coloro che si trovano in condizione economica o giuridica vulnerabile e la garanzia dell'accesso alla giustizia e la tutela dei diritti umani sia a livello nazionale che internazionale.

Di conseguenza, una delle funzioni istituzionali della *Defensoria Pública* è anche quella di promuovere la diffusione e la presa di coscienza dei diritti umani, della cittadinanza e dell'ordinamento giuridico (art. 4, III). A tal fine, oltre alla difesa davanti al sistema giudiziario interno, è dovere della *Defensoria Pública* offrire rappresentanza di fronte ai sistemi sovranazionali di tutela dei diritti umani, agendo dinanzi ai loro organi (art. 4, VI).

A partire da questa attribuzione, saranno possibili e obbligatorie azioni contro lo stato brasiliano sia nell'ambito interno, sia nell'ingresso davanti al sistema Inter-Americano dei Diritti Umani, quando vi è una qualsiasi violazione dei diritti umani.

In sintesi, il principale strumento normativo del Sistema Interamericano dei Diritti Umani è la Convenzione Americana sui Diritti Umani (CADH), nota anche come *Pacto di San José da Costa Rica*, firmato nel 1969, ed entrato in vigore nel 1978. Questa norma stabilisce un elenco di diritti da tutelare e un apparato integrato dalla

Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo e la Corte Interamericana dei Diritti Umani.

Si può dire che il Sistema Inter-Americano ha due fasi, la prima della Commissione e la seconda della Corte.

La Commissione Inter-Americana ha il compito di esaminare petizioni presentate da individui, gruppi di persone e enti non governativi, con la denuncia di violazioni da parte dello Stato-parte dei diritti garantiti dalla Convenzione. Uno dei requisiti fondamentali dell'ammissibilità della denuncia è la necessità di previo esaurimento delle vie di ricorso giuridico interno (art. 46 del Patto di San José, Costa Rica).

Con l'ammissibilità della denuncia, la Commissione prepara una relazione sul caso e le sue conclusioni e, cercando una soluzione amichevole, può fare delle raccomandazioni allo stato denunciato. Se il caso non è risolto e lo Stato-parte non rispetta le raccomandazioni, la Commissione invierà il caso alla Corte Interamericana dei Diritti Umani.

Inviato il caso alla Corte sarà istruito un procedimento, simile al processo giudiziario ordinario, in cui sarà assicurato il contraddittorio, le parti possono convocare testimoni ed esperti e la Corte fisserà udienze necessarie per l'escussione dei testimoni.

Al termine del procedimento, il Tribunale emetterà la sentenza, con la dichiarazione dei fatti, delle disposizioni della Convenzione violate, della responsabilità dello Stato e imporrà misure di riparazione e/o compensazione per le violazioni commesse.

Va osservato che sia la Commissione che la Corte possono raccomandare e determinare l'adozione di misure cautelari o provvisorie per

proteggere i diritti o far cessare le gravi violazioni che sono in atto o in fieri.

Quindi, in caso di gravi violazioni di diritti individuali o collettivi, e dopo l'esaurimento della via giurisdizionale interna senza soluzione dignitosa per il caso, sarà una delle funzioni della *Defensoria Pública* l'accesso al Sistema Inter-Americano di Protezione dei Diritti Umani, attraverso denuncia alla Commissione, come ultima possibilità effettiva di far cessare la violazione - anche in modo cautelare - e di riparazione²⁷.

²⁷ Ad esempio, la *Defensoria Pública* di Rio de Janeiro ha presentato una petizione alla Commissione Inter-Americana dei Diritti Umani a causa del sovraffollamento, dell'alimentazione insufficiente e dell'indisponibilità di acqua potabile in un carcere di Rio de Janeiro (Polinter/Neves). Ha richiesto le seguenti misure alla Commissione: 1) L'apertura del processo contro lo Stato Brasiliano; 2) Il trasferimento dei prigionieri per scontare la loro pena in luoghi che consentano il godimento dei loro diritti fondamentali; 3) che il Brasile sia condannato per le violazioni commesse; 4) che sia imposto al governo brasiliano di effettuare una indagine sui fatti e di punire i responsabili, con l'applicazione delle relative sanzioni penali e amministrative; 5) L'imposizione al governo brasiliano del risarcimento alle vittime in forma materiale e morale. Nel mese di novembre 2015, il Nucleo della Difesa dei Diritti dell'Uomo e il Coordinatore della Difesa dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti della *Defensoria Pública* di Rio de Janeiro hanno presentato una petizione dinanzi la Commissione Inter-Americana con la richiesta di misure cautelari contro il Brasile in relazione alle violazioni dei diritti umani che si sono verificate nell'Unità di ammissione degli adolescenti nello Stato di Rio de Janeiro. La *Defensoria Pública* ha richiesto 1) l'apertura del processo contro lo Stato brasiliano; 2) di raccomandare allo Stato brasiliano di adeguare le condizioni dei centri di detenzione alle norme internazionali attraverso la realizzazione di progetti infrastrutturali e misure che comprendano: a) l'aumento del numero di équipe tecniche per i servizi di salute adeguate soprattutto nel campo della psicologia infantile al fine di evitare qualsiasi abuso e per garantire che le misure assegnate in ogni caso siano affidabili e proporzionate; b) l'implementazione di programmi di educazione, di accesso e la frequenza regolare nelle scuole e la creazione e l'esecuzione di corsi

A seguito del respiro internazionale previsto dalla Legge e nell'attività pratica, la Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo e l'Associazione Inter-Americana dei Difensori Pubblici (AIDEF) hanno firmato un accordo di collaborazione e un incentivo alla partecipazione della *Defensoria Pública* per difendere le vittime che non hanno rappresentanza legale.

8. Conclusione.

L'accesso alla giustizia, uno dei più elementari diritti umani, è visto come un requisito fondamentale per la costruzione di un sistema giuridico egualitario che protegga i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica.

Potremmo dire che altri temi si caratterizzano come rilevanti per quanto riguarda la questione dell'accesso alla giustizia e la difesa dei diritti fondamentali. Tuttavia, la nostra semplice proposta è la presentazione della *Defensoria Pública* in Brasile e una sintetica panoramica delle sue funzioni.

professionali; c) corsi di formazione per gli agenti che si concentrino sulle attività di rispetto dei diritti umani, senza che vi sia alcun incentivo all'uso della violenza e delle sanzioni collettive; d) programmi di riabilitazione e di reinserimento, in conformità con le norme nazionali e internazionali e la prevenzione della violenza in questi stabilimenti, con una maggiore cautela per l'ammissione di professionisti, così come l'adozione di strategie e formazione specifica per gli agenti di sicurezza, ecc. Un altro esempio importante si è verificato nel 2015, quando la *Defensoria Pública* ha inviato la denuncia alla Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani contro la Repubblica del Brasile per gravi violazioni arrecate alla salute e alla vita dei pazienti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Federal de Bonsucesso (Rio de Janeiro). Questi sono solo alcuni esempi importanti di gravi violazioni dei diritti umani. Ci sono altre petizioni presentate alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani dalla *Defensoria Pública* brasiliana.

Concludiamo con le parole e l'autorità degli argomenti del Maestro Ferrajoli quando riconobbe che “la *Defensoria Pública* è uno dei contributi più significativi di esperienza giuridica latinoamericana, trattandosi di un modello di civiltà per il mondo, soprattutto per l'Europa”²⁸.

Bibliografia.

- Andrade C. A. de Medeiros, “A Evolução Histórica da Defensoria Pública nas Constituições Brasileiras”, In *Revista de Direito da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro*, Vol. V, 2004, pp. 39-51.
- Bailey J., Dammert L., *Public Security and Police Reform in the Americas*, University of Pittsburgh Press, 2006.
- Bessa R. Tavares da Costa, “A Defensoria Pública e os Sistemas Internacionais de Direitos Humanos”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro*, n. 25, 2012, pp. 132-140.
- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014.
- Britto A. de Silva, “Legitimação para agir nas ações coletivas”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2006, pp. 13-42.
- Esteves D., Silva F. R.A., *Princípios Institucionais da Defensoria Pública*, Forense, Rio de Janeiro, 2014.
- Ferrajoli L., “Garantismo y Defensa Penal o sobre la defensa Pública”, In *Revista das Defensorias Pública do Mercosul*, n. 1, 2010.
- Galliez P.C. Ribeiro, “A Defensoria Pública e a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 5, 1991, pp. 115-121.
- Galliez P.C. Ribeiro, “Distinção entre assistência judiciária e assistência jurídica. Patrocínio da Defensoria Pública em favor de pessoa jurídica”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2006, pp. 280-288.
- Garcia J.A., “Solidarismo Jurídico: Acesso à Justiça e Funções Atípicas da Defensoria Pública”, In *Revista de Direito da Associação dos*

Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, vol. I, 2003, pp. 143-180.

- Garcia J.A., “O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da instituição?”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro*, n. 25, 2012, pp. 175-244.
- Guimarães J.L. Amoêdo, “Direito e ordenamento jurídico democrático: um estudo sobre a importância do “acesso à justiça” como garantia da “personalidade jurídica””, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2007, pp. 155-177.
- Lopes M. Magalhães, “A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil Pública: uma revisão do conceito de necessitados”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 22, 2007, pp. 220-236.
- Moreira J.C. Barbosa, “O direito à assistência jurídica”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 5, 1991, pp. 122-137.
- Pinho H. Dalla Bernardina, “A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ações civis Públicas: primeiras impressões e questões controvertidas”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 20, 2007, pp. 137-154.
- Soares F. Costa, “A Defensoria Pública e a Tutela do Consumidor”, In *Revista de Direito da Defensoria Pública*, n. 18, 2003, pp. 99-123.

²⁸ Ferrajoli L., “Garantismo y Defensa Penal o sobre la defensa Pública”, In *Revista das Defensorias Pública do Mercosul*, n. 1, 2010, p. 8.

Focus giurisprudenziale

Gros plan sur la jurisprudence

Case-law Focus

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci**

Sentenza 8/09/2015, Grande Camera della Corte di Lussemburgo, c.d. caso Taricco

Con sentenza Sez. 3 Num. 2210 Anno 2016 - Relatore: Scarcella Alessio- Data Udienda: 17/09/2015, la Cassazione, in una ipotesi di cd. “grave frode IVA”, ha disapplicato la specifica norma di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 ed al secondo comma dell'art. 161 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. dell'8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14. Si tratta, come noto, della vigente disciplina nazionale, sostanziale, in tema di interruzione dei termini di prescrizione e relativi effetti: art. 160, 3° comma, cod. pen.: *“La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale”*; art. 161, 2° comma, cod. pen.: *“Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui*

all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”.

“Con la predetta sentenza 8/09/2015 – così argomenta il giudice di legittimità –, la Grande Camera della Corte di Lussemburgo nel c.d. caso Taricco ha denunciato l'insostenibilità delle norme in questione (e, in particolare, della previsione di un termine massimo in presenza di atti interruttivi) nella misura in cui tale meccanismo può determinare in pratica la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, lasciando così senza tutela adeguata gli interessi finanziari non solo dell'Erario italiano, ma anche - ed è quanto rileva per i giudici eurounitari - quelli dell'Unione. Tale disciplina è stata giudicata incompatibile con gli obblighi europei di tutela penale: il cui contenuto notoriamente non si esaurisce soltanto nella previsione astratta di norme incriminatrici, ma si estende altresì all'applicazione nel caso concreto delle pene da esse previste nel caso di violazione”. Si afferma, infatti, il “primato del diritto UE rispetto a quello nazionale (compreso lo stesso diritto penale)”; nel presupposto che “La Corte di giustizia ha affermato, con la

* Avvocato, Foro di Bologna.

richiamata sentenza, l'obbligo per il giudice penale italiano di disapplicare in parte qua il combinato disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen. nella misura in cui il giudice italiano ritenga che tale normativa - fissando un limite massimo al corso della prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizione ordinario più un quarto - impedisce allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione imposti dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). In buona sostanza, il giudice di merito, ricorrendo i presupposti indicati dalla citata sentenza europea, ha l'obbligo - discendente direttamente dal diritto dell'Unione - di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, senza tener conto dell'eventuale decorso del termine prescrizione calcolato sulla base delle suddette norme degli artt. 160 e 161 cod. pen.”.

Il caso deciso dalla Corte di Giustizia.

“Nei confronti del Taricco e di altri soggetti era pendente avanti il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo un procedimento penale per associazione per delinquere allo scopo di commettere vari delitti in materia di IVA, attraverso il noto meccanismo delle c.d. ‘frodi carosello’. Secondo l'impostazione dell'accusa, essi avrebbero in tal modo realizzato negli esercizi fiscali dal 2005 al 2009 un'evasione dell'IVA in relazione all'importazione di champagne per un importo pari a diversi milioni di euro. Con ordinanza 17 gennaio 2014, il g.u.p., rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione nei confronti di uno degli imputati, constatava altresì che nei

confronti di tutti gli altri imputati la prescrizione sarebbe maturata nei termini di sette anni e mezzo dalla data di cessazione dell'associazione (per ciò che concerne i meri partecipi) o, al massimo, in quello di otto anni e nove mesi (per ciò che concerne i capi). In ogni caso, tutti i reati - ove non ancora prescritti - lo sarebbero stati entro il febbraio 2018: e la previsione del g.u.p. (tenuto conto della fase processuale nella quale il processo si trovava alla data dell'ordinanza) era che entro tale data sarebbe stato impossibile pervenire ad un accertamento definitivo. Il giudice sottoponeva allora una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se la disciplina in materia di termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. produca effetti compatibili con una serie di norme del TFUE e con una disposizione della direttiva 2006/112/UE in materia di IVA”.

La questione pregiudiziale venne poi riformulata dall'Avvocato generale, “riducendola ai suoi termini essenziali ed individuandone altresì i corretti fondamenti normativi”, nei seguenti termini, ossia: “se il diritto dell'Unione imponga ai giudici degli Stati membri di disapplicare determinate disposizioni del loro diritto nazionale relative alla prescrizione dei reati, al fine di garantire una repressione efficace dei reati fiscali” (§1).

“La soluzione offerta dall'Avvocato generale era affermativa e risultava imposta non solo dall'impianto generale della direttiva 2006/112/UE alla luce del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4 § 3 TUE, ma anche dall'art. 325 TFUE (a tenore del quale gli Stati membri sono pertanto tenuti a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari

dell'Unione 'con misure dissuasive ed effettive'), nonché dall'art. 2 §1 della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (la c.d. convenzione PIF), che impone espressamente agli Stati firmatari la previsione di sanzioni penali, che nei casi di frodi gravi devono altresì includere sanzioni privative della libertà. I giudici nazionali sono, pertanto, tenuti a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, anzitutto mediante l'interpretazione del proprio diritto in maniera conforme al diritto UE: ovvero, laddove tale interpretazione conforme non sia possibile, "disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale" (§§106- 111).

Ed i giudici eurounitari hanno basato la propria decisione sulle norme esaminate dall'Avvocato generale.

"Richiamando il proprio precedente *Fransson*, la Corte osserva anzitutto che dalla direttiva 2006/112/CE nel suo complesso, alla luce del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4 §3 TUE, emerge a carico degli Stati membri non solo l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l'IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma altresì quello di anche lottare contro le frodi in materia di IVA. Tale obbligo si ricava d'altronde, a livello di diritto primario dell'Unione, dall'art. 325 §1 e 2 TFUE, che impegna gli Stati membri a 'lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per

combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari' (§37). Tra gli interessi finanziari dell'Unione, come già affermato nella sentenza *Fransson*, rientra certamente anche l'interesse alla riscossione delle aliquote agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione; sicché qualsiasi lacuna nella riscossione dell'IVA a livello nazionale si traduce in un pregiudizio per le finanze dell'Unione (§38).

Infine, la Corte accoglie l'impostazione dell'Avvocato generale anche nell'individuazione nell'art. 2 §1 della Convenzione PIF il fondamento normativo di un obbligo non solo (genericamente) di tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva delle finanze dell'Unione (comprensive dell'interesse alla riscossione delle aliquote IVA), ma anche di uno specifico obbligo di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che prevedano - nei casi gravi di frode - anche pene privative della libertà personale (§§40-41). Ciò posto, la Grande Sezione della Corte U.E. rileva che nel caso di specie il procedimento penale concerneva una frode in materia di IVA dell'importo di vari milioni di euro, lesiva come tale anche degli interessi finanziari dell'Unione; una frode tuttavia che, secondo quanto illustrato dal giudice del rinvio, avrebbe rischiato fortemente di restare impunita per effetto della vigente disciplina della prescrizione, e in particolare per effetto del meccanismo di diritto interno secondo cui, anche in caso di atti interruttivi, il termine prescrizione non può essere aumentato più di un quarto della sua durata iniziale. Una simile situazione determinerebbe l'assenza di

conseguenze sanzionatorie nel caso concreto, in frontale violazione degli obblighi UE appena menzionati. Inoltre, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni in udienza, l'ordinamento italiano non assicurerebbe eguale trattamento alle frodi contro imposte meramente nazionali e a quelle (anche) di pertinenza dell'Unione come l'IVA, nella misura in cui il termine massimo complessivo della prescrizione di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. non opera nel caso di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all'art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1943, n. 436, mentre opera per le associazioni finalizzate alle frodi in materia di IVA che ledono, per l'appunto, il bilancio dell'Unione. Un'asimmetria, questa, espressamente vietata dal §2 dell'art. 325 TFUE, a tenore del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare *‘per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari’*. Operazione possibile in forza del principio della tutela equivalente enunciato dalla Corte già a partire da due storiche sentenze della C.G.C.E. (sentenza 21 settembre 1989, 68/88, Commissione/Repubblica Ellenica e sentenza 13 luglio 1990, 2/88, Zwartveld e aa.), con cui vennero indicati i principi che presiedono alla penalizzazione di interesse comunitario, sulla base dell'obbligo di solidarietà comunitaria (art. 5 ora 10 TCE): 1) gli Stati devono perseguire con concreta adeguatezza sotto il profilo sostanziale e processuale le violazioni del diritto comunitario; 2) i termini della prevenzione sono prefissati, la tutela dovendosi attestare almeno sui livelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza (principio di assimilazione), e

comunque su livelli tali da conferire alla sanzione un carattere di effettività, proporzionalità, capacità dissuasiva; 3) gli Stati sono obbligati ad adottare tutte le misure atte a garantire, se necessario anche penalmente, la portata e l'efficacia del diritto comunitario. Si era così aperto anche sul fronte dell'impulso alla penalizzazione un sindacato comunitario sulle scelte di penalizzazione degli Stati, che si affianca contrapponendosi a quello esperibile in base a principi comunitari penalistici di garanzia e libertà”.

La questione più delicata affrontata “dalla Grande Sezione nel caso Taricco concerne però le conseguenze che il giudice del rinvio, e in generale ogni giudice nella sua stessa posizione, è chiamato a trarre dalla verifica di tali profili di violazione del diritto UE”.

“La Corte U.E. concentra la sua attenzione esclusivamente sull'art. 325 TFUE, che è in effetti l'unica norma - tra quelle sino a quel momento esaminate - in grado di esplicare effetto diretto nel giudizio nazionale, trattandosi di norma di diritto primario che pone ‘a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione’ (§51). L'effetto diretto dei primi due paragrafi dell'art. 325 TFUE, dotati di primazia rispetto al diritto nazionale, comporta qui la conseguenza ‘di rendere *ipso iure* inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente’ (§52), nel caso di specie rappresentata dalle citate norme di cui agli artt. 160 e 161 del codice penale. Di qui la conclusione, trasfusa poi letteralmente nel dispositivo: “una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita

dalle disposizioni nazionali di cui trattasi [...] è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE” (§58).

La Cassazione si premura quindi di “chiarire alcuni aspetti relativi agli effetti della decisione della Corte U.E.”.

Osserva “come la Grande Sezione non pretende *tout court* la disapplicazione dei termini di prescrizione previsti dall'art. 157 cod. pen., che in quanto tali vengono giudicati del tutto compatibili con gli obblighi UE; né, ovviamente, la disapplicazione dell'art. 160 cod. pen. nella parte in cui disciplina in linea generale gli atti interruttivi e i loro effetti, disponendo in particolare che - dopo ogni atto interruttivo - la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione”; piuttosto, “A dover essere disapplicata, chiariscono i giudici eurounitari, è soltanto l'ultima proposizione dell'ultimo comma, successiva al punto e virgola,

ove si dispone che ‘in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale’. In pratica, dunque, secondo la lettura successiva alla imposta disapplicazione, il termine ordinario di prescrizione ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo, anche al di fuori dei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 cod. pen. in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi”.

Potrebbe inoltre ritenersi che “l'obbligo enunciato nel dispositivo non concerna soltanto i procedimenti relativi alle ‘frodi’ in materia di IVA, come quella di cui si discuteva nel giudizio di rinvio, ma teoricamente potrebbe estendersi a qualsiasi reato tributario che comporti, nel caso concreto, l'evasione in misura grave di tributi IVA (ad es. l'omessa dichiarazione ex art. 5 o l'omesso versamento del tributo ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000)”.

Concetto così precisato: “Si potrebbe infatti sostenere che, nonostante l'esplicito riferimento contenuto nel dispositivo, che indurrebbe a circoscrivere l'obbligo a condotte fraudolente come l'utilizzo o l'emissione di fatture false, la conclusione contraria potrebbe fondarsi sul dato testuale dell'art. 325 §1 TFUE, su cui fa perno l'argomentazione della Corte, tale norma impegnando espressamente gli Stati a combattere non solo la ‘frode’, ma anche le ‘altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione’. Va peraltro osservato che la questione è irrilevante ai fini della soluzione del

presente giudizio, e non va quindi affrontata in questa sede”.

Ulteriore “condizione di operatività dell'obbligo è, poi, che la frode (o eventualmente il reato in materia di IVA) di cui si controverte sia ‘grave’, così come quella oggetto del giudizio di rinvio, ove si controverteva dell'evasione di milioni di euro (si noti che la Corte U.E. non fornisce alcuna indicazione quantitativa circa la soglia minima di gravità in presenza della quale per il giudice scatta l'obbligo di disapplicare le citate norme di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., lasciando così al giudice penale italiano il compito di delimitare l'ambito di applicazione della norma europea). In ogni caso è compito della giurisprudenza sciogliere questi nodi esegetici, e stabilire così in quali casi operare la disapplicazione richiesta dalla Corte europea, secondo i criteri enunciati della sentenza. Qui l'indicazione della Corte di giustizia è categorica (cfr. il punto 49 della motivazione, in cui si richiama *inter alios* la recente sentenza Kutukdeveci), ed è del resto conforme a quanto costantemente affermato dalla nostra giurisprudenza costituzionale a partire dalla storica sentenza Granital (n. 170/1984) in poi: il compito di risolvere le antinomie tra norme di legge nazionali - come gli artt. 160 e 161 cod. pen.- e norme di diritto UE dotate di effetto diretto - come l'art. 325 TFUE - spetta unicamente al giudice comune”.

Facendo applicazione dei principi fissati dalla Grande Sezione nel caso Taricco al caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione, il Collegio evidenzia “come la situazione sia sostanzialmente analoga a quella affrontata dai giudici eurounitari”.

Per l'effetto “Non può dunque dubitarsi che, trattandosi di frode fiscale IVA di importo singolarmente consistente per ciascun periodo di imposta si rientri nella nozione di ‘gravità’ valutata dalla Corte U.E. quale *condicio* per la disapplicazione del regime prescrizioneale dettato dal combinato disposto delle dette norme di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen.”

Allo stesso tempo ritiene il Collegio di legittimità “che nel caso in esame non vi sono sufficienti ragioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale, dal momento che è evidente la mancanza di contro limiti e di dubbi ragionevoli sulla compatibilità degli effetti della imposta disapplicazione con le norme costituzionali italiane”.

Infatti “La stessa Corte di Giustizia ha affrontato il problema se la disapplicazione di una norma del codice penale in materia di prescrizione contraria al diritto UE, con effetti sfavorevoli per l'imputato, violi di per sé stessa il principio di legalità in materia penale, secondo cui nessuna responsabilità penale può sussistere se non in forza della legge (legge, costituita dal combinato disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen., di cui la Corte U.E. richiede la disapplicazione *in parte qua*). Orbene, come visto, la Corte U.E. affronta apertamente tale obiezione, sollevata dai Governi intervenuti e già affrontata del resto dall'Avvocato generale, pervenendo alla stessa conclusione negativa: il principio di legalità non è in alcun modo vulnerato. La norma di riferimento per la Corte è, com'è ovvio, l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE), che - in forza dell'art. 52 CDFUE - recepisce il *nullum crimen* nell'estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sulla corrispondente

previsione dell'art. 7 CEDU. Secondo tale giurisprudenza (di particolare rilievo in questo senso la sentenza della Corte E.D.U., Coéme e a. c. Belgio, ric. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, §149), puntualmente richiamata dalla Corte di giustizia, la materia della prescrizione del reato attiene in realtà alle condizioni di procedibilità del reato, e non è pertanto coperta dalla garanzia del *nullum crimen*, tanto che persino l'applicazione a fatti già commessi ma non ancora giudicati in via definitiva del termine di prescrizione ad opera del legislatore deve ritenersi compatibile con l'art. 7, che si limita a garantire che il soggetto non sia punito per un fatto e con una pena previsti dalla legge come reato al momento della sua commissione. Nel caso di specie, osserva la Corte U.E., i fatti commessi dagli imputati integravano i reati previsti dalle norme allora già in vigore, ed erano passibili delle stesse pene che oggi dovrebbero essere loro applicate: e tanto basta per garantire il rispetto del principio di legalità, nella sua funzione di baluardo delle libere scelte d'azione dell'individuo (che ha diritto a non essere sorpreso dall'inflizione di sanzioni penali per lui non prevedibili al momento della commissione del fatto). Rispetto invece alla maturazione del termine prescrizione, già l'Avvocato generale aveva osservato che 'non sussiste [per l'individuo] un affidamento meritevole di tutela' a 'che le norme applicabili sulla durata, il decorso e l'interruzione della prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre alle disposizioni di legge in vigore al momento della commissione del reato' (§119 delle conclusioni, Avvocato Generale). Ciò è sufficiente per la Corte di Giustizia: la soluzione imposta ai giudici italiani è compatibile

con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo della Carta, che vincolano in egual misura le istituzioni europee e quelle nazionali nell'attuazione del diritto UE, e tanto basta a garantire la legittimità di tale soluzione”.

Dunque, per il Collegio, “non si prospetta alcun dubbio di illegittimità costituzionale, non ravvisandosi gli estremi per sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale la questione di un possibile contrasto della legge di esecuzione del Trattato (e, quindi, dell'art. 325 TFUE) con l'art. 25, comma secondo, Cost., e ciò perché la specifica norma di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen. e del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., che nella specie viene in rilievo, non gode - anche secondo la giurisprudenza costituzionale, oltre che secondo quella europea - della copertura della citata norma costituzionale di cui all'art. 25. In ogni caso, non rileva nella specie la questione, peraltro di natura dogmatica, se la disciplina della prescrizione, o di alcuni elementi di essa, abbia natura sostanziale o processuale, perché, quale che sia la risposta che si voglia dare dogmaticamente, comunque la specifica norma che ci interessa non è coperta dalla tutela dell'art. 25 Cost. e dall'art. 7 CEDU come afferma anche la sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale”.

“La conclusione, per il giudice europeo, è quella di disapplicare tale normativa contrastante con le norme del Trattato di Lisbona”. “.. la legalità penale non è violata in quanto la disciplina della prescrizione (o almeno la disciplina della interruzione della prescrizione) ha, per la CGUE, natura processuale. La legalità penale riguarderebbe insomma l'incriminazione e la

garanzia di libere scelte di azione da parte del cittadino, ma non avrebbe tale copertura l'affidamento del cittadino 'che le norme applicabili sulla durata, il decorso e l'interruzione della prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre alle disposizioni di legge in vigore al momento della commissione del reato' (§119). Nell'Unione europea la legalità processuale ha una tutela meno intensa di quella penale sostanziale, come confermato ad esempio dalla materia del MAE e dalle ripercussioni interne delle pronunce della CGUE sulla legge 69 del 2005 (si v., ad esempio, le pronunce di questa Corte: Sez. 6, n. 34355 del 23/09/2005 - dep. 26/09/2005, Ilie Petre e Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 - dep. 05/02/2007, Ramoci, sul MAE; v., ancora, le pronunce che hanno dato attuazione interna alla sentenza della CGCE Pupino). Questo minor vigore della legalità processuale in sede europea sembrerebbe, secondo alcuni, 'accettato' o 'tollerato' dallo Stato Italiano che firmando il Quarto Protocollo alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957 sulla estradizione, nella cui formulazione si accetta il principio per cui il decorso della prescrizione nello Stato richiesto non impedisce la consegna della persona allo Stato richiedente, sembrerebbe testimoniare come anche per il legislatore la prescrizione non è propriamente un elemento della fattispecie penale".

Ancora si ribadisce che "non vi è alcuna necessità di sollevare questione di costituzionalità della legge di esecuzione della norma del Trattato per presunto contrasto con l'art. 25 Cost., essendo pacifico che, per la giurisprudenza della Corte costituzionale, oltre che per quella europea, la specifica norma di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., che qui viene in

rilevato, non è dotata della copertura costituzionale dell'art. 25. In altri termini, ritiene il Collegio che, quale che sia la natura sostanziale o processuale della prescrizione o, più specificamente, degli effetti della interruzione, si deve ritenere che, in ossequio alla citata pronuncia della Corte di Giustizia, nell'ipotesi di contrasto col diritto europeo, per i processi in materia di gravi frodi in tema di IVA in cui il termine di prescrizione non è spirato, le specifiche norme di cui agli artt. 160, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. pen., vadano disapplicate, non ponendosi del resto - attesa anche la natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza della C.G.U.E. - alcun problema di controlimiti. L'interpretazione della Corte di Giustizia U.E. è, infatti, di natura dichiarativa, non creativa, quindi si intende che interpreti le norme comunitarie come sono in origine al momento della loro approvazione. Pertanto, portata e senso delle interpretazioni sono applicabili retroattivamente anche per leggi degli Stati membri emanate in momenti compresi tra la data della norma comunitaria e la sentenza della Corte".

Osserva poi il Collegio, argomento che reputa decisivo "come già la stessa Corte costituzionale ha ritenuto irrilevante la questione della natura della prescrizione, in particolare con la sentenza n. 236 del 2011, laddove, al punto 15, afferma che dalla 'stessa giurisprudenza della Corte europea emerge che l'istituto della prescrizione, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale che gli attribuiscono i diversi ordinamenti nazionali, non forma oggetto della tutela apprestata dall'art. 7 della Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000 (Coéme e altri contro Belgio) con cui la Corte di

Strasburgo ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati”.

Dunque non rileva “a fronte della chiara indicazione fornita dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 236 del 2011, la distinzione fatta da alcuni tra termine dell'art. 157 cod. pen. e termine massimo di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., perché - oltre a trattarsi di questione dottrina - in ogni caso, anche qualora la distinzione non fosse possibile e il termine massimo avesse natura sostanziale, in ogni caso la norma che qui interessa non è coperta dall'art. 25 Cost.”.

Conclusivamente, “nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, l'obbligo di disapplicazione comporta la seguente soluzione: la disapplicazione non può provocare la reviviscenza di una norma anteriore (ossia, nella specie, il regime della prescrizione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005). La disapplicazione della specifica norma indicata dalla sentenza europea (artt. 160 e 161 cod. pen., nei limiti indicati) non può infatti comportare la reviviscenza parziale della precedente disciplina perché non incide sulla norma abrogatrice (e sull'effetto abrogativo) ma, appunto, secondo la esplicita indicazione della sentenza europea, comporta solo l'applicazione alla grave frode IVA del termine massimo previsto per i reati di cui all'art. 51 bis cod. proc. pen.: in questa mancata applicazione la sentenza europea ha ravvisato il contrasto col principio del Trattato. Nemmeno può determinare la revoca della dichiarazione di estinzione del reato già intervenuta, perché il soggetto al quale l'autorità giurisdizionale abbia dichiarato estinto

il reato acquisisce un diritto soggettivo che prevale sulle istanze punitive dello Stato. Nella specie, quindi, il contrasto con la norma del Trattato non incide sui periodi di imposta 2003 e 2004 già dichiarati estinti per prescrizione nei due gradi di merito. Si tratta, in sostanza, di un errore del giudice che ha ommesso di rilevare il già sussistente (anche se non ancora esplicitato dalla Corte di giustizia U.E.) contrasto col principio europeo, ma la sua statuizione è ormai divenuta irrevocabile. Per i reati oggi non ancora estinti per prescrizione, invece, bisogna distinguere: a) se la eventuale futura dichiarazione di prescrizione dipende dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 157 c.p., *nulla quaestio*, non essendo stato questo punto toccato dalla pronuncia della C.G.U.E.; b) se la eventuale futura dichiarazione di estinzione dipende invece dal meccanismo del combinato disposto degli artt. 160, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. pen., queste norme devono essere disapplicate. In questo ultimo caso, dunque, il soggetto non ha alcun diritto soggettivo che prevale sulla pretesa punitiva dello Stato, dovendo escludersi ogni violazione del diritto di difesa, perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico a tale aspettativa dell'imputato al maturarsi della prescrizione (così Corte cost., ordinanza n. 452 del 1999, che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, precisò appunto come dovesse ‘escludersi ogni violazione del diritto di difesa, [...] perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di ‘aspettativa’ dell'imputato al maturarsi della prescrizione’). Si tratta, quindi, di un mutamento limitatamente

però a quel termine di natura squisitamente processuale, il quale deve considerarsi subvalente rispetto alla fedeltà agli obblighi europei discendenti dagli artt. 4 TUE e 325 TFUE: il contrasto con gli obblighi europei concerne, pertanto, unicamente il regime della durata massima del termine che comincia a decorrere dopo l'interruzione della prescrizione, regime che non riceve copertura dall'art. 25 Cost. per le ragioni già indicate. Ne discende, quindi, per effetto della disapplicazione della norma dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 e del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. che, anche per l'ipotesi di reati concernenti gravi frodi in materia di IVA, in applicazione della regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., il termine ordinario di prescrizione (nel caso di specie, anni 6) ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo (nella specie, dall'ultimo, costituito dalla sentenza d'appello, intervenuta in data 21/10/2014), come accade nei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove appunto già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi”.

Occorre dare atto che di lì a poco, però, la medesima Sezione della Corte di Cassazione – con Ordinanza Sez. 3 Num. 28346 Anno 2016 - Relatore: Riccardi Giuseppe - Data Udienza: 30/03/2016 – ha condivisibilmente rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa all'articolo 2 della legge n. 130 del 2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia, da cui discende l'obbligo per il giudice nazionale di

disapplicare gli articoli 160 e 161 c.p., in relazione alle gravi frodi di Iva, anche se dal prolungamento del termine di prescrizione discendono effetti sfavorevoli per l'imputato.

Nella specie la Corte, con ampie argomentazioni, ha sollevato “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, §1 e 2, TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C - 105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorché ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.”, sospendendo “il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale”. Non resta dunque che attendere la decisione della Consulta.